



COMUNE DI  
**FREGONA**  
PROVINCIA DI TREVISO



RIORDINO DELLE  
**TERRE DI USO CIVICO**

L. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 11  
Regione del Veneto – L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 4

Data: aprile 2017

**DOCUMENTI STORICI ALLEGATI ALLA PERIZIA**

Perito Istruttore  
Dott. For. MAURIZIO NOVELLO

Collaboratore  
Dott. For. ANDREA FALCO

## ELENCO DOCUMENTI:

- Allegato A : Perizia Demaniale Geom. Antonio Tandura  
Nomina Commissariale (1939)  
Relazione peritale con n. 9 allegati (1940)  
Perizia suppletiva (1943)  
Bando per il deposito degli atti istruttori (1944)  
Bozza manoscritta del Decreto Commissariale (1946)
- Allegato B : PRIVILEGIO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA  
a favore di Fregona – Osigo – Cappella  
Copia in data 12 settembre 1939 dell'originale datato 4 maggio 1641 e  
successive riconferme fino all'8 maggio 1794  
(versione dattiloscritta)
- Allegato C : CONTRATTO DI ASSOLUTA ALIENAZIONE (1859)  
(esemplificativo delle vendite da parte del Comune riguardanti terreni occupati  
abusivamente)
- Allegato D : CONTRATTO DI VENDITA ENFITEUTICA (1861)  
(esemplificativo delle enfiteusi stipulate)
- Allegato E : AFFRANCO DIRITTO DI PASCOLO SUL MEZZOMIGLIO  
Atto notaio Tito Tessari rep. 310 del 26.07.1886  
Approvazione Re Umberto Primo (1887)  
Approvazione Ministero (1887)
- Allegato F : DIVISIONE TERRENI CON CAPPELLA MAGGIORE  
Atto notaio Pasini Cornelio rep. 3210 del 04.07.1892
- Allegato G : COMUNICAZIONE DEL COMMISSARIO DI TRIESTE AL PODESTA' DI  
FREGONA PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO  
DELLE TERRE CIVICHE – 19.02.1928
- Allegato H : AFFRANCAZIONI ENFITEUSI  
ATTO DI AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO TERRENI  
MONTE PIZZOC (Ditta Italcementi)  
  
ATTO E DELIBERA DI AFFRANCAZIONE CANONE LIVELLARE -  
ANNO 1983 (esemplificativo di analoghi documenti reperibili presso  
l'archivio comunale)
- Allegato I : DECRETO COMMISSARIO LIQUIDAZIONE USI CIVICI DI TRIESTE IN  
DATA 26 GIUGNO 1941 PER IL COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE  
VERBALE DI CONSEGNA E DI AMMISSIONE IN POSSESSO DEL  
TERRENO IN LOC. LE ROTTE ALL'AZIENDA DI STATO PER LE  
FORESTE DEMANIALI IN DATA 6 APRILE 1966
- Allegato L : RIASSUNTO AD OPERA DEL COMMISSARIO DI TRIESTE SULLA  
PERIZIA TANDURA PER IL RIORDINAMENTO USI CIVICI DI  
CORDIGNANO (1946)

Allegato A : Perizia Demaniale Geom. Antonio Tandura

Nomina Commissariale (1939)

Relazione peritale con n. 9 allegati (1940)

Perizia suppletiva (1943)

Bando per il deposito degli atti istruttori (1944)

Bozza manoscritta del Decreto Commissariale (1946)



No. del Prot. 1337/39  
**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**  
 Direzione Generale dei Piani della Produzione

Divisione IV Sec. \_\_\_\_\_  
 Prot. N° 3039 Data 8/28  
 Risposta al f. del 18/8/39/XVII  
 Div. \_\_\_\_\_ Sec. \_\_\_\_\_ N° 1442=39 di \_\_\_\_\_  
 OGGETTO: FREGONA E CAPPELLA MAGGIORE - No. TRIESTE  
 mina incaricato.

Roma, 28 Agosto 1939-XVII.

Al R. Commissario Usi Civici

COMMISSARIO USI CIVICI - Trieste  
 Pervenuto il 29 AGO 1939 Anno LVIII E.F.  
 Allegati \_\_\_\_\_

Si consente la nomina del geom. Antonio Tandura ad istruttore-perito demaniale e delegato tecnico per i comuni di Fregona e Cappella Maggiore.

IL MINISTRO  
*[Signature]*

Pos. TV 1/28



**COMMISSARIO**  
 per la liquidazione degli usi civici  
**TRIESTE**  
 Via S. Nicolò N. 21

In carta libera ai sensi della  
 art. 40-Legge 16/6/1927 No. 1766

No. prot. 1507/39  
 Prot. Tv 1/28

IL R.COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI nella  
 VENEZIA GIULIA e nell'ALTO VENETO con sede in TRIESTE;

Poichè necessita proseguire la già iniziata istruttoria rispetto ai terreni esistenti nel Comune di Fregona ed è opportuno servirsi per tale prosecuzione nonchè per l'esecuzione delle operazioni prescritte dalla legge 16 giugno 1927 n.1766 di uno speciale incaricato;

Visto che ai sensi dell'art.39 della legge stessa è stato eseguito un deposito per le spese connesse con tali operazioni e con i giudizi, che durante lo svolgimento delle medesime venissero instaurati;

Vista l'autorizzazione impartita dal Superiore Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con nota 28 mese corrente n.3039;

Visti gli art.28 comma 4° di detta legge, 1 e 2 R.D.15 novembre 1925 n.2180;

Nomina il Signor Geom.Antonio Tandura in Pollina ad istruttore per il Comune di Fregona, affidando a lui nel contempo le funzioni di perito e delegato tecnico per la esecuzione delle operazioni necessarie al riordinamento degli usi civici nello stesso Comune.

Le operazioni da eseguirsi sono le seguenti:

- 1.) Rilevare esattamente la consistenza e la qualità di tutte le terre, al presente accatastate così al Comune in parola ed alle sue frazioni come a Consorzi o gruppi di utenti, ed esperire le indagini per accertare la loro provenienza;

2.) Rilevare gli usi (pascolo, legnatico, ecc.), che sulle terre stesse vengono tuttora o vennero solo in passato esercitati dalla popolazione, ed indicare in questo secondo caso i motivi, per i quali consimili usi sarebbero stati tolti o limitati;

3.) Accertare, mediante indagini al catasto, all'archivio comunale, agli archivi di Stato, se altre terre, gravate di usi civici, siano state in passato vendute, permutate o date in enfiteusi, ed in caso affermativo se le relative cessioni siano state regolarmente deliberate ed approvate;

4.) Accertare se esistano domini collettivi o comunioni con attuale apparente forma privata, nei quali sia da ravvisare la preesistenza di antiche terre comuni di uso civico, passate abusivamente in proprietà di particolari, oppure se esistano proprietà non più in comunione ma pervenute a privati attraverso abusive ed irregolari divisioni;

5.) Accertare l'esistenza di eventuali promiscuità di godimento di terre demaniali (terre di uso civico) fra il ripetuto Comune ed altri o fra le sue frazioni, rilevando la consistenza dei rispettivi terreni e degli usi promiscui, e presentare un progetto per lo scioglimento di tali promiscuità oppure formulare motivata proposta per la conservazione di esse, ove questa si presenti opportuna con riguardo ai bisogni dell'economia locale;

6.) Verificare le occupazioni avvenute sulle terre demaniali e frazionali sia arbitrariamente sia in seguito ad alienazioni o ripartizioni delle stesse non definitivamente approvate dall'Autorità tutoria prima dell'entrata in vigore del R.D.L. 22 maggio 1924 n.751, ed accertare l'eventuale concorso degli estremi tutti, dal legislatore richiesti,

perchè possa farai luogo alla legittimazione di dette occupazioni;

7.) Accertare l'esistenza di terreni di privata proprietà, sui quali venissero esercitati o vantati diritti di uso civico da parte della popolazione; precisare l'esatta consistenza di detti terreni; rilevare i nomi dei rispettivi proprietari e la specie e l'estensione degli usi; approntare, indi, motivato progetto per la liquidazione (affrancazione) dei medesimi;

8.) Compilare il piano di massima per l'assegnazione delle terre demaniali ad una delle due categorie di cui all'art.11 della legge 16 giugno 1927 n.1766;

9.) Provvedere alla quotizzazione dei complessi terrieri, che in base a tale piano di massima dovessero restare assegnati alla categoria dei fondi convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Si avverte che gli atti compiuti dall'incaricato non saranno validi senza l'approvazione del Commissario.

Il presente decreto verrà reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fregona per giorni trenta consecutivi.

Trieste, 30 agosto 1935/XVII

IL R.COMMISSARIO

Pervenuto:	
Giorni:	30.8.1935
Colla:	<i>D. S. S.</i>
Spedito:	<i>D. S. S.</i>

*[Firma]*

STUDIO DI GEOMETRA  
ANTONIO TANDURA  
TRIESTE, VIA FULVIO TESTI 8

No. del Prot. 1646/40

RIORDINAMENTO USI CIVICI  
IN COMUNE DI FREGONA

—————  
R E L A Z I O N E .  
=====

Pos. TV 1/28

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI FREGONA

---

ISTRUTTORIA SULLA CONSISTENZA E PROVENIENZA DEI BE-  
NI COMUNALI E SUGLI USI CIVICI DI FREGONA.

---

R E L A Z I O N E . =

---

INCARICO = Con foglio 1511 e con decreto 1507 in da-  
ta 30 agosto 1939 XVII l'Ill/mo Sig. Commissario per  
gli usi civici di Trieste nominava il sottoscritto  
ad istruttore, perito e delegato tecnico per il riordi-  
namento degli usi civici in Comune di Fregona.

SOPRALUOGO = PER l'assunzione di dati, notizie, ri-  
cerche di documenti relativamente all'istruttoria in  
oggetto lo scrivente si recava nei giorni 20 e 22 di  
cembre 1939 e 8 gennaio 1940 a Vittorio Veneto (Agenzia  
Imposte Dirette e Catasto) e nei giorni 2, 3, 4 e 5  
gennaio 1940 a Fregona.

NOTIZIE SOMMARIE SUL COMUNE DI FREGONA

Il Comune amm/vo di Fregona, della totale e-  
stensione di circa 37 Km<sup>2</sup> si estende con figura poli-  
gonale irregolare a sud del monte Cansiglio ed il  
capoluogo dista circa Km.7 da Vittorio Veneto.

E' formato da due frazioni (V.alleg. 1) e pre-  
cisamente:

FREGONA (capoluogo) corrispondente alla sezione C  
del nuovo catasto

OSIGO = corrispondente alle sez. A e B del nuovo  
catasto.

La Frazione di Fregona é sita a S.SO  
del Comune amministrativo; terreno collinoso alla  
media quota di m. 230 S.L.M. Misura una superficie  
di circa 9 Km<sup>2</sup> e confina a S.O e N.O con Serravalle  
di Vittorio Veneto, ad est con la frazione di Osigo  
e a sud con Cappella Maggiore. E' popolata da 2300  
abitanti su 503 famiglie ed il suo patrimonio zootecni  
co é rappresentato da circa 509 bovini, 17 equini e  
54 ovini e caprini.

La frazione di Osigo trovasi a N.E. del  
la frazione capoluogo. L'abitato é a circa 250 m. sul  
livello del mare. Terreno montuoso dell'estensione,  
= compresa la sez. A (Bosco Cansiglio) di Km<sup>2</sup> 28.  
Confina a nord con Farra d'Alpago (Belluno) ad est  
con Tambre d'Alpago (Belluno) e Caneva di Sacile (U  
dine) a sud con Sarmede e ad ovest con Fregona ca  
poluogo e Serravalle di Vittorio Veneto.  
E' popolata da 1463 abitanti su 247 famiglie e pos  
siede un patrimonio zootecnico di 392 bovini, 19  
equini e 34 ovini e caprini.

Complessivamente il Comune di Fregona conta

3763 abitanti con un patrimonio zootecnico di 901 bovini, 36 equini e 88 ovini e caprini.

La popolazione si dedica quasi esclusivamente all'agricoltura, taglio di boschi, segherie ed in piccola parte al commercio ed ai trasporti. Molti operai emigrano.

Le due frazioni non hanno mai tenuto un conto separato e da quando si é costituito il comune i redditi dei beni frazionali vanno a beneficio del bilancio comunale.

#### CONSISTENZA DEI BENI

##### A) NON SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI:

Come da elenco A (alleg. 2) si riferiscono a beni di uso pubblico e precisamente: porzioni di strada, pubblica discarica materiali, piazzola per deposito ghiaia per manutenzione stradale, monumento ai caduti, fontane pubbliche, cimiteri ed aree occupate dagli edifici scolastici nelle varie borgate e dal Municipio per complessivi ettari 1.17.42 nonché i beni pervenuti al Comune in seguito ad acquisti quali la cava di ghiaia, altra porzione di terreno per opere pubbliche e l'area sulla quale sorge la casa di abitazione del medico per complessive are 26.85 e, complessivamente per ettari 1.44.27

B) ALTRI BENI AMMINISTRATI DAL COMUNE:

Come da elenco B (alleg. n. 3) si riferiscono a due vasti appezzamenti di bosco denominati di Mezzomiglio e Valzalega, siti in sezione B(Osigo) e ad altre 18 minuscole particelle sparse sul territorio censuario di Fregona (Sez. C) alcune coltivate a prato o seminativo, altre incolte o sterili lungo torrenti o strade, talune parzialmente ed altre interamente occupate da privati.

Bosco di Mezzomiglio = E' situato al limite sud della Foresta demaniale del Consiglio ed é formato da nove particelle della complessiva superficie di ettari 24.00.63 (alleg. 1 e 3) ad una quota di circa 1000 m. S.L.M. = Vi vegetano piante di faggio, di carpino e di quercia e la rotazione del taglio avviene in un decennio.

Bosco Bare di Valzalega = Trovasi a due Km. circa a S.E. del precedente, a immediata vicinanza dell'appezzamento di bosco del Comune di Cappella Maggiore, nella zona sud del saliente orientale che il Censuario di Osigo forma incuneandosi fra i Comuni di Caneva e Sarmede in corrispondenza del vertice, estremo nord, del Comune di Cordignano. Misura una superficie di ettari 64.87.79 (alleg. 1 e 3) ed é formato da n. 10 particelle di terreno alla

quota media di circa 800 m. S.L.M.

Anche in questo complesso, nel quale vegetano es-  
senze forti, (faggio, carpino e quercia) il taglio  
delle piante si effettua con rotazione decennale,  
per lotti e secondo le direttive della R. Ammini-  
strazione Forestale.

La totale superficie delle terre in oggetto  
é di ettari 90.78.00

#### PROVENIENZA DEI BENI

Fin dal 1231 la regola di Fregona risultava  
in possesso di un vasto patrimonio montano e l'inven-  
tario in data 20 nov. 1909 accenna ad un documento,  
in originale, relativo al "Convegno eretto in Lucca  
" di Osigo dal notaio Odorico che si firmò ODORICUS  
" Sacrii Paladii coll'intervento di Rizzardo Signore  
" da Camino e di rappresentanti delle Ville di Frego-  
" na e Cordignano in data 18 aprile 1231. Questo titolo  
" si riferisce ad una riconfinazione ed assegnazione  
" dei fondi di antica proprietà di Fregona e di Cordigna-  
" no ma più propriamente fa prova del diritto di pasco-  
" <sup>sull'appartamento</sup> lo denominato "Le Rote" in Cansiglio, passato poi in  
" proprietà di Cappella Maggiore per effetto di divisio-  
" ne di beni patrimoniali."

Un altro documento accennato nell'inventario di  
cui sopra si riferirebbe a mobili e fondi dell'eredità

Salatini in data 28 febr. 1424 "poca parte dei  
"quali é ancora conservata al patrimonio comunale.  
" Il titolo di cui contro si riferisce specialmente  
"ad una parte soltanto dei beni incolti montani  
" passata poi in enfiteusi ai particolari."

Con suo atto di investitura in data 4 Maggio  
1641 la Repubblica Veneta assegnava alle Ville di  
Fregona, Usigo e Cappella = come da carta 894 vol II°  
fondo provveditori sopra beni comunali, R° Archivio  
di Stato Venezia = n. 37 appezzamenti di terreno in  
colto, boschivo sterile e roccioso per complessivi  
campi 1843 pari ad ettari 960 circa che si riduceva  
no ad ettari 753 in seguito a vendite avvenute nel  
l'anno 1650, approvate dal Magistrato Beni Inculti.  
Tale investitura ebbe parecchie riconferme, ultima  
delle quali nel maggio 1794 ed i beni così pervenuti  
vennero per molti anni goduti in condominio " a pa  
scolo et uso di pascolo etc" dalle Ville sopraccennate,  
costituenti la Gastaldia di Fregona.

L' I.R. Governo austriaco, nell'intento di  
promuovere il rimboschimento dei fondi ed il miglio  
ramento delle terre atte a coltura agraria, promulga  
va delle leggi con le quali autorizzava i Comuni a  
legittimare nei loro possessi mediante opportuni con  
tratti di compravendita i cittadini arbitrariamente

occupanti terre del demanio frazionale ed a riparti  
re gran parte dello stesso terreno, in enfiteusi  
perpetua fra i cittadini abitanti.

Il Comune di Fregona assegnò incarico nell'an  
no 1852 all'Ing. Dott. Domenico Fioretti il quale  
in un primo tempo rilevò le occupazioni arbitrarie  
ed in un secondo tempo redasse il progetto divisio  
nale dei beni del Comune che servì di base, per  
l'assegnazione in enfiteusi fra i comunisti, di  
circa 800 ettari di terreno.

Nel 1856 vennero stesi i verbali relativi  
alle occupazioni arbitrarie (V. alleg. 4); nel 1859  
si stipularono i contratti di vendita di cui i suac  
cennati verbali (alleg. 5) Tali atti vennero appro  
vati dell'I.R. Commissariato distrettuale di Ceneda  
con ordinanza 20 luglio 1859, n. 3388.

Successivamente e per gradi vennero divisi i  
beni di Fregona in "prese" che negli anni 1861, 1862  
1863 e 1864 passarono in enfiteusi ai cittadini abi  
tanti in seguito all'approvazione della Congregazione  
Provinciale di Treviso di cui il decreto 27 marzo 1861  
n. 1754 C.P. (V. alleg. n. 6 copia contratto di vendi  
ta enfiteotica n. 10). Altre cessioni in enfiteusi  
avvennero negli anni 1892 e 1896 regolarmente appro  
vate dall'Autorità Tutoria.

Come risulta dallo stralcio tratto dai registri Partite beni in enfiteusi (alleg. 7 ) risultano assegnati ai privati ettari 800.62.30 di terreno per cui il Comune riscuote il complessivo annuo canone di L. 8880,13 (V. copia ruolo di riscossione alleg. 8 )

Nel 1818 la Villa di Cappella Maggiore si staccò dalla Gastaldia di Fregona e si eresse a Comune autonomo. = Fregona conservò l'amministrazione dei beni fino a quando, con rogito 3210 del 4 luglio 1892 notaio Pasini, in seguito all'approvazione 14 IV, 1892 del progetto divisionale da parte della G.P.A non si procedé alla loro ripartizione fra i due enti. Vennero così assegnati a Cappella terreni in località Rotte e Valzalega per complessivi ettari 91.86.00. = Ed avendo il Comune di Fregona conseguito nella divisione una parte maggiore, si assunse l'obbligo di corrispondere a Cappella il canone di L. 550, somma che regolarmente, ogni anno, versa a quel Comune.

L'inventario in data 20 nov. 1909 nei riguardi del bosco di Mezzomiglio accenna ad un proclama del Podestà di Belluno = provveditore dei Boschi Marin Zorzi per la Repubblica Veneta = in data 23

gennaio 1661 nel quale si dichiara libero il pascolo detto di Mezzomiglio nei territori di Farra, di Pieve d'Alpago e di Serravalle sotto la quale ultima giurisdizione é compreso il Mezzomiglio di Fregona e si riconosce a favore di questo Comune il diritto di pascolo con 50 vacche nella foresta demaniale del Consiglio sopra un'estensione di ettari 309 circa.

Negli anni 1867, 1870 e 1871 si svolsero delle trattative tra Fregona ed il Demanio dello Stato nell'intento di affrancare l'Amministrazione Demaniale dalla servitù di pascolo sopraccennata, alle quali fece seguito in data 26 luglio 1886 n. 310/6555 atti Notaio Tessari di Treviso il regolare contratto di affranco, per cui, a tacitazione di ogni suo diritto di pascolo si assegnava in proprietà al Comune di Fregona una porzione del Bosco di Mezzomiglio per ettari 84.73.10 96.67.90

#### VECCHIO CATASTO

Il Comune di Fregona era, all'impianto, intestato nei libri catastali del Censuario di OSIGO per le seguenti partite:

P. 68 " COMUNE DI FREGONA PER LA FRAZIONE DI FREGONA ED ERARIO CIVILE I.R. RAMO BOSCHI PRESSO LA R. INTENDENZA DI FINANZA DI TREVISO"

pascoli ai mappali 19 e 1136 (Bosco Cansiglio)  
per complessivi ettari 38.19.90

In seguito a Divisione Pasini 4 luglio 1892  
l'intera partita passò al Comune di Cappella Maggiore P. 706

P. 63 intestata al "COMUNE DI FREGONA"  
Boschi, pascoli, incolti e sterili per complessivi  
ettari 757.15.30

P. 70 intestata "COMUNE DI FREGONA PER LA FRAZIONE  
DI OSIGO ED ERARIO CIVILE I.R. RAMO BOSCHI E PER  
ESSO L'I.R. INTENDENZA DI FINANZA DI TREVISO"

pascoli, prati e boschi cedui per ettari 309.02.80  
Con petizione 121 del 30 ottobre 1896 e contratto di  
affranco 26 luglio 1886 n. 310/6555 Tessari passavano  
in assoluta proprietà di Fregona per la Frazione  
di Osigo P. 407 ettari 84.73.10 e la rimanenza  
al Demanio Nazionale P. 591. = Dalla partita 407  
in seguito a divisione Pasini di cui sopra, sono stati  
escorporati ettari 53.66.10 ed allibrati al Comune  
di Cappella Maggiore P. 704

Censuario di Fregona

P. 149 " COMUNE DI FREGONA "

per pascoli, boschi ed incolti per ett. 92.77.70

RIASSUMENDO: il Comune di Fregona ebbe:

in cens. di Osigo P. 68	ettari	38.19.90
id id L. 63	id	757.15.30
id id P. 70/407	id	84.73.10
id Fregona P. 149	id	<u>92.77.70</u>

In totale ettari 972.86.00

Fece consegna al Comune di Cappella di

ettari 38.19.90 più 53.66.10 = ett. 91.86.00

ed assegnò in enfiteusi e legittimò

agli usurpatori (complesse 480 dit

te)

ett. 800.62.30

892.48.30

ed avrebbe dovuto rimanere, all'impianto del nuo

vo catasto con ettari

Et.

80.37.70

invece, come da elenchi B e C sono stati

riconosciuti ed intestati al Comune di Fregona,

escludendo le aree di poca entità, di uso pubblico,

( 90.78.00 più 1.85.30 ) ettari 92.63.30, con un au

mento di circa 12 ettari, dovuto, probabilmente, ad

una più esatta delimitazione dei torrenti e ad un

più accurato, rilevamento delle terre.

NUOVO CATASTO = ACQUISTI = VENDITE

Dall'entrata in vigore del nuovo catasto

non sono avvenute variazioni importanti al complesso

terriero allibrato al Comune di Fregona.

Sono state acquistate dalla ditta Rosada due particelle di compless. ett. 0.17.91 e sfruttate a cava di ghiaia per la manutenzione delle strade comunali (contr. 30 nov. 1905 Not. Segati) e dalla Ditta Pasqualini con contr. 21/3/34 Not. Todesco quattro particelle per compless.ett. 0.01.80 per opere di pubblica utilità.

Come da elenco C (alleg. 9 ) sono state alienate 18 particelle: acquirenti dodici ditte per complessivi ett. 1.85.30. Le vendite hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della legge sugli usi civici 16 VI 1927 n. 1766 e si ritiene sieno state preventivamente autorizzate ed approvate dalla G.P.A di Treviso poiché altrimenti, l'Amministrazione, trattandosi della conservazione del nuovo catasto, non avrebbe fatto luogo alla voltura. Ricerche degli atti presso l'Archivio catastale di Vittorio ai fini di rintracciare i dati di esecutorietà della G.P.A sono riuscite vane essendo stati distrutti durante l'invasione austriaca 1917 / 1918

ESERCIZIO DI USI CIVICI DA PARTE DELLA POPOLAZIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO COMUNALE.

Anticamente, come d'altra parte lo prova l'at

to di investitura della Repubblica Veneta, le tre regole di Cappella, Fregona e Osigo utilizzavano in comunione i beni in oggetto, sia per il pascolo che per il legnatico.= Non si conosce in quale epoca e per quale motivo tali diritti sieno stati soppressi dalla Gastaldia di Fregona. E' certo, però, che verso il 1850 il patrimonio boschivo era interamente distrutto motivo per cui l'I.R.Governo austriaco autorizzò la vendita dei beni illegalmente occupati e la dazione in enfiteusi delle terre ai cittadini abitanti con carico di provvedere al rimboschimento entro un quinquennio dalla data del contratto, in ragione di una pianticella ogni m. 1.50<sup>di distanza</sup> mediante semina, piantagione o propaginazione di arbusti di carpino, quercia, faggio ecc.

Il bosco di Mezzomiglio viene concesso per il taglio in ragione di due o tre lotti all'anno secondo le istruzioni dell'Amministrazione forestale a mezzo asta al pubblico incanto al miglior offerente. Medio reddito lordo annuale L. 2000.=

Il Bosco Bare di Valzalega viene sfruttato in maniera analoga. Reddito medio annuale L. 7000.=

E' fatto obbligo agli aggiudicatari del taglio di quest'ultimo di non asportare la ramaglia sottile

la quale va annualmente distribuita fra le famiglie povere (una trentina) del Comune. = Data la difficoltà dei trasporti, la legna, nella maggior parte dei casi, viene carbonizzata sul posto.

#### PROMISCUITA' DI GODIMENTO BENI D'USO CIVICO.

Il Comune di Fregona amministra, nell'interesse collettivo delle due frazioni di Fregona e di OSIGO i beni del demanio frazionale e poiché tanto il bosco di Mezzomiglio che quello di Bare di Valzalega formano delle unità forestali che per le rispettive posizioni, ubicazioni ed accessi male si prestano a frazionamenti tanto più in quanto verrebbero menomate = specie il bosco Valzalega = nelle loro possibilità di sfruttamento e gravate di maggiori oneri per sorveglianza, si ritiene indispensabile mantenere l'attuale forma di amministrazione, evitando di far luogo allo scioglimento del condominio.

Da informazioni assunte non risulta esistano altre promiscuità di godimento diritti civili su beni Comunali o privati tra frazione e frazione del Comune di Fregona né fra queste e quelle dei comuni vicini.

#### TRASFERIMENTI IRREGOLARI DI BENI DEMANIALI

Per informazioni assunte presso persone degne

di fedee per un esame compiuto alle partite catasta-  
li ed ai nomi dei possessori di cui il libro matri-  
cola, può assicurare, lo scrivente, che non esistono  
in Comune di Fregona domini collettivi né intestazio-  
ni di gruppi di ditte che rappresentino la preesi-  
stenza sotto un'apparente forma privata, di antiche  
terre comuni di uso civico passate abusivamente in  
proprietà di particolari.

E' risultato altresì che non esistono proprie-  
tà private non più in comunione pervenute ai cittadi-  
ni abitanti in seguito ad abusive od irregolari divi-  
sioni o dazioni in enfiteusi.

#### DIRITTI CIVICI SU TERRENI DI PRIVATA PROPRIETA'


Da indagini svolte risulta che non esistono né  
vengono esercitati diritti civici di pascolo, legnatico  
o d'altra natura su beni di privata proprietà.

#### PIANO DI MASSIMA DI RIPARTIZIONE DELLE TERRE

I terreni del Demanio di Fregona per la loro po-  
sizione, altimetria, ubicazione e qualità non sono  
trasformabili a coltura agraria.

Trieste 15 novembre 1940 <sup>XIX</sup>

*Il Cavaliere*



No. del Prot. 1646/40PROVINCIA DI TREVISOCOMUNE DI FREGONA

ELENCO A) = BENI DI USO PUBBLICO E PATRIMONIALI

In Comune Amm/vo di Fregona intestati al

COMUNE DI FREGONA = Partita 573=

I°) D'uso pubblico

Sez.C VI	122	seminativo di ett.	0.02.22	ai Piai, Via Breda pubblica ca discarica
" "	1000	id	id	1.60 area pubblica a Mezzavilla
" IX	157	prato	id	5.48 piazzola deposito ghiaia manutenz. strade com/li fra strada Fratte e torr. Caron
" "	20	incolto prod.	id	2.13 alle Fratte dei Gobbi = stra da d'accesso torr. Caron
" VI	C	monumento ai Caduti		5.80
" "	B	fontana pubblica		20
" "	1048	ex fabbr.rur.		20 ora area pubbl.a Mezzavilla
" VIII	C	fontana pubbl.		2.20
" "	D	Cimitero		25.39
Sez.B XII	B	Cimitero		14.20
" C VI	563	Municipio		33.06 a Mezzavilla
" "	635	Scuole		4.80 id
" "	3	id		2.95 a Sonago
" VIII	330	id		11.79 a Fregona
" B <sup>XIV</sup> VIII	111	id		<u>5.40</u> a Osigo

TOTALE ESTENSIONE BENI D'U.P. Ea. 1.17.42

./. ./. ./.  
=====

II° Pervenuti al Comune mediante atti vari

Sez. C VI 473	sem. arb.	mq. 398	Cava di ghiaia e sab
			bia in colle fra stra
496	Incolto st.	" 1393	da di Osigo e demania
			le del Cansiglio= ac
			quisto dalla ditta RO
			SADA 30 nov. 1905 3230
			/3228 atti Segati
" "	745 Casa d'abit.	430	a Mezzavilla acquisto
			De Mori 18 ag. 1876
" "	746 del medico	284	rogiti not. Todesco
	ed orto annes		Vittorio Veneto
	so		

e intestati alla partita 3889

Comune di Fregona proprietario

e De Pasqualin Francesco fu Pie

tro usufrutt. in parte

Sez C. VI 572a	prato arb.	25	Acquistato da Pasquali
			ni Angela=Ada rog. 21
572b	id id	30	marzo 1934 n. 2366 no
			taio Todesco = Vitto
573a	sem. arbor.	30	rio Veneto = reg. 15 V
			1934 al n. 828 vol 88
573b	id id	95	
	TOTALE ETTARI	0.26.85	

RIASSUMENDO:

Beni d'uso pubblico ettari 1.17.42

Beni pervenuti con atti va  
ri ettari 0.26.85

TOTALE ETT. 1.44.27

Vericato 15 nov. 1940 XIX

*Stauder*

PROVINCIA DI TREVISOCOMUNE DI FREGONA

ELENCO B) = ALTRI BENI AMMINISTRATI DAL COMUNE

In Comune Amm/vo di Fregona, intestati al

COMUNE DI FREGONA = Partita 573

Sez. B II°	41	pascolo di ett.	2.29.11	} Situato al limite sud del la foresta demaniale del Cansiglio, in parte bosco ed in parte pascolo, deno- minato bosco a Mezzomiglio di complessivi ettari Ett. 24.00.63 (V.alleg.1 )
	43	id "	3.51.34	
III°	86	id "	87.22	
	89	id "	16.52	
	90	fabbr. rur. "	34	
	91	pascolo "	48.71	
	92	id "	70.00	
	93	Incolto prod. "	15.85.95	
	138	sterile	11.44	

X°	8	bosco ceduo ett.	17.00.97	} Bosco ceduo denominato Bare di Valzalega di complessivi ettari Ett. 64.87.79 (V.alleg.1 )
	9	id id "	4.05.62	
	12	id id "	10.13.59	
	13	id id "	9.33.21	
	14	Incolto prod. "	15.87	
	15	bosco ceduo "	15.14.09	
	19	id id "	5.12.83	
	20	id id "	3.80.41	
	24	Inc. produtt. "	8.62	
	26	pascolo "	2.58	
a riportare ettari			88.88.42	

	riporto ett.	88.88.42		
Sez. B XII	300 bosco ceduo ett.	17.60	Crep Montesella in parte occupato	
" C I	119 incolto sterile	31.51	Le Grave libero	
	165 id id	26.40	id id	
	166 id id	1.64	id id	
	167 id id	10.56	id id	
II°	37 id id	7.16	id id	
	264 incolto produtt.	7.73	Confl. Caron Drioviz za = libero	
V°	138 pascolo	1.34	Sopra Ciser fra due strade = libero	
	202 incolto sterile	42	Origine Ruio Ciser	
	261 prato	90	a Sonogo = occup.	
VI°	442 semin. arborato	1.57	Case Mattiot = occup.	
	998 prato	6.00	Costelletta cava di ghiaia ora abband.	
	999 id arborato	3.87	ora occupata	
	637 semin. arbor.	90	Residuo vendita Co_ stacurta e Da Re	
VII°	399 pascolo	54	relitto stradale a Colors = occupato	
	82 id	17.50	a N. di Breda = libe ro	
	418 id	14.60	id id id	
	425 id	39.34	id id id	
TOTALE ETTARI		90.78.00		

Trinito 15 nov. 1940 XIX

*Tandura*

PRELIMINARE DI CONTRATTO DI ALIENAZIONE BENI D'USURPO

C O P I A

n. 43

COMUNE DI FREGONA

Questo giorno 26 febbraio 1856, eseguitosi in dipendenza alla Commissariale Ord. n. 3810 13 sett. 1852 il rilievo dei fondi comunali usurpati ed in attuale possesso dei privati, l'ingegnere civile Domenico Fioretti all'uopo incaricato ha pure riconosciuto che al compendio di questi appartiene anche il tratto di fondo denominato Col di Nogal delineato nel tipo estratto di mappa dal Comune censuario di Fregona al n. 47 di pertiche metriche 0.14.

Fondo che senza titolo legittimo é detenuto dalla Ditta Nadal Domenica di Paolo ved. Philippon;

Occorrendo ad esaurimento del mandato di sistemare la pendenza e di rivendicare al Comune la sua proprietà, l'ingegnere suddetto ha convenuto la ditta posseditrice presso l'ufficio Comunale, ed in corso della Deputazione Amministrativa ha fatto alla stessa osservare che il predetto fondo benché in di lei proprietà pure appartiene alla proprietà del Comune.

La Ditta posseditrice qui presente dichiara senza alcuna eccezione di riconoscere sopra il fondo sud

descritto l'assoluta e libera proprietà del Comune  
quand'anche da essa per lungo periodo di tempo, ma  
senza titolo legale posseduto; e solo dimanda che  
avendo in buona fede eseguiti sul fondo stesso dei  
miglioramenti pei quali non accampa pretese di sorta  
le sia concesso il detto fondo in vendita assoluta,  
obbligandosi di pagare a titolo del capitale conve-  
nuto la somma di Aus.L. 7 (sette) e di assogettarsi  
anche al caso all'escussione fiscale a senso della  
sovrana patente 18 aprile 1816 e ferma l'osservanza  
rigorosa delle leggi forestali, in quanto queste pos-  
sano essere operative.

La Deputazione Comunale e l'Ingegnere, agenti  
nell'interesse del Comune accettano la fatta dichia-  
razione che rimane obbligatoria per la Ditta e quanto  
al Comune si riservano di provocare la Superiore  
approvazione.


Letto, confermato e sottoscritto alla presenza  
di due testimoni/

Segno di croce di Nadal Domenica di Paolo

Li deputati F° Barzotto

f° D. Fioretti ing. Carlo

P.C.C.



Trieste 15 nov. 1940 XIX

No. del Prot. 1646/40C O P I An. 43 PROVINCIA DI TREVISO DISTRETTO DI CENEDACOMUNE DI FREGONA

Questo giorno 31 dicembre 1859.

CONTRATTO DI ASSOLUTA ALIENAZIONE

Il Comune di Fregona in vigore dei propri originari titoli rilasciati dall'Antica Veneta Repubblica, avea fino da remota epoca il dominio utile di tutti i beni comunali colti ed incolti compresi nelli Comuni censuarii di Fregona ed Osigo. Il Dominio diretto spettava però esclusivamente a quella cessata Repubblica ed indi a S.M. l'Augustissimo (!) nostro Imperatore. Questo diritto dominio per tratto di particolare bontà, colla sovrana patente 16 apr. 1839, passava, pel maggiore incremento dell'agricoltura e pel bene sempre maggiore dei popoli nei rispettivi Comuni colla piena facoltà, premesse le pratiche necessarie, di poterli anche alienare, cosicché sino d'allora seguiva la consolidazione dell'utile col diretto dominio.

Veduto dalla Deputazione Comunale che vari comunisti avevano sotto varie epoche occupati abusivamente taluni di questi beni in gran parte da essi ridotti anche a coltivazione, coll'assenso Superio

re incaricava l'ingegnere Fioretti dott. Domenico ai rilievi e stima dei detti beni usurpati Compiuto regolarmente questo lavoro otteneva da tutti gli abusivi occupatori l'approvazione della compilata stima e convennero all'acquisto del rispettivo usurpo, come emerge dalle convenzioni stipulate e sistenti nell'ufficio della Deputazione e pel prezzo in esse conchiuso. Questo elaborato, in esito a delegatizio decreto 21 maggio 1859 n. 7706=193, l'I.R. Commissariato distrettuale di Ceneda con riverita ordinanza 20 luglio p.p. n. 3388lo approvava ed autorizzava la stipulazione dei relativi contratti di vendita.

All'appoggio, quindi di questa superiore autorizzazione li sottoscritti deputati Barzotto Luigi, Conti Francesco e Dalle Coste Domenico con l'assistenza del segretario Comunale Nicolò Breda facendo per essi e successori coll'atto presente che viene eretto in tre originali uno dei quali dovrà sempre rimanere negli atti della Deputazione, l'altro negli atti censuari ed il terzo verrà consegnato all'acquirente, vendono e danno in piena ed assoluta proprietà alla Sig/ra Nadal Domenica di Paolo ved. Filippon che per essa, eredi e successori compra, accetta e si obbliga come in appresso, i seguenti

beni di ragione del Comune di Fregona situati e descritti nella presente tabella:

Comune censuario: Fregona

Denomin. del fondo= Col de Nogal

N. di mappa = =

Quantità = pertiche 0.14

Rendita censuaria L. =

Numero del Tipo 47

I°) Questi beni vengono venduti pel prezzo convenuto con l'acquirente mediante la convenzione con esso stipulata il 26 febr. 1856 n. 43 di Aus. L. 7.00 pari a fiorini 2.45 diconsi fiorini due e soldi quarantacinque.

Questo valore capitale dovrà essere pagato dall'acquirente e versato in cassa comunale in eguali rate nelli mesi di gennaio Margo, Maggio e Luglio 1860, senza corresponsione d'interesse. Ogni rata dovrà essere pagata in moneta sonante a tariffa. Per questo segnato e convenuto prezzo tanto ~~per~~ li deputati facenti per il Comune quanto l'acquirente rinunziano espressamente a qualunque diritto per titolo di lesione e ciò per tutti gli effetti contemplati dal paragr. 1060 del Codice Civile. Mancando a qual si sia rata nel giorno preciso della scadenza l'acquirente sarà assoggettata agli atti fiscali a senso della sovrana

patente 18 aprile 1816.

2°) Li predetti deputati vendono li sopra descritti beni nello stato e grado in cui si trovano attualmente e tali quali furono goduti dalla Comune sino dalla loro origine con ogni ragione azione e diritto che competevano alla predetta comune senza alcun obbligo di garanzia sulla derivazione<sup>a</sup> proprietà ritenendo quella che si ha sopraesposta però scevri da aggravii non essendo stati contemplati nella surriferita stima e molto meno risponderà la Comune sulla qualità di coltura e sulla quantità, stanteché i beni sono quegli stessi che si veggono segnati nel tipo dedotto dalla nuova mappa, che é quanto a dire a corpo e non a misura, avvertendo che dovranno dal nuovo acquirente essere rispettate quelle servitù di passaggio che attualmente esistono sempre che questo passaggio che per avventura venisse da taluno esercitato non risulti abusivo ma poggi ad un titolo o ad una consuetudine imperturbata da oltre a quarant'anni. Ogni altra servitù di qui fossero affetti i beni alienati passerà nel nuovo acquirente giusta l'art. 3 della Governativa notificazione I luglio 1830 n. 16401=3738

3°) Verificata la regolare consegna di questi beni all'acquirente che risulterà da un verbale da astendersi dall'ing. dott. Fioretti o da un suo delegato

in concorso dell'acquirente e di due testimoni, la Comune sarà sciolta da qual si sia responsabilità in ogni rapporto. Con quest'atto di consegna saranno anche identificati i reali confini di ogni singolo appezzamento, e perciò nessun ulteriore reclamo potrà essere emesso dall'acquirente.

4°) Il godimento degli alienati beni a favore dell'acquirente decorrerà dal giorno della consegna e dalla stessa epoca avrà principio a carico della nuova acquirente il pagamento di tutte le pubbliche imposte niuna eccettuata, sotto qualsiasi denominazione conosciuta e non conosciuta. A questo scopo la deputazione farà eseguire entro il termine di otto giorni decorribili dal giorno della stipulazione di quest'atto a carico dell'acquirente i necessari trasporti degli alienati beni sul nuovo estimo stabile alla Ditta della nuova acquirente e scaricando il Comune di quella rendita già stabilita dall'ingegnere ed esposta per ogni appezzamento nella sopra segnata tabella. Questi trasporti si eseguiranno colla scorta di quest'atto e del tipo al cui oggetto le Parti si autorizzano reciprocamente. Sino all'intera estinzione di tutte le convenute rate del prezzo sopra esposto dovrà l'acquirente dimostrare il verificato pagamento di tutte le rate di imposta scadute, rendendo

ostensibili alla deputazione le relative quietanze non più tardi di giorni otto dopo la scadenza.

5°) A cauzione di tutte le rate da pagarsi sino alla totale loro estinzione potranno li deputati far eseguire sopra i fondi alienati la regolare iscrizione all'I.R. Ufficio delle Ipoteche venendo a tale oggetto coll'atto presente autorizzati dall'acquirente.

6°) Tutte le spese, niuna eccettuata, inerenti e conseguenti a quest'atto di bolli, scritturazioni trasporti d'estimo tasse di commisurazione, iscrizioni ipotecarie ed ogni altra che occorresse saranno ad esclusivo carico dell'acquirente. A tale oggetto all'atto della stipulazione di quest'atto l'acquirente dovrà depositare la somma di fiorini 2.60 di cui sarà reso esatto conto delle sostenute spese pei necessari successivi congruagli tanto in più che in meno.

7°) Bene edotte le parti del tenore di quest'atto lo approvano in ogni sua parte premettendo la più esatta osservanza degli obblighi assunti e lo confermano per esse eredi e successori colle rispettive firme alla vista di due testimoni

Firma dell'acquirente X croce fatta da Nadal  
Domenica di Paolo illetterata.

li deputati Barzotto

De Conti

Dalle Coste

Testimonj Da Re Antonio

Costacurca Matteo

L'Imposta di soldi 5 e 1/2 commisurata d'ufficio  
é stata soddisfatta all'art. 215 del Reg. percezioni  
questo giorno 18 febr. 1860.

l'I.R. Commisuratore

(illeggibile)

Il Ricevitore

V. Bertoja

Faini

P.C.C.

*Staudura*

*Corinto 15 nov. 1940 XIX*

C O P I A

N. 10

PRESA X/1

CONTRATTO DI VENDITA ENFITEOTICA

del fondo Comunale di FREGONA denominato "Le Palette"  
acquistato dal Sig. Frare Antonio di Nicolò

REGNO LOMBARDO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DISTRETTO DI CENEDA

COMUNE DI FREGONA

Contratto di vendita enfiteotica.

Questo giorno 31 dicembre 1861.

La Deputazione all'Amministrazione comunale di Fregona debitamente autorizzata dal decreto della Congregazione Provinciale di Treviso in data 27 marzo 1861 n. 1754 C.P. composto delli sig. deputati SCARABEL ANGELO, DORO BORTOLO e De CONTI FRANCESCO facenti per nome ed interesse del Comune di Fregona e coll'assistenza del segr. Com/le NICOLO BREDA in relazione alla delibera seguita alla pubblica asta tenuta innanzi alla deputazione comunale suddetta come da processo verbale 12 marzo p.p. concede in enfiteusi alla Ditta FRARE ANTONIO DI NICOLO' domiciliata

in.....che per sé e successori suoi a titolo di enfiteusi accetta il dominio utile del fondo comunale appiedi descritto ed alle condizioni seguenti:

I°) Il fondo viene dato ed accettato nello stato in cui attualmente si trova, con ogni pertinenza, accesso servitù attiva e passiva, diritti e pesi inerenti come meglio risulta dalla perizia dell'ing. dott.

FIGLIETTI in data 20 ott. 1859 la quale unita al contratto presente formerà parte integrante di esso e servirà di base sia onde specificare lo stato e valore dell'immobile sia per fare il computo degli eventuali miglioramenti o peggioramenti; sia per giudicare dell'eseguimento dei lavori che verranno pattuiti nel contratto.

II°) In corrispettivo di tale concessione il Livellario contribuirà al Comune di Fregona l'annuo canone di fr. 1.40 (diconsi fiorini uno e soldi quaranta) giusta la delibera all'asta in due eguali rate, la prima entro il mese di agosto e l'altra entro quello di novembre di ogni anno in moneta d'oro o d'argento a corso di tariffa e nella cassa dell'esattore Com/le di Fregona, sotto comminatoria in caso di morosità di essere eseguito colle norme della sovrana patente 18 Apr. 1816 e successive normali, tanto nel dominio utile del fondo che in ogni altro avere mobile ed

immobile

III°) Tale annua contribuzione dovrà sempre essere pagata per intero, assumendo il livellario a proprio carico tutti gli infortuni ordinari e straordinari preveduti e non preveduti con espressa rinuncia al diritto di remissione del canone e coll'obbligo inoltre di pagare con tutta puntualità le pubbliche imposte erariali e comunali cadenti e che cadranno sul fondo nonché le altre che colpiscono la rendita e la percezione dei canoni annui.

IV°) Nel caso di difettato pagamento del canone oltre un anno per cui é garanzia il deposito, il Comune avrà diritto alla rescindibilità del contratto e perciò basterà semplice diffida senza bisogno di ricorrere ad atti giudiziari e senza diritto all'acquirente di pretendere alcun compenso per miglioramento del fondo.

V°) La tassa camerale però sull'imposta dei tagli sia dell'8 % quale é oggi, sia in quella qualunque altra misura ~~misura~~ a cui potesse essere portata per sovrana sanzione, sarà sempre pagata dal Comune.

VI°) Il fondo acquistato e venduto rispettivamente, sarà quello compreso tra i confini che verranno descritti nel presente contratto.

VII°) Il possesso di diritto che di fatto si intende

trasfuso nell'utilista dal giorno della seguita competente approvazione della delibera; sarà quindi sue dovere entro due mesi dalla data del presente contratto di far intestare il fondo alla propria ditta colla marca di Livellario al Comune di Fregona ed in caso di mancanza sarà decaduto dal contratto immediatamente non potendosi oltrepassare il termine legale pel trasporto. All'atto della celebrazione del presente contratto dovrà l'Enfiteuta pagare al Comune deliberante un'annata di canone a titolo di adeale perpetua ed a garanzia degli obblighi assunti.

VII°) L'acquirente resta obbligato di rispettare e mantenere la necessaria servitù di passaggio lasciandola esercitare senza poter accampare diritti di opposizione.

IX°) Sarà obbligo dell'acquirente di conservare in buona coltivazione il fondo acquistato del quale potrà disporre a di lui beneplacito salvo le condizioni del presente contratto.

X°) In tutti i lotti soggetti a regime forestale sono proibiti il dissodamento del terreno, la estirpazione dei prodotti legnosi, anche d'infima qualità e per qualunque titolo, lo spargimento di concimi la costruzione di case, capanne e simili.

XI°) Questi lotti devono essere conservati sempre in

natura di bosco, migliorandoli e non deteriorandoli, ma ogni miglioramento deve essere fatto esclusivamente nel senso di promuovere la produzione legnosa dichiarandosi dannoso ogni miglioramento fatto, che a parere degli uffici forestali riuscisse in senso diverso, quandanche avesse per conseguenza un aumento nelle rendite.

XII°) Analogamente alle .....dovere di intraprendere e condurre a termine nel periodo di tempo prefinito le operazioni prescritte nello stato di consegna assoggettandosi espressamente riguardo a detti fondi coltivati a bosco, a tutte le discipline pei boschi dei Comuni che sono in vigore oggidì o che fossero emanate in appresso, e così pure a tutte le prescrizioni cui l'Amministrazione Forestale fosse per stabilire sul sistema di utilizzazione dei prodotti principali ed accessori dei boschi comunali locati a perpetuità sul modo e sul tempo dei tagli ed altri oggetti inerenti.

XIII°) Tutti i lotti o parte del lotto che venissero dichiarati soggetti a speciali misure di polizia Forestale, perché sovrastanti a strade, fiumi, torrenti e caseggiati e quindi improntati del carattere di Bosco Tenso (cioè riservato per riguardi di sicurezza pubblica) dovranno essere trattati secondo le esigenze

di questo carattere. Per conseguenza nessun taglio e nessuna utilizzazione di prodotti accessori vi potranno essere fatti senza espressa autorizzazione dell'amministrazione forestale di concerto coi R.Uffici delle pubbliche costruzioni.

XIV°) Per tutte quelle contravvenzioni all'articolo precedente le quali non portassero una sanzione penale secondo le leggi forestali o non fossero giudicate dall'Autorità Forestale di tale gravità da punirsi colla rescissione del contratto, il conduttore utilista subirà una multa a favore del Comune di Fior. 2 fino a Fior. 10 a giudizio dell'I.R. Delegazione Provinciale o dell'Ispettorato Generale dei Boschi, sopra proposta della Deputazione Comunale e della I.R. Ispezione Forestale e sarà inoltre tenuto all'adempimento degli obblighi pattuiti, al ripristino degli enti malvessati ed al risarcimento dei danni se fosse il caso.

XV°) Nei lotti boschivi nei quali l'Amm/ne forestale accondiscendesse di mantenere perenne lo sfalcio dell'erba tale sfalcio non potrà essere praticato né saltuariamente né per una estensione che superi l'altra parte di area occupata dalla vegetazione legnosa. In caso diverso, il diritto di raccogliere erba e far fieno sarà escluso da tutto il lotto fi

no a tanto che il Conduttore non abbia realmente im-  
boschito almeno la metà della superficie complessiva  
del lotto medesimo.

XVI°) Entro cinque anni dall'epoca del trasferimento  
del lotto alla Ditta del Conduttore perpetuo sui ca-  
tasti censuari, il Conduttore avrà obbligo di compiere  
la popolazione boschiva nel proprio lotto, quando  
questo sia soggetto al regime forestale, cosiché  
ad ogni m.1,50 di distanza esista una pianticella.  
Questa completazione sarà fatta mediante semina,  
quanto mediante piantagione di pianticelle boschive  
ed anche mediante propaginazione

Le essenze da preferirsi saranno il carpino nero  
la quercia, il faggio ecc.ecc. secondo le località,  
libero essendo del resto al Conduttore di chiedere  
le necessarie istruzioni e gli opportuni consigli  
alla R. Ispezione Forestale o dal G. Boschi.

XVII°) Avvenendo il caso di vendita o di passaggio  
del dominio utile per qualsiasi titolo in più persone  
si intenderanno le stesse solidariamente cioè una  
per tutte e tutte per ciascuna obbligate tanto al pa-  
gamento del canone quanto alla piena esecuzione  
degli altri patti convenuti.

All'effetto, poi che gli altri trapassi di  
proprietà sieno resi noti al direttario Comune, sarà

obbligo dell'utilista o suoi aventi causa entro due mesi dall'avvenuto cambiamento di ottenere al censo la relativa voltura, e di presentare al Comune il corrispondente certificato assieme alla copia del titolo che la ha occasionata, ed in caso non lo avesse fatto, sarà facoltativo alla parte direttaria di far essa eseguire tale operazione e procurarsi tutti i documenti e di farsi rifondere dal livellario di ogni spesa incontrata.

In ogni caso poi resta dichiarato che la divisione del lotto o lotti e la loro suddivisione non sussistano che nei rapporti interni e civili fra il Comune ed i Conduttori ed in quelli dei conduttori fra loro; ma la R. Amministrazione Forestale nei rapporti di Selvi=Coltura non conosce divisioni né suddivisioni e tratta i boschi secondo l'unità del loro complesso economico senza vigor di sorta alle convenute divisioni e suddivisioni.

XVIII°) Avvenendo il caso straordinario che il Comune si determini dietro riportata tutoria Superiore approvazione alla vendita del dominio diretto a lui spettante, si intenderà obbligato al patto di prelazione; dovrà cioè preferire il Livellario, il quale avrà diritto di decidersi ad accettare o non accettare la offerta entro un mese dalla partecipazione della diffi

da da farsi anche a mezzo del Cursore Comunale.

XIX°) Non potrà l'acquirente utilista né subaffittare né disporre altrimenti dell'utile dominio vendutogli se non a favore di un comunista di Fregona, ritenuto che ciò succedendo, dovrà d'egli immediatamente darvi regolare denuncia alla Deputazione Comunale, ritenuto che la mancanza di detta denuncia e relativa approvazione deputatizia porterà l'inefficacia del contratto.

XX°) Verificandosi il caso che il Comune per inosservanza dei patti da parte dell'utilista sia indotto a far valere la caducità del contratto, farà istanza alla propria Autorità tutoria Amministrativa, onde, riconosciuto anche a mezzo di perizia = ove occorresse = il fatto delle contravvenzioni, e stabilito l'importo dei debiti e delle rifusioni dall'utilista dovute, riportare autorizzazione e mettere nuovamente all'asta l'utile dominio del fondo che viene ritolto

XXI°) Per ultimo si dichiara che il Comune nulla garantisce dopo la firma del presente contratto.

XXII°) Le spese tutte del contratto, compresi i bolli, copie da darsi alla deputazione e volture d'estimostaranno ad esclusivo carico dell'acquirente.

XXIII°) Tutti i premessi articoli sono uniti ed indivisibili e formano un contratto complessivo e senza parti.

Tanto resta fra le Parti convenuto.

Firma dell'acquirente = f° FRARE ANTONIO

Li Deputati = F° Scarabel, Doro, De Conti

Li testimoni F° Da Re Antonio = Rossi Agostino

IL SEGRETARIO

f° Breda

---

DESCRIZIONE

del fondo allivellato alla DITTA

FRARE ANTONIO DI NICOLO'

Lotto X mapp.	2479h	pert.	1.06	rend.L.	0.20	pascolo	Canone
denominato	2496f		13.64		= =	ghiaia nuda	complessi
" LE PALLETTE"	3283g		2.97		0.56	pascolo	vo fio=
	64a		25.07		2.51	pascolo	rini 1,40

CONFINI:

Mattina = Brescacin Leonardo fu Domenico

Mezzogiorno = Fiorot Daniele fu Giovanni

Sera = Frare Luigi fu Valentino

Monte = Fiorot Pietro fu Daniele.

---

P.C.C.

*A Candura*

*Fiorot 15 nov. 1940 XIX*

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI FREGONA

SUPERFICI DEI BENI CONCESSI IN ENFITEUSI

per partita, all'impianto del nuovo catasto. Libro I°

Partita 1	ettari	0.24.23
2	id.	11.04.70
7	id.	2.17.55
8	id.	2.62.41
9	id.	3.20.59
10	id.	11.09.16
11	id.	9.13.30
12	id.	1.01.40
13	id.	8.13.58
14	id.	4.71.24
15	id.	1.21.49
16	id.	9.31.99
17	id.	2.77.29
18	id.	2.22.36
19	id.	52.21
20	id.	68.46
21	id.	80.27
22	id.	1.31.25
23	id.	2.72.22
24	id.	4.60.01

25	ettari	6.49.15
51	id	14.10.09
52	id	1.30.86
53	id	3.81.82
54	id	3.40.08
55	id	16.63.04
56	id	1.84.38
57	id	4.41.49
58	id	2.04.75
59	id	3.95.07
60	id	5.20.75
61	id	11.21.09
62	id	3.99.52
63	id	5.22.93
64	id	1.73.81
65	id	1.89.73
66	id	1.35.28
67	id	75.83
68	id	2.76.21
69	id	2.60.79
90	id	1.80.73
91	id	1.84.78
92	id	2.81.66
93	id	6.92.55
94	id	1.33.18

95	ettari	0.41.23
96	.id.	70.41
97	.id.	11.97.58
98	.id.	1.19.38
99	.id.	28.55
100	.id.	4.58.67
101	.id.	6.29.67
102	.id.	1.06.79
103	.id.	1.94.08
104	.id.	2.76.54
105	.id.	27.69.48
106	.id.	10.85.40
107	.id.	2.25.56
108	.id.	20.47.37
109	.id.	6.07.23
110	.id.	1.63.94
111	.id.	3.14.18
112	.id.	6.69.26
113	.id.	3.13.59
114	.id.	2.03.03
115	.id.	1.50.12
116	.id.	4.10.09
117	.id.	12.36.54
118	.id.	1.78.37
119	.id.	7.40.26

120	ettari	5.60.01
121	id	1.51.31
122	id	1.52.95
123	id	2.29.92
124	id	1.20.56
125	id	9.22.76
126	id	23.75.01
127	id	2.31.96
128	id	10.16.73
129	id	9.18.79
130	id	10.74.54
141	id	7.70.44
132	id	5.63.39
133	id	3.52.51
134	id	4.33.22
135	id	3.16.87
136	id	1.71.39
137	id	2.75.52
138	id	11.99.20
139	id	9.92.77
140	id	7.12.84
141	id	13.36.15
142	id	3.90.97
143	id	1.39.26
144	id	4.88.19

145	ettari	1.51.31
146	id	3.14.37
147	id	2.85.59
148	id	5.23.44
149	id	1.25.62
150	id	2.43.32
151	id	<u>7.28.63</u>

TOTALE LIBRO I° ETT 514.12.14

---

LIBRO SECONDO

P. 201	ettari	3.32.93
202	id	3.79.76
203	id	4.47.26
204	id	4.96.24
205	id	3.49.15
206	id	2.41.49
207	id	6.27.88
208	id	4.66.82
209	id	3.31.31
210	id	2.97.82
211	id	2.63.60
212	id	12.11.23
213	id	16.38.18
214	id	2.12.73
215	id	10.72.68

216	ettari	2.44.41
217	id.	4.49.27
218	id.	5.04.09
219	id.	4.54.35
220	id.	2.19.44
221	id.	2.85.98
222	id.	5.83.52
250	id.	40.69
251	id.	5.54.07
252	id.	2.02.38
253	id.	1.53.96
257	id.	2.82.96
258	id.	9.70.23
259	id.	1.64.10
260	id.	10.71.37
261	id.	1.80.98
267	id.	1.96.62
268	id.	1.87.54
269	id.	6.94.20
270	id.	85.30
271	id.	8.08.74
272	id.	5.66.65
273	id.	35.75.77
290	id.	6.34.10
291	id.	2.73.48

292	ettari	3.79.33
293	id	1.33.33
294	id	3.60.22
295	id	21.90
302	id	12.39.63
303	id	1.79.43
308	id	85.37
309	id	1.37.13
310	id	2.81.89
311	id	3.64.91
312	id	2.22.36
313	id	83.94
314	id	8.78.50
315	id	2.17.00
316	id	5.91.56
330	id	2.90.65
331	id	2.39.49
332	id	1.55.06
336	id	2.68.45
337	id	2.55.58
338	id	46.56
339	id	3.16.48

RIASSUNTO:

348	id	<u>1.48.11</u>	Libro I° ett.	514.12.14
-----	----	----------------	---------------	-----------

TOTALE II° LIBRO Ea.	286.50.16	id	II° "	<u>286.50.16</u>
----------------------	-----------	----	-------	------------------

TOTALE ETTARI 800.62.30

No. del Prot. 1646/40

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI FREGONA

ELENCO DITTE SOGGETTE A PAGAMENTO DI CANONE PERBENI ENFITOTICI.

1	AZZALINI Gaetano e fraletti fu Tomaso	L.	175.=
2	BATTISTIN Giovanni fu G. Battista	L.	4.25
3	BETTQREL Antonio fu Francesco	L.	72.50
4	id id id	L.	28.=
5	id id id	L.	58.=
6	id id id	L.	1.35
7	id Luigi fu Francesco	L.	72.50
8	id id id	L.	28.=
9	id id id	L.	1.35
10	id Pasquale e Luigi fu Giovanni	L.	210.=
11	BALLARIN Antonia di Andrea ved. Da Ros	L.	2.75
12	BOMBASEI Francesco fu Giovanni	L.	9.50
13	BRAIDO ANTONIO FU Antonio	L.	4.=
14	BREDA Bortolo fu Pietro e consorti	L.	16.35
15	id id id id	L.	15.50
16	id Domenico fu Giovanni	L.	6.25
17	id Luigi fu Giovanni	L.	7.75
18	id Pietro fu Antonio e De Col G. Battista	L.	95.50
19	id Pietro fu Antonio	L.	8.05
20	CANAL Angelo fu Gio Maria	L.	85.75

21	CANAL	Augusta di Gio Maria	L. 15.75
22	id	Domenica id	L. 15.75
23	id	Lorenzo id	L. 71.25
24	CARNIELUTTI	Benedetto fu Paolo	L. 506.75
25	CASAGRANDE	Napoleone fu Giacomo	L. 2.75
26	CASTAGNERA	Giovanni fu Domenico	L. 30.75
27	CECOL	Leonida fu G.B. ed Angelo e G.B. fu Antonio	L. 6.25
28	CHIES	Domenico fu Giovanni	L. 37.50
29	id	Giovanni e F/lli fu Andrea	L. 117.75
30	id	Giovanni fu Francesco	L. 65.10
31	id	id id	L. 32.60
32	id	Matteo fu Martino	L. 84.75
33	CICILIOT	Gino e Sorella fu Paolo	L. 2.25
34	id	Gio Batt. fu Giovanni	L. 2.25
35	id	Giovanni fu Giovanni	L. 2.25
36	id	id e fratelli fu Vittorio	L. 2.25
37	id	Giuditta fu Andrea ved de Luca	L. 4.50
38	id	Innocente e fratelli fu Antonio	L. 4.50
39	id	Sigifreddo e fratelli fu Andrea	L. 8.55
40	CIOT	MARCO fu Giacomo	L. 53.=
41	DAL MAS	Luigi fu Donato	L. 7.25
42	id	Luigi e Daniele fu Donato	L. 17.25
43	DA RE	Augusta fu Luigi in de Pasqualin	L. 10.35
44	id	Giovanni fu Francesco (Pian)	L. 13.75
45	id	id id id id	L. 210.60

46	DA RE	Giovanni fu Francesco	L.	45.=
47	id	Pietro fu Luigi	"	2.25
48	DA ROS	Antonio fu Domenico	"	4.=
49	id	Antonio fu Giacomo detto Dus	"	57.=
50	id	Antonio, Agostino e f/llifu Francesco	"	3.75
51	id	Gio Batta fu Domenico Spiné (Piai)	"	7.75
52	id	Luigi fu Andrea (Breda)	"	38.25
53	id	id id id id	"	16 =
54	id	id id id id	"	6.60
55	id	Francesco fu Nicolò detto Dus	"	58.=
56	id	Pietro fu Domenico da S.Andrea	"	4.=
57	DE CAL	Antonio e Pietro F/lli fu Giovanni	"	180.=
58	id	Giovanni e fratelli fu Gio Maria	"	103.55
59	DE CONTI	Adamo fu Lorenzo	"	4.75
60	id	Candido fu Antonio	"	11.75
61	id	Augusta fu Daniele in De Luca	"	2.75
62	id	Daniele e Domenico fu Domenico	"	45.25
63	id	Domenico fu Giacomo detto Ross	"	152.50
64	id	Maria fu Daniele in Meliana	"	8.25
65	id	Maria ed Antonia fu Antonio Demol	"	40.=
66	id	Pietro fu antonio	"	3.=
67	id	id id id	"	55.50
68	id	Teresa fu Daniele in De Zan Michele	"	2.75
69	id	Vittorio fu Giovanni Marchi	"	19.=
70	id	id id id id	"	10.50

71	DEI CONT Celeste e Luigi fu Pasquale	L.	6.50
72	DE FAVERI Giovanni fu Francesco	"	5.25
73	DE LUCA Alfonso fu Giuseppe	"	79.75
74	id Antonio e Giorgio fu Francesco	"	85.30
75	id id id id	"	180.75
76	id id id id	"	9.50
77	id Antonio Giovanni, Fiori ecc. fu Franc/co		5.=
78	id id fu Giovanni	"	32.80
79	id Augusta fu G.Batt. in Meliana	"	9.30
80	id Bortolo e F/lli fu Giacomo	"	58.=
81	id Domenico fu Giorgio detto Vedova	"	14.=
82	id Emilio fu Domenico	"	15.85
83	id Emilio e F/llo Mansueto detto Vedova	"	13.90
84	id Francesco fu G.Maria detto Fuson	"	3.25
85	id Giacomo fu Paolo	"	7.90
86	id Giovanni fu Giacomo Sarone	"	3.25
87	id id fu Gio Batt. Saron	"	4.75
88	id Giovanni e Giorgio detto Vedova	"	28.85
89	id Isidoro fu Bortolo Luca	"	58.=
90	id Luigi fu Paolo = Mezzavilla	"	35.20
91	id id id	"	70.35
92	id Massimiliano gu Giovanni	"	58.=
93	id Paolo e fratelli fu Domenico e cons.	"	127.85
94	id Rodolfo fu Giuseppe Fuson = Lucca	"	4.75
95	id Severo fu Giorgio detto Vedova da Lucca	"	28.85

96	DE PAI	Pietro fu Francesco	L.	60.=
97	DEI TOS	Antonio fu Giovanni e cons.	L.	12.50
98	id	Antonio fu Giovanni	"	18.75
99	id	Antonio e F/lli fu Giov. e fu Taffarel C.	"	67.70
100	id	id id id id	"	1.35
101	id	Antonio fu Domenico	"	1.35
102	id	id id	"	66.70
103	id	id id	"	37.50
104	id	Domenico fu Daniele	"	72.75
105	id	Giovanni fu Francesco	"	6.40
106	id	Luigi fu Giovanni da Breda	"	7.75
107	id	Luigi e Paolo fu Puetro	"	26.98
108	id	id id id id	"	45.60
109	id	Gio Batt.e Fratelli fu Giovanni	"	4.25
110	id	Michele fu Pietro Borasca	"	19.30
111	id	Paolo fu Domenico	"	1.35
112	id	id id	"	74.20
113	id	Pietro e fratelli fu Francesco	"	89.15
114	id	Pietro di Michele detto Borasca	"	9.25
115	DE ZAN	Antonio fu Andrea milite forestale	"	18.10
116	id	Celeste e fratelli fu Andrea	"	82.=
117	id	Domenico fu Pietro = Sonogo	"	10.35
118	id	Giovanni e fratelli fu Francesco	"	8.80
119	id	Giovanni fu Francesco = Sonogo	"	30.75
120	id	id id id id	"	11.85

121	DE ZAN	Giovanni fu Paolo detto Pellegrin	L.	4.=
122	id	Francesco e Fratelli fu Giov. Color	"	117.25
123	id	Paolo fu Giacomo detto Colò	"	117.25
124	id	Pietro fu Antonio (Frare Luigi)	"	2.=
125	id	id id id id	"	8.10
126	DE ZORZI	Gio Battista ed Emilio fu Cesare	"	19.75
127	id	Giovanni fu Giorgio	"	5.=
128	DOTTOR	Antonio e fratelli fu Giovanni Ciser		163.75
129	id	Domenico fu Leonardo	"	100.=
130	id	GBattista fu Giovanni	"	15.50
131	id	Giovanni, Luigi e Ant. di Pietro	"	260.=
132	id	Pietro e Antonio fu Francesco	"	36.40
133	id	Pietro fu Francesco	"	6.50
134	id	Pietro fu Giovanni	"	80.=
135	FILIPPON	Domenico fu Donato	"	7.75
136	FIOROT	Antonio fu Giovanni (Toho)	"	2.10
137	id	Andrea e F/lli fu Giov. Beato	"	1.70
138	id	Augusta e Maria fu Giacomo	"	1.70
139	id	Antonio e Fratelli fu Luigi	"	5.75
140	id	Daniele fu Antonio	"	150.=
141	id	id id id	"	5.75
142	id	Domenico fu Antonio	"	67.50
143	id	Francesco fu Giovanni Tono	"	2.10
144	id	Francesco = Giuseppe fu Antonio	"	6.25
145	id	id id id id	"	135.40

146	FIOROT	Giovanni fu Antonio	L.	3.25
147	id	Giuditta fu Daniele	L.	7.00
148	id	Margherita fu Pietro in Posocco	"	1.75
149	FOSSA CAV.	Girolamo=Antonio fu Giuseppe	"	122.50
150	FRARE	Antonio fu Nicolò	"	78.30
151	id	id e Giuseppe F/lli fu Nicolò	"	4.35
152	id	id id id id id	"	72.75
153	id	Fioravante fu Giovanni	"	7.=
154	id	Giovanni fu Celeste	"	1.85
155	id	id id	"	2.=
156	id	Maria fu Celeste in Pasqualin	"	6.25
157	id	Pietro e F/lli fu G.B.	"	1.=
158	id	id id id id	"	2.=
159	GRILLO	Celeste fu Antonio	"	13.25
160	id	Giuditta fu Antonio	"	12.50
161	id	Luigi id	"	13.50
162	id	Mansueto id	"	3.75
163	id	Martino e Fratelli fu Domenico	"	80.=
164	id	Pietro fu Giovanni	"	15.60
165	GOTAGGE	Adolfo di ignoti	"	5.10
166	MARTOREL	Valentino fu Giovanni	"	22.50
167	NADAE	Antonio e F/lli fu Giovanni detto Dario	"	130.75
168	id	Giovanni fu Giuseppe Olivo	"	35.=
169	PEDRON	Giuseppe e F/lli fu GBatt.	"	7.25
170	PICCIN	Bernardo di Giacomo	"	91.75

171	PICCIN	Giacomo fu Tiziano e Vascellari	L.	273.=
172	id	id id id id	"	117.25
173	PIZZOL	Giovanni e Andrea fu Giacomo	"	3.25
174	id	id id id id	"	7.50
175	id	id id id id	"	6.50
176	id	id fu Gio Maria	"	106.25
177	id	id e consorti di Lorenzo	"	107.25
178	id	Lorenzo fu Andrea detto Birra	"	107.60
179	id	id id id id	"	35.=
180	id	Marco fu Giuseppe	"	162.50
181	id	id id id	"	6.50
182	POSOCCO ANTONIO	fu Lodovico e De Luca Ant.	"	28.=
183	SALAMON	Candido fu Giovanni	"	4.25
184	id	Giacobbe fu Antonio	"	3.=
185	id	id id id	"	57.50
186	SALVADOR ANGELA	e Giovanna fu Giov.	"	11.60
187	SEGAT	Andrea e Domenido di Antonio	"	19.75
188	TAFFAREL	Antonio e fratelli fu Francesco	"	8.05
189	id	id id id e consorti	"	16.30
190	TOMASI	Giovanni e Flli fu Giuseppe	"	155.10
191	ULIANA	Antonio e consorti fu Angelo	"	3.25
192	id	id fu Giovanni e Uliana Michele	"	76.=
193	id	id id id id id	"	79.=
194	id	GBattista fu Michele	"	15.75
195	id	Giovanni fu Nicolò	"	13.75

196	ULIANA	Luigi di Tiziano	L.	6.75
197	id	Pietro fu Michele	"	65.50
198	id	id id	"	95.=
199	id	Tiziano fu Antonio	"	80.=
200	id	id fu Michele	"	153.75
201	VARNIER	Egidio e Flli fu Nicolò	"	2.75
202	id	Luigi e F/lli fu Antonio	"	6.05
203	ZANELLA	Antonio fu Paolo in Da Re	"	9.50
204	id	id e Flli di Ant. e Fiorot Caterina	"	1.75
205	ZANETTE	ANTONIO fu Sebastiano	"	19.25
206	id	Arcangela e sorella fu Domenico Rizzo	"	7.75
207	id	Giovanni, Antonio, Domenico fu Giacomo	"	14.=
208	id	Giovanni fu Marco = Sonogo	"	3635
209	id	Giovanni fu Paolo detto Naro	"	6.50
210	id	Paolo fu Giovanni detto Gregario	"	3.50

TOTALE LIRE 8837.53

PICCOLO RUOLO SUPPLETIVO

1	DE CONTI	Pietro fu Antonio	L.	1.60
2	De LUCA	Antonio fu Giov. Vedova	"	2.25
3	De LUCA	Domenico fu Giorgio id	"	2.25
4	De LUCA	Paolo e Flli fu Dom/co	"	3.25
5	De ZAN	Nicolò e fratello fu Ant.		20.=
6	FRARE	Giovanni fu Celeste	"	3.25
7	PIZZOL	Andrea Giacomo e Giov.	"	<u>10.=</u>
				<u>42.60</u>

COMPLESSIVAMENTE LIRE 8880.13

N.B. I canoni registrati sono comprensivi della maggiorazione del quarto.

No. del Prot. 1646/40

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI FREGONA

ELENCO C) = VENDITE DI TERRENI EFFETTUATE DAL COMUNE  
DI FREGONA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CATASTO.

1) a DA RE LUIGI FU ANTONIO comprav. 30 ag. 1903 n.

1146/172 Serg. Com/le di Fregona, reg. Vittorio il  
I° ott. 1903 n. 166

in sez. C. VI n. 677 sem. arb di ettari 0.01.06 *o 26.57?*

2) a ULLIANA ANTONIO FU VENANZIO = comprav. <sup>(1. ad 100)</sup> 14 febr. *- esatto 166 (v. / ad 119)*

1897 n. 124/209. serg. Com/le di Fregona reg a Vitto  
rio il I° Marzo 1907 n. 464

in sez. B XIV mapp. D (area pubblica)mq. 80

3) a FALZARELLA GIOVANNI FU G. BATTISTA Comprav. 26 genn.

1908 n. 215. rep. Segret. Com/le di Fregona registra  
to a Vittorio il 20 II 1908 n. 607

in sez. C f° VI 563 sem. arbor. mq 3306

637 id id id 424 *pol*

IX 21 semin. id 685 *435, pol di venanzio*

22 prato id 2401 *mq. 975, e pol di mq. 989*

X 1 id id 3322

IX 21a seminat. 435 105.73

*Mognol*  
4) a MAGNO FELICE FU GIUSEPPE rep 215 come sopra

in sez C IX 21b seminat. 250 *di venanzio 22 prato*

22a prato 863 *di mq. 900*

11.13

a riportare ETTARI 1.18.72

Riporto ettari 1.18.72

- 5) A *Bolzan* BALZAN GIACINTO E F/LLI FU GIUSEPPE rep. 215 c.s.  
Sez. C X 1c prato 14.12
- 6) A TONON GIACOMO DI PIETRO E CONSORTI rep. 215 c.s.  
Sez. C IX 22b prato 9.90
- 7) A *Bottarel* BOTTAREL GIUSEPPE FU PIETRO = rep. 215 c.s.  
Sez. C X 2 prato arbor. 17.03
- 8) A FRANCO GIUSEPPE FU TOMASO = rep. 215 c.s.  
Sez. C. X 1b prato 6.50
- 9) A BOLZAN ANGELO FU GIUSEPPE = rep. 215 c.s.  
Sez. C X 1a prato (Nvenuto ora n.1 - mat - mg. 150, 12.60  
1111 fatto, rurale di mg. 260, 1112 prato di mg. 850)
- 10) A COSTACURTA ANTONIO FU MATTEO = rep. 215 c.s.  
Sez. C VI 563a semin. arb. 90
- 11) A COSTACURTA FRANCESCO FU MATTEO = rep. 215 c.s.  
Sez. C VI<sup>637</sup> Sem. Arbor. 1.74
- 12) A CARNIELUTTI AVV. PAOLO FU BENEDETTO. = Permuta  
16 sett. 1912 n. 1619/172 dott. del Giudice no\_  
taio in Vittorio reg. Vittorio 14 ott. 1912 n 127  
Sez. B XIV 179 1/2 ex strada 3.79

TOTALE ALIENAZIONI ETT. 1.85.30

*manca la permuta con il n. 14 a P...*  
Trieste 8 nov. 1940 XIX

*Tandura*

OGGETTO: Comune di Fregona.

28 sett. 1943

ON.

COMMISSARIATO PER GLI USI CIVILI DI

TRIESTE

Da un esame degli atti di compravendita interessanti il Comune di Fregona risultano in parte inesattii dati assunti dai libri catastali, per cui necessita rettificare opportunamente le risultanze della già presentata relazione di istruttoria.

E' noto che negli anni 1867, 1870 e 1871 si svolsero delle trattative tra Fregona ed il Demanio dello Stato, tendenti all'affrancazione, da parte dell'Amministrazione Demaniale, dei beni forestali del Consiglio, località Mezzomiglio. - Il contratto d'affranco (n. 210/6555) ebbe luogo il 26 luglio 1886 a Treviso, Palazzo della Prefettura, rogante il dott. Tito Tessari ed a tacitazione dei diritti di pascolo di 50 vacche sopra ettari 309.02.80 venne assegnato in proprietà al Comune di Fregona un appezzamento di pascolo in "Mezzomiglio" censuario di Osigo, dell'estensione di ettari 96.67.90 con carico al Comune stesso di pagare all'Amministrazione demaniale L. 7907.80 in cinque annualità per piante di faggio esistenti nell'area ceduta in affranco.

Non é chiaro come, dai registri del vecchio Catasto soltanto pertiche 847.31 (pari ad ettari 84.73.10) siano state registrate alla partita 407 di Fregona per la frazione di Osigo,

mentre in seguito al contratto di cui sopra l'effettiva estensione

dei beni assegnati al Comune era di ett. 96.87.90=

Riassumendo, il Comune di Fregona ebbe:

in censuario di Osigo P/ta 68	Ett.	38.19.90
63	"	757.15.30
70/407	"	96.67.90
in censuario di Fregona P/ta 149	"	<u>92.77.70</u>
in totale	Ettari	984.80.80

Fece consegna a Cappella Maggiore di

ett. 38.19.90 più 53.66.10 = ett. 91.86.00

assegnò in enfiteusi ai comunisti

e legittimo agli usurpatori (circa

480 ditte con contratti vari negli

anni 1859, 1861, 1862, 1863, 1864,

1892 e 1896 preventivamente autorizza

ti ed approvati dall'Autorità Tu

toria ettari 800.62.30  
\*\*\*\*\*

e, in totale ettari 892.48.30 ed avrebbe dovuto

rimanere all'impianto del nuovo ca

tasto con ..... Ett. 92.32.50 invece, come

da elenchi B e C sono stati riconosciuti

ed intestati a Fregona, escludendo le po

che aree di uso pubblico (ett. 90.78.00 più

0.83.92 = Ett. 91.61.92, con una leg

gera variazione in diminuzione (ett. 0.70.58)

Si sono notate altresì sconcordanze nei riguardi delle registrazioni catastali in relazione ad alcune vendite di terreni effettuate dal Comune di Fregona, tanto che convenne rifare gli allegati 2 e 9 alla relazione d'istruttoria.

Nell'allegato n. 2 risultano aggiunte le particelle pervenute in seguito a contratto di permuta dall'avv. Paolo Carnielutti in censuarie di Osigo, aggiornati i numeri di mappa dei beni posseduti dal Comune - usufruttuario Pasqualin Francesco fu Pietro e mutato il numero del foglio (XIV anziché VIII) del mapp. 111 = scuole di Osigo. La superficie dei beni di uso pubblico rimane invariata in ett. 1. 17.42; quella dei beni acquistati o pervenuti con atti vari passa da ett. 0. 26.85 a ett. 0.38.68 con un aumento di 1183 metri quadrati.

Complessivamente i beni di cui l'allegato n. 2 risultano della superficie di ett. 1.56.10

Vendite. = L'estensione dei beni alienati dal Comune di Fregona dall'anno 1897 in poi è di soli ett. 0.8592 in luogo di ett. 1.85.30, come dall'allegato elenco, sostituente l'allegato n. 9 alla relazione d'istruttoria. L'errore è dovuto al fatto che per la disordinata registrazione delle scariche dei mappe li nel registro catastale, senza l'annotazione "per frazionamento" si è ritenuto che tutte le particelle 563 f.VI, 637 f.VI 21 e 22 F° IX ed 1 F X fossero state cedute all'acquirente del mapp. 21a f.IX Falzarella Giovanni fu Giovanni-Battista. - Tutte le vendite sono state autorizzate ed approvate regolarmente

dalla G.P.A. di Treviso, come é cenno nell'allegato n. 9.

*Autobus*

alleg N° 2

STUDIO DI GEOMETRA  
ANTONIO TANDURA  
TRIESTE, VIA FULVIO TESTI 8

No. del Prot. 862/43

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI FREGONA

ELENCO A) BENI DI USO PUBBLICO E PATRIMONIALI

In Comune amministrativo di Fregona, intestati al Comune di Fregona, Partita n. 573

1°) DI USO PUBBLICO

Sez. C f= VI mapp. 122 seminativo di ett. 0.02.22 = ai Piai, pubblica discarica materiali di demolizione.

	id	1000	id	id	1.60	= area pubbl. a Mezzavilla
	IX	157	prato		5.48	= strada e piazzola alle Fratte, per deposito ghiaia
		20	incolto produttivo		213	= alle Fratte dei Gobbi, strada d'accesso al torr. Caren
	VI	C	Monumento ai Caduti		580	
		B	Fontana pubblica		20	
		1048	ex fabbr. rurale		20	= demolito, ora area pubblica a Mezzavilla
	VIII	C	Fontana pubblica		220	
		D	Cimitero		2539	
sez. B F. XII		B	Cimitero		1420	
	C	VI	563 Municipio		3306	a Mezzavilla
		635	Scuole		480	a Mezzavilla
		3	Scuole		295	a Sonago
	VIII	330	Scuole		1179	a Fregona
B	XIV	111	Scuole		540	a Osigo

TOTALE ESTENSIONE BENI DI USO PUBBL. Et 1.17.42

Pos. TV 1/28

II°) Beni pervenuti al Comune con atti vari d'acquisto, legati ecc.

Sez. C f° VI 473	semin. arbor.	are	3.98	) Cava di ghiaia e sabbia, in colle, fra la strada di Osigo e strada de maniale Consiglio. Acquisto dalla Dit ta Rosada = Notaio Segati 30 nov. 1905 3230/3228
496	incelte produtt.	"	13.93	
745	Casa d'abitazione del		4.30	) in local. Mezzavilla = acquisto 18 agosto 1876 da De Meri. rog. Notaio Todesco
746	medico ed orto		2.84	
Sez. B F° XII 415a	sem. arborato		5.87	) Da Carnielutti avv. Paolo = contrat to di permuta 16 sett. 1912 numero 1619/172 dott. Del Giudice
XIV 179b	id id		5.96	

e, intestati alla P.3889 Fregona:

Comune di Fregona proprietario e De Pasqualin Francesco fu Pietro usufrutt. in parte

Sez. C f° VI 1218	incelte sterile		55	) Acquisto da De Pasqualini Angela 21 Marzo 1934 n. 2366 Notaio To_
1219	fabbr. rurale		1.25	

Totale.....are 38.68

RIASSUMENDO:

Beni d'uso pubblico	Ettari	1.17.42
Beni pervenuti con atti vari	<u>id</u>	<u>38.68</u>
Complessivamente	Ettari	1.56.10

*Alaudura*

alleg. n. 9

STUDIO DI GEOMETRA  
ANTONIO TANDURA  
TRIESTE, VIA FULVIO TESTI 8

al No. del Prot. 862/43

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI FREGONA

-----  
Elenco C) = ALIENAZIONI DI TERRENI COMPIUTE DAL COMUNE DOPO  
L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CATASTO.-----

- Contr. 124/209 del 14 febr. 1897 = rog. Segretario Comunale, approv. al n. 1914  
del 27 febr. 1897 Prefett. Treviso Sez. <sup>Reg.</sup> I marzo 1907 n. 464:  
area pubblica (strada) scorrente sui pappali 548 e 549 di pro-  
prietà dell'acquirente, nel nuovo catasto sez. B XIV mapp. D  
ceduta al sig. ULIANA ANTONIO FU VENANZIO.....mq. 80
- Contr. 1146/172 del 30 ag. 1903 = rog. Segr. Com/le di Fregona, approv. al  
n. 10892 II del 13 sett. 1903 = Prefett. di Treviso, cedute il  
mapp. 677 sez. C F. VI a DA RE LUIGI FU ANTONIO.....mq. 106
- Contr. 215 del 26 genn. 1908 rog. Segr. Com/le di Fregona, approv. il 6  
VII 1905 al n. 7931/792 G.P.A Treviso, vendita a  
MOGNOL FELICE FU GIUSEPPE in sez. C IX mapp. 21b.....mq. 250  
id id id 22a.....mq. 863
- BOIZAN GIACINTO? DOMENICO E ANTONIO FU GIUSEPPE  
in sez. C X mapp. 1c.....mq. 1412
- approv. 8 genn. 1903 n. 15635/73 G.P.A. Treviso, Vendita a  
FAISARELLA GIOVANNI FU GIO-BATTISTA  
in sez. C IX mapp. 21a.....mq. 435
- approv. 13 VI 1907 n. 6620/479 G.P.A. Treviso, vendite a  
TONON GIACOMO DI PIETRO in sez. C IX mapp. 22b.....mq. 990  
BETTAREL GIUSEPPE FU PIETRO id id X id 2.....mq. 1703

9411



ad 1/15

N° del prot. 98/44

Pos. Tv 1/28

Trieste, 22 febbraio 1944

B A N D O

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI in TRIESTE ;

Esaminati gli atti dell'istruttoria compiuta dal Geom. Antonio Tandura di Trieste in ordine all'accertamento della consistenza e della natura giuridica dei terreni posseduti dal Comune di Fregona;

Poichè le emergenze di tali atti conducono alla conclusione che i terreni in parola, eccezione fatta di quelli provenienti da privato acquisto od aventi già la destinazione definitiva di servire ad uso pubblico e di quelli alienati con la debita approvazione dell'Autorità tutoria prima della pubblicazione del R.D.L. 22 maggio 1924 n°751, eccezion fatta cioè di quelli compresi negli allegati Nri 2 e 9 dell'operato Tandura, sono da considerare soggetti alle operazioni di sistemazione prescritte dalla Legge 16 giugno 1927 n°1766; alla conclusione, quindi, che tali operazioni debbono avere luogo per i mappali di cui all'allegato n°3 dell'operato predetto, aventi la complessiva estensione di Ha 90.78.00, contraddistinti con i Nri 41 e 43 sez. B fol. II, 86, 89, 90, 91, 92, 93,

138 sez.B fol.III, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24 e 26 sez.B fol.I, 300 sez.B fol.XII, 119, 165, 166 e 167 sez.C fol.I, 37 e 264 sez.C fol.II, 138, 202, 261 sez.C fol.V, 442, 637, 998, 999. sez.C fol.VI, 82, 399, 418 e 425 sez.C fol.VII del Comune di Fregona;

Visti gli art.15 e 30 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n°332;

**O r d i n a**

a) il deposito degli atti sopradetti presso la Segreteria del Comune di Fregona, affinché tutti gli interessati possano prenderne visione;

b) la pubblicazione del presente bando, mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del ripetuto Comune.

**A v v e r t e**

che il Comune medesimo ed ogni altro interessato, il quale intenda presentare a questo Ufficio rilievi od opposizioni sulla suindicata natura giuridica delle terre di cui si è detto, deve ciò fare nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera b);

Sulle opposizioni, eventualmente prodotte, sarà provveduto a norma di legge.

Trascorso infruttuosamente il termine consentito verrà da questo Commissariato emessa la definitiva dichiarazione sulla natura demaniale delle terre in parola e dato inizio alle operazioni di riordinamento, prescritte dalla già ricordata Legge 16 giugno 1927

N) 1766.

IL COMMISSARIO REGIONALE  
Consigliere di Corte di Cassazione  
Pto: A. Antonini

Per copia confermi  
Trieste, 2-21-1945

IL SEGRETARIO  
*Ramponi*

*11-1615*  
MUNICIPIO del Comune di FREGONA (Treviso)  
UFFICIO di SEGRETERIA

CERTIFICO, io sottoscritto Segretario del Comune di Fregona, che il presente bando è stato pubblicato, mediante affissione, all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12 Novembre 1945 a tutto il giorno 11 dicembre 1945, e così per trenta giorni consecutivi.

FREGONA li 12 Dicembre 1945

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto; IL SINDACO

*V. Rossi*



*[Signature]*

Pos. No 428

Il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici in  
Venetia Giulia e nell'Alto Veneto con sede in Trieste;

Preso in esame la pratica d'ufficio relativa al riordinamento  
delle terre d'uso civico nel Comune di Pregana su Provvista n. 4  
del 1912;

Visto che le relazioni per detto Comune presentate a quest  
Commissariato addì 4 dicembre 1910 e 16 ottobre 1911 dall'istruttore pu  
to e delegato Ferruccio Nannini, ai sensi dell'art. 28 comma 1° legge  
giugno 1912 n. 1266, nella persona del gen. Antonio Bandura n. 102  
non rimaste depositate nella segreteria comunale di Pregana e le  
persone di qualsiasi interesse dal 12 novembre 1911 a tutto 1911  
rimaste successori;

Visto che di tale deposito fu dato il prescritto avviso mediante bu  
do 22 febbraio 1912 n. 26, rimasto affisso all'albo pretorio del rispettivo  
comune pure dal 12 novembre 1911 a tutto 1911 dicembre successivo;

Notando che col bene in parola fu nel contempo fatto un  
al essere subinteso di quest'Commissariato sottoposto alle  
azioni di detto usi civici, ovvio della legge n. 111 del 1911  
della Provincia di Treviso contraddittorio con il n. 111 del 1911 n. 111 del 1911  
31, 92, 93, 108 sed. B fol. III, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 26 sed. B fol.  
300 sed. B fol. XII, 119, 165, 166, 167 sed. C fol. I, 30, 264 sed. C fol. II, 2  
202, 261 sed. C fol. I, 442, 690, 888, 999 sed. C fol. VI, 82, 999, 418, 425,  
C fol. III;

1) essere qualsiasi interessato d'ufficio di produrre opposizione con

una revisione per parte di opposizione di sorta;

P. B. M.

detto gli art. 1° 2° e 3° legge 16 giugno 1912 n. 1266, 15 e 16 del 1912

26 febbraio 1912 n. 192;

Definita  
del Comune di Pregana,

(pubb. n. 589)

al Comune di

che i terreni sottintesi di cui capote sottostati ~~comune di Pregana~~  
Pregana, successori  
sottoposti, costi di cui sono beni demozionali da sottoporre alle  
opere di sistemazione prescritte dalla legge 16 giugno 1912 n. 1266:

1) mappali n. 41, 43 sed. A fol. II, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 198 sed. B fol. III  
aventi l'estensione complessiva n. Ha. 24.00.69, formanti il base  
demozionale di "Madronegli";

2) mappali n. 8, 9, 12, 19, 14, 15, 19, 20, 24, 26 sed. A fol. II, aventi  
l'estensione complessiva n. Ha. 64.82.79, formanti il base base di Val  
Dalega;

3) mappali n. 300 sed. A fol. XII (Ha. 0.17.69), 119, 165, 166, 167 sed. C fol.  
I (complessivo Ha. 210.11), 30, 264 sed. C fol. II (complessivo Ha. 0.14.89),  
118, 202, 261 sed. C fol. I (complessivo Ha. 0.02.66), 442, 690, 888, 999 sed. C  
fol. II (complessivo Ha. 0.13.34), 32, 999, 418, 425 sed. C fol. III (comples  
sivo Ha. 0.21.33), 157 sed. C fol. IV (Ha. 0.25.13).

Ordina

che il presente decreto sia pubblicato mediante affissione all'al  
bo pretorio del Comune di Pregana per il periodo di giorni trenta  
consecutivi.

Trieste, 23 maggio 1912.

Il Commissario Regionale  
Boris Re. n. 111 del 1912

Allegato B : PRIVILEGIO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA  
a favore di Fregona – Osigo – Cappella

Copia in data 12 settembre 1939 dell'originale  
datato 4 maggio 1641 e successive riconferme fino  
all'8 maggio 1794

(versione dattiloscritta)

COMUNI DI FREGONA, USIGO e CAPELLA

Noi Antonio Diedo Hierolamo Pisani et Paulo Antonio Moro, Provveditori sopra li Beni Comunali - havendo veduto le Perticazioni fatte d'ordine dalli Illmi Sig. Marcantonio Venier et Francesco di Priuli allora Provveditori sopra li Beni Comunali in terra ferma da M<sup>r</sup> Costantin Cortelletto Perticator Pubblico delle Ville di Fregona, Usigo e Capella, sotto Saravar abbiamo trovato posseder essi Comuni li sottoscritti Beni Comunali dentro li sottoscritti confini, sì che restano del tutto separati dal terreno de particolari confinanti; quali consegnamo à Voi Uomini delli Comuni sudetti, perchè li abbiate a godere unitamente in comuna a pascolo, et uso di pascolo etc.

Villa de Fregona, Osigo e Capella.

Un pezzo de Comun ditto col de federa, col pres, e masare e sudapizoch et montuoso, parte boschivo, et parte crodosso pascolivo segnato n.52 mesurato alla presentia di Mattio de piad marigo de Fregona, Bernardo di Conti mariga de Osigo, Mattio de Agnol mariga della Capella et Zorzi di piad, Rafael Garberota, Simon Bortinor homini deputati dalle dette Villa insieme, et in solidum; il qual confina à mattina Comun di Crusolun, e Noagie, et frati di S. Francesco,

a mezzo di il valon ditto rugio, a sera comun de Saraval ditto scarpedal, et a monte scola de Santa Maria de Saraval, frati de San Francesco Luise pial scuola di Battin da Comeglian, Lorenzo de Olivier et consorti de ..... C.112 q<sup>ti</sup> 1 T 226

It. Un pezzo de Comun ditto brusolun, et nosgie segnato n.53 confina a mattina comun ditto il creppo della scala, et parte frati de San Francesco, à mezo di Pol da re e consorti, Dona da re M<sup>r</sup> Zaneto de Manfio, a sera M<sup>r</sup> Pelegrin brudiotto da fregona, Zaneto de Manfio, Zambattista Villi, M<sup>r</sup> Vidotto racola, M<sup>r</sup> Ferdinando Gason, Comun ditto Col de federa e col prea e masare, e sudepizochet, et a monte frati de San Francesco de ..... C.122 q<sup>ti</sup> 1 T 226.

It. Un pezzo de Comun montuoso, boschivo, pascolivo, crodoso ditto il creppo della scala segnato n.54 confina à mattina comun de Ceguda, a mezzo di frati de San Francesco, à sera comun de brusolon e nosgie, a monte frati de San Francesco de ..... C 14 q<sup>ti</sup> 3 T 264.

It. Un pezzo de Comun montuoso, boschivo, crodoso, pascolivo ditto Ceguda segnato n.55 confina à mattina comun ditto Col Corner, S<sup>r</sup> Cavalier minuzo, a mezo di M<sup>r</sup> Ascanio Zustignan, Batien Giuliana, M<sup>r</sup> Geronimo Celana, M. Dionisie dal borgo, M<sup>r</sup> Z. Batti-

sta Francoaso, a sera et monte comun del Creppo della scala; de ..... C.74 q<sup>ti</sup> - T 155.

It. Un pezzo de Comun montuoso, boschivo, crodoso, pascolivo ditto col de Corne è costa de guarda segnato n.50 confina à mattina comun ditto che va in Val Saloga, a mezzo di strada comuna, San Casan de meses, e Valon di detto San Casan, Michiel de marca, M<sup>r</sup> rocco Laurent, a sera eredi de Pasqualin de Luca, M<sup>r</sup> Ascanio Zustignan, M<sup>r</sup> Bartolomio fondra, M<sup>r</sup> Piofio Cesolin, Toni di Zanetti, comun ditto Seguda, et a monte. Cl<sup>ma</sup> Sig.ra Catarina Badoera, M<sup>r</sup> Nicolò de Nardo, M<sup>r</sup> Bartolamio fondra, frati de San Francesco, Moneghe di Anzoli da Muran de .....C.160 q<sup>ti</sup> 3.

It. Un pezzo de Comun montuoso, crodoso, pascolivo, ~~xxxxxxx~~, nominato Sera Val Saliga segnato n.57 confina à mattina M<sup>r</sup> Michiel folgio, a mezo di strada, à sera comun della costa de guarda, e a monte Moneghe de Anzoli da Muran de ..... C.100 - T 100.

It. Un pezzo de Comun in cima la montagna loco ditto montagna de Cadolte, e Col de Martin con boschi de roveri et fageri, pascolivo, et crode, segnato n.58 confina à mattina Moneghe di Anzoli da Muran, frati de San Francesco, a mezo di frati de S. Francesco, a sera bosco de S. Marco, a monte il detto, et frati della Sarsosa del Montelo de .....C.295 q<sup>ti</sup> 3 T 234.

It. Un pezzo de Comun boschivo de fageri, pascolivo, crode, loco ditte Coderts, segnato n.59 confina a mattina cordignan de bosco di San Marco, a mezzo di M<sup>r</sup> Michiel Cason, M<sup>r</sup> Leone da Civald, bosco de San Marco, a sera territorio de Caneva, et a monte Caneva de..... C.337 q<sup>ti</sup> 2 T 46.

It. Un pezzo de Comun ditte prabosco et fratte rivai e castelari, e carvoi parte pianura, parte montuoso e parte boschivo segnato n.60 confina a mattina M<sup>r</sup> Marco dal borgo, li frati de San Francesco de Coneglian, scuola della Madonna de Saraval, M<sup>r</sup> Bonacortio Cesana, scola de Santa Maria de Fregona, Toni de piai, Luminaria di Fregona, M<sup>r</sup> Luise di Marchi, frati de San Piero da Civald, M<sup>r</sup> Zan.Battista Laurent, Comun, Luise da Massego et baldo, a mezzo di Luminaria de Fregona frati de San Francesco de Coneglian, a sera frati de San Francesco su detta Luminaria de Fregona, M<sup>r</sup> Nicolò pordenon, M<sup>r</sup> Zan Piero dalle coste, M<sup>r</sup> Vincenzo Zustinian scuola della Madonna de Saraval, M<sup>r</sup> Pier Antonio moneda da Civald, Nicolò Morana, Nicolò de Varnier, Nicolò de Nardo, Za Maria piai, Zorzi piai, et a monte Comun, frati de San Francesco da Coneglian, Nicolò Bastian, M<sup>r</sup> Toma de regazon; de ..... C 125 q<sup>ti</sup> 1 T 75.

It. Un pezzo di Comun montuoso, boschivo, pascolivo ditto pra morai segnato n.61 confina a mattina frati de San Francesco da Coneglian a mezzo di Comun,

a sera col de Varnier, et a monte Comun de Costa; de ..... C 13 q<sup>ti</sup> 3 T 268.

It. Un pezzo de Comun montuoso boschivo et pascolivo, ditto col de Gal segnato n.62 confina a mattina M<sup>r</sup> Rocco Laurent e Giac.Giebelin, a mezzo di Comun de peocol longo, a sera M<sup>r</sup> Zan.Battista Laurent, frati de S.Domenego de Saraval e a monte Comun ditto col magro, e Nicolò de Nardo; de..... C.21 q<sup>ti</sup> 3 T 67.

It. Un pezzo di Comun montuoso parte boschivo, pascolivo, loco ditto peocol longo segnato n.63 confina a mattina M<sup>r</sup> Christofolo Luca, Luminaria de Osigo, Polo del Bin, Lesio di Siera, a mezodi M<sup>r</sup> Michiel Cason, Nicolò Martorelo, Luminaria de Fregona, Le herande, a sera Sig.Dottor capu. M<sup>r</sup> Z.Battista Laurent, et a monte il detto M<sup>r</sup> Z.Battista Laurent, et Comun; de ..... C 9 q<sup>ti</sup> 1 T 135.

It. Un pezzo de Comun pascolivo montuoso ditto col Magro segnato n.64 confina a mattina Francesco Salammon, Pasqua Salamona, Nicolò de Nardo, a mezzo di scuola de Santa Maria de fregona, frati de San Francesco de Coneglian, M<sup>r</sup> Zan Battista Laurent, a sera il Sig.Luise de Marchi, et a monte frati de San Piero de Civald, Dona Orsolina del lin, Zuan papon, Bortalamio Tafaren, M<sup>r</sup> Giulio Daruost; de .....C 31 q<sup>ti</sup> 2 T 245.

It. Un pezzo de Comun pascolivo parte boschivo ditto col de Vaca e costa de spine e bosche del segnato

n. 65 confina a mattina rui de bordon, Sig. Bortolin piazon, M<sup>r</sup> Lorenzo Savoin, Sig. Cav. Minuzo, a mezo di M<sup>a</sup> Lucretia dal lin, à sera Sig. Cav. Minuzo, Sig. Bertolin piazon, monighe de Santa Giustina, et à monte Sig. Bertolin piazon, frati de San Francesco da Coneglian; de .... C 9 q<sup>ti</sup> 1 T 182.

It. Un pezzo del Comun ditto la Villa Montuoso segnato n. 66 confina à mattina il Sig. Ascanio Zustinan, M<sup>r</sup> Rocco Laurent, M<sup>r</sup> Liveso, à sera Luminaria d'Osigo, Lodovico Pagan, Sig. Paulin Zustinan, Sig. Simon del Vi, Sig. Piero Moneda strada comuna, M<sup>r</sup> Zanetto Baldin, et à monte strada; de .... C 10 q<sup>ti</sup> 1 T 78.

It. Un pezzo de Comun montuoso parte boschivo, cesivo, pascolivo ditto ronzon val de Ronzon segnato n. 67 confina a mattina costa, à mezo di rui M<sup>r</sup> Menego orese, Francesco Moro, colo de fiorian, Toldo de rosso, Bartolamio Zanuto, à sera scuola della Madonna di Saraval, Mio de rosso, M<sup>r</sup> Zuan Beltrame, et a monte il ditto Beltrame, Giacomo Gebelin, M<sup>r</sup> Zanantonio Pestazi, et Bortolamio Pestazi, M<sup>r</sup> Zan Battista Lauren; de ..... C 95 q<sup>ti</sup> 1 T 168.

It. Un pezzo de Comun montuoso cesivo ditto piader, segnato n. 68 confina à mattina M<sup>r</sup> Bartolamio Beltrame, M<sup>r</sup> Lorenzo Sarnede, à mezo di mio delle ber-

toline, à sera M<sup>r</sup> Bartolamio Beltrame, et à monte il ditto M<sup>r</sup> Beltrame; de ..... C 6 q<sup>ti</sup> 3 T 263.

It. Un pezzo de Comun montuoso cesivo ditto in costa segnato n. 69 confina à mattina Zan Piero dalle Coste, à mezo di Comun de fanzan, à sera il rui, et il Comun de fanzan, et à monte Zan Piero dalle Coste de .... C 6 q<sup>ti</sup> 1 T 188.

It. Un pezzo de Comun montuoso cesivo, pascolivo, ditto col de Molin, segnato n. 70 confina à mattina frati de San Francesco, così à mezo di, a sera, et à monte; de ..... C 4 q<sup>ti</sup> 1 T 148.

It. Un pezzo de Comun montuoso pascolivo ditto la costa segnato n. 71 confina à mattina frati de San Francesco de Coneglian, M<sup>r</sup> Z. Battista Lubiana, e Comun de fanzan, a mezodi il ditto Comun di fanzan, à sera Comun de rindola, M<sup>r</sup> Vidoto racola, comun ditto la costa, e comun de ronzon, à monte Zan Piero dalle coste, et consorti, M<sup>r</sup> Vincenzo Zustinan, frati de San Francesco da Coneglian, et strada; de .... C 113 q<sup>ti</sup> 2 T 73

It. Un pezzo de Comun montuoso ditto in Masare con la croda et boschi di orti segnato n. 72 confina a mattina S<sup>r</sup> Modesto Cesana, M<sup>r</sup> Z. Battista de Villa, Zorzi da piav, M<sup>r</sup> Nicolò Vidolo, M<sup>r</sup> Zuan Beltrame, à mezo di M<sup>r</sup> Tome de ragazzi, M<sup>r</sup> Bortolamio Beltrame,

À sera Z. Battista de Vilis, M<sup>r</sup> Bartolomio Pestazo,  
et à monte M<sup>r</sup> Bartolamio Beltrame de ..... C 13  
q<sup>ti</sup> - T 125.

It. Un pezzo de Comun ditto pezolato e col de Molin  
parte boschivo, pascolivo segnato n.73 confina à  
mattina frati de San Francesco da Coneglian, Scuola del-  
la Madonna de Saraval, a mezo di, sera et monte frati de  
San Francesco da Coneglian de C 26 q<sup>ti</sup> 2 T 8.

It. Un pezzo de Comun montuoso ditto drio viza, et  
Corege parte bosco, et pascolo segnato n.74 confina  
à mattina Bastian da Costela, à mezodi Z. Battista  
cenedese, Z. Maria piat, Luise di piat, Mattio di  
piat, comun davanti costinon, frati de San Francesco,  
scuola della Madonna de Saraval, cavalier Minuzo,  
M<sup>r</sup> Zaneto de Mattio ditto Baldin, M<sup>r</sup> Modesto Cesana,  
à sera comun del Scarpedal et à monte Valon de rui;  
de ..... C 69 q<sup>ti</sup> 1 T 169.

It. Un pezzo de comun montuoso sera castel, segnato  
n.75 confina a mattina M<sup>r</sup> Rocco Laurent, à mezo di  
Territorio de Cordignan, et il rui, à sera detto rui,  
et à monte Nicolo de Marco de .... C 11 q<sup>ti</sup> 2 T 184.

It. Un pezzo de Comun montuoso godeva Michiel de Ma-  
rin segnato n.76 confina à mattina et a mezodi co-  
mun, à sera comun ditto soracroda, et à monte stra-  
da de ..... C 1 q<sup>ti</sup> 3 T 219.

It. Un pezzo de Comun montuoso ditto Vizza segnato

n.77 confina à mattina con li pascoli de .....  
C 2 q<sup>ti</sup> 1 T 273.

It. Un pezzo de Comun ditto rorate segnato n.78, con-  
fina a mattina eredi di Zanetin, à mezo di M<sup>r</sup> Asca-  
nio Zustignan, à sera M<sup>r</sup> Paulo Zustignan et à monte  
strada de ..... C - q<sup>ti</sup> 3 T 263.

It. Un pezzo di Comun in Villa della Capella ditto  
Caroi segnato n.79 confina à mattina Liberal Borto-  
luso, Bastian Bertoluso, a mezodi Caron, à sera  
Mr Marco Filomena, et à monte Zuane Susana, e stra-  
da de ..... C 1 q<sup>ti</sup> 3 T 261.

It. Un pezzo de Comun in detta Villa pascolivo ditto  
il Caron segnato n.80 confina a mattina et Monte Lu-  
minaria della Capella, a mezodi Caron, à sera Libe-  
ral Bertoluso, Bastian Bertoluso de ..... C 1 q<sup>ti</sup>  
- T 104.

It. Un pezzo de Comun in detta Villa in Cao la Val  
de rasor segnato n.81 confina à mattina Caron, a  
mezodi M<sup>r</sup> Michiel Cason, à sera strada, et à monte  
Mr Antonio Tobia, M<sup>r</sup> Lovario de friul de .....  
C 1 q<sup>ti</sup> - T 38.

It. Un pezzo de Comun ditto della Zotta segnato n.82  
confina à mattina M<sup>r</sup> Marco Filomena, Zuane Susan,  
à mezo di il Caron, à sera Mr Marco Filomena, et à  
monte strada de ..... C - q<sup>ti</sup> 1 T 168.

It. Un pezzo de Comun ditto della dozza segnato n. 83 confina à mattina frati de San Francesco et Caron, à mezo di il Sig. Zuane Minuzo, à sera Simon da pradela Luminaria della Capella, à monte frati de San Francesco e strada de .... C - q<sup>ti</sup> 3 T 166.

It. Un pezzo de Comun ditto Salazo segnato n.84 confina à mattina Giacomo Colo, Andrea Colo, M<sup>r</sup> Antonio Tobia, Rafael Gaberlotto, Gerolamo Piazon, Luminaria della Capella, Moneghe de San Geronimo de Saraval, M<sup>r</sup> Marco Rotta de Coneglian, a mezo di M<sup>r</sup> Ger<sup>mo</sup> Piazon, M<sup>r</sup> Antonio Tobia, à sera Luminaria de Fregona, M<sup>r</sup> Antonio Salla, strada Comuna, Villa della Capella, Comun de Panzan, et à monte Mattio de Zan de Agnol de ..... C 10 q<sup>ti</sup> - T 144.

It. Un comuneto segnati n.85 confina à mattina M<sup>r</sup> Geronimo Piazon, frati de San Francesco, a mezo di Caron, à sera et monte frati de San Francesco de .... C - q<sup>ti</sup> 1 T 188.

It. Un comun ditto panaratto, et frigo e Coleseti e pascolatti, e pra della Dozza segnato n.86 confina a mattina acqua della friga, Marco Minatel, Zuane Gabatela da Sarmede, Zorzi Minatel da Sarmede, Tofol Minatel da Sarmede, Colo Caioto, Paulo de Mori, Sig. Bertolin Piazon, moneghe da Civald, à mezo di scuola de Santa Maria de Saraval, Sig. Bertolin Piazon,

Luminaria della Capella, à sera Comun, et à monte M<sup>r</sup> Antonio Tobia, conte Cesaro Polcenigo de ..... C 19 q<sup>ti</sup> 1 T 125.

It. Un comun ditto Val Pizola e Zope segnato n.87 confina à mattina scuola della Madonna de Saraval, M<sup>r</sup> Antonio Tobia, comun, Sig. Bertolin Piazon, à mezo di M<sup>r</sup> Michiel cason, à sera il d<sup>o</sup> cason, et à monte scuola della Madonna di Saraval, M<sup>r</sup> Luise di Marchi de ..... C 8 q<sup>ti</sup> 2 T 193.

It. Un comun ditto Val de Caron segnato n.88 confina à mattina M<sup>r</sup> Lorenzo Sarmede, M<sup>r</sup> Antonio dal lin, à mezo di scuola della Madonna di Saraval, M<sup>r</sup> Luise di Marchi, Comun, à sera Loranio de friul, M<sup>r</sup> Luise di Marchi, M<sup>r</sup> Antonio Tobia, à monte Bernardin fracasso de ..... C 10 q<sup>ti</sup> 1 T 83.

Quali beni comunali consegnamo a Voi Comuni et huomini delle Ville di Fragona, Usigo e Cappella setto Saraval, salve sempre le ragioni vostre con altre ville sopra altri beni et salve sempre le ragioni di altre ville con voi e senza pregiudizio alcuno delle ragioni pubbliche sopra altri beni non perticati, non espediti e non denontati, ovvero che per qualsivoglia accidente restassero occulti ovvero fossero contentiosi, et salvi sempre li più veri et reali confini di detti beni Comunali.

Di Venezia, dall'Ufficio nostro. de Beni Comunali  
li 4 Maggio MDCXXXI

Antonio Diedo Provveditore  
1719.9.Xbre. Fu riconfermato.

Dalli quali sopradetti Beni Comunali si detragono li  
seguenti venduti cioè l'anno 1650-10 Maggio  $\text{€}$  4:3=  
à Isopo Brutti, 1652-16 Zugno  $\text{€}$  66:2= a Pelegrin  
Tomasin, 1655-2 Gen°  $\text{€}$  3-2 à D. Giacomo Gregoria,  
1650-10 Zugno  $\text{€}$  66:2- al N.H.Ser Cristofolo Minali,  
et à D.Bortolamio Laurenti; 1670-18 Sett.  $\text{€}$  22:208  
al N.H. Ser Alvise da Canal; 1670-30 Xbre  $\text{€}$  22-208  
al sudetto N.H. da Canal a di detto  $\text{€}$  22; al sudetto  
N.H. da Canal che in tutti rilevano  $\text{€}$  207-2-104  
che detratti da li sopradetti li rimanenti tutti di  
novo S.S.E.E. li consegnamo al sudetto Comun et ha-  
bitanti tutti in quello perchè li abbino a goder  
unitamente in comune et con tutti quei patti, modi  
e condizioni e sotto tutte quelle pene espresse et  
dichiarate nel sopradetto Privilegio quale resta con-  
firmato in tutte le sue parti come stà e giace sic  
eto.

Data del Magistrato Nostro de Beni Comunali li 26  
Agosto 1733.

Niccolò Donado Provveditore

1743 - 12 sett. fu riconfermato.

1754 - 22 maggio fu riconfermato.  
1764 - 7 maggio fu riconfermato.  
1774 - 18 maggio fu riconfermato  
1784 - 1 aprile fu riconfermato  
1794 - 8 maggio fu riconfermato.

DIREZIONE DEL R. ARCHIVIO  
DI STATO IN VENEZIA

Prot.Gen.N.738-VI

La presente copia è conforme all'originale qui  
custodita (fondo Provveditori sopra Beni Comunali -  
Rinnovazione delle investiture. Vol. 2° carta n.894)  
e si rilascia in carta libera al Commissariato per  
la liquidazione degli usi civici per uso di Ufficio.

Venezia, 12 settembre 1939/XVII

IL REGGENTE

Firma illeggibile

Per copia conforme!

Tricolo, n. 228 ET. 1939 Anno XVIII.E.

IL SEGRETARIO

*Rauponi*



Allegato C : CONTRATTO DI ASSOLUTA ALIENAZIONE (1859)

(esemplificativo delle vendite da parte del Comune  
riguardanti terreni occupati abusivamente)

N.° /

PROVINCIA DI TREVISO

DISTRETTO DI CENEDA

COMUNE DI FREGONA

Questo giorno 31 Dicembre 1859 cinquantanove

Contratto di assoluta alienazione



Il Comune di Fregona, in vigore dei propri *originari titoli censuari*  
 dall' antica Veneta Repubblica, avea fino da remota epoca il dominio utile di  
 tutti i beni comunali colti ed incolti compresi nelli Comuni Censuarj di Fre-  
 gona ed Osigo. Il dominio diretto però spettava esclusivamente a quella cessata  
 Repubblica ed indi a S. M. l' Augustissimo nostro Imperatore. Questo diritto  
 dominio per tratto di particolare bontà, colla Sovrana Patente 16 Aprile 1839,  
 passava, pel maggiore incremento dell' agricoltura e pel bene sempre maggiore  
 dei popoli, nei rispettivi Comuni colla piena facoltà, premesse le pratiche ne-  
 cessarie, di poterli anche alienare, cosicchè sino d' allora seguiva la consolida-  
 zione dell' utile col diretto dominio.

Veduto dalla Deputazione Comunale che varj comunisti avevano sotto varie  
 epoche occupati abusivamente taluni di questi beni in gran parte da essi ridot-  
 ti anche a coltivazione, coll' assenso Superiore incaricava l' Ingegnere Fioratti  
 Dott. Domenico ai rilievi e stima dei detti Beni usurpati. Compiuto regular-  
 mente questo Lavoro otteneva da tutti gli abusivi possessori l' approvazione della  
 compilata stima e convennero all' acquisto del rispettivo usurpo, come emerge  
 dalle Convenzioni stipulate esistenti nell' Ufficio della Deputazione e pel prezzo  
 in esse concluso. Questo elaborato, in esito a Delegazio Decreto 21 Maggio  
 1859 N.° 7706 = 193, l' I. R. Commissariato Distrettuale di Ceneda con rive-  
 rita Ordinanza 20 Luglio p. p. N.° 3388 lo approvava ed autorizzava la stipu-  
 lazione dei relativi contratti di vendita.

All' appoggio quindi di questa Superiore autorizzazione li sottoscritti Depu-  
 tati *Barzotto Luigi, De Conti Francesco e Dalle Coste Domenico* coll' assi-  
 stenza del Segretario Comunale *Nicolo Breda*, facendo per essi e successori,  
 coll' atto presente, che viene eretto in tre originali, uno dei quali dovrà sempre  
 rimanere negli atti della Deputazione, l' altro negli atti censuarj ed il terzo verrà  
 consegnato all' acquirente, vendono e danno in piena, libera ed assoluta pro-  
 prietà al Signor

*Dall'ora Francesco fu Domenico*

che per essi, eredi e successori compra, accetta, e si obbliga  
 come in appresso, i seguenti beni di ragione del Comune di Fregona situati e  
 descritti nella presente Tabella.

COMUNE CENSUARIO	DENOMINAZIONE del FONDO	NUMERO di MAPPA	QUANTITA'		RENDITA Censuaria		NUMERO del Tipo
			Pett.	Can.	Lire	Cmi	
<i>Fregona</i>	<i>Alle Fosse</i>	-		<i>16</i>	-	-	<i>9</i>
	<i>Alle Fontane</i>	-		<i>06</i>	-	-	<i>11</i>

1.º Questi beni vengono venduti pel prezzo convenuto coll' acquirente, mediante la convenzione con esso stipulata il N.º  
di Aust. L. 7.º pari a Fior. 2149 diconsi Fiorini 2149  
Questo valore capitale dovrà essere pagato da l' acquirente e versato in Cassa Comunale in eguali rate nelli mesi di *Giugno*

senza corrisponsione d' interesse. Ogni rata dovrà essere pagata in moneta sonante a tariffa. Per questo segnato e convenuto prezzo, tanto li Deputati facienti pel Comune quanto l' acquirente rinunziano espresamente a qualunque diritto per titolo di lesione, e ciò per tutti gli effetti contemplati dal §. 1060. del Codice civile. Mancando a qual si sia rata nel giorno preciso della scadenza l' acquirente sarà assoggettato agli atti fiscali a senso della Sovrana Patente 18 Aprile 1816.

2.º Li predetti Deputati vendono li sopra descritti beni nello stato e grado in cui si trovano attualmente, e tali quali furono goduti dalla Comune sino dalla loro origine con ogni ragione, azione e diritto che competevano alla predetta Comune senza alcun obbligo di garanzia sulla derivazione e proprietà, ritenendo quella che si ha sopraesposta, però scevri da aggravii, non essendo stati contemplati nella surriferita stima, e molto meno risponderà la Comune sulla qualità di coltura e sulla quantità, stantechè i beni sono quegli stessi che si veggono segnati nel Tipo dedotto dalla nuova Mappa, che è quanto a dire a corpo e non a misura, avvertendo che dovranno dal nuovo acquirente essere rispettate quelle servitù di passaggio che attualmente esistono, sempre che questo passaggio, che per avventura venisse da taluno esercitato, non risulti abusivo, ma poggia ad un titolo, o ad una consuetudine imperturbata da oltre a quarant' anni. Ogn' altra servitù di cui fossero affetti i beni alienati passerà nel nuovo acquirente giusta l' articolo 3.º della Governativa Notificazione 1.º Luglio 1839 N.º 16491 = 3738.

3.º Verificata la regolare consegna di questi beni a l' acquirente che risulterà da un verbale da astendersi dall' Ingegnere Dott. Fioretti o da un suo delegato in concorso de l' acquirente e di due testimoni, la Comune sarà sciolta da qual si sia responsabilità in ogni rapporto. Con quest' atto di consegna saranno anche identificati i reali confini di ogni singolo appezzamento, e perciò nessun ulteriore reclamo potrà essere emesso da l' acquirente.

4.º Il godimento degli alienati beni a favore de l' acquirente decorrerà dal giorno della consegna, e dalla stessa epoca avrà principio a carico de l' nuovo acquirente il pagamento di tutte le pubbliche imposte, niuna eccellnata, sotto qualsiasi denominazione conosciuta e non conosciuta. A questo scopo la Deputazione farà eseguire entro il termine di otto giorni, decorribili dal giorno della stipulazione di quest' atto a carico de l' acquirente i necessari trasporti degli alienati beni sul nuovo Estimo stabile alla Ditta de l' nuovo acquirente, scaricando il Comune di quella rendita già stabilita dall' Ingegnere ed esposta per ogni appezzamento nella sopra segnata Tabella. Questi trasporti si eseguiranno colla scorta di quest' atto e del Tipo, al cui oggetto le parti si autorizzano reciprocamente. Sino all' intera estinzione di tutte le convenute rate del prezzo sovra esposto dovrà l' acquirente dimostrare il verificato pagamento di tutte le rate d' imposta scadute, rendendo ostensibili alla Deputazione le relative quiettanze non più tardi di giorni otto dopo la scadenza.

5.º A cauzione di tutte le rate da pagarsi sino alla totale loro estinzione potranno li Deputati far eseguire sopra i fondi alienati la regolare iscrizione all' E. R. Ufficio delle Ipoteche venendo a tale oggetto coll' atto presente autorizzati da l' acquirente.

6.<sup>o</sup> Tutte le spese, niuna eccettuata, inerenti e conseguenti a quest'atto, di bolli, scritturazione, trasporti d'Estimo, tasse di commisurazione, iscrizioni ipotecarie ed ogni altra che occorresse, staranno ad esclusivo carico dell' acquirente. A tale oggetto, all'atto della stipulazione di quest'atto l'acquirente dovrà depositare la somma di Fior. 2:60 di cui sarà reso esatto conto delle sostenute spese per i necessari successivi congruagli, tanto in più che in meno.

7.<sup>o</sup> Bene edotte le parti del tenore di quest'Atto, lo approvano in ogni sua parte, prometendo la più esatta e religiosa osservanza degli obblighi assunti, e lo confermano per esse, eredi e successori colle rispettive firme alla vista di due testimonj.

Firma de' Acquirenti *Scavabet Angelo per la  
 Larin Francesco*

LI DEPUTATI

*Scavabet  
 Larin  
 Della Corte*

TESTIMONJ

*Scavabet  
 Larin*

IL SEGRETARIO

*Scavabet*

*L'imposta di Soldi 9. Soldi cinque commisurata  
 all'ufficio è stata soddisfatta all'Art. 176. del Registro per ogni  
 parte per il 1860.*

*L'Atto Commisurazione*



*Nota  
 Scavabet*

*Il Nicotore  
 Scavabet*

Allegato D : CONTRATTO DI VENDITA ENFITEUTICA (1861)

(esemplificativo delle enfiteusi stipulate)

# REGNO LOMBARDO - VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DISTRETTO DI CENEDA

NELL'UFFICIO DELLA DEPUTAZIONE COMUNALE DI FREGONA

Questo giorno *20 Aprile* 1864.

Il Comune di Fregona, e quella *parte del Comune di Cappella* che formavano un tempo la così detta Gastaldia di Fregona possedevano in derivazione di proprj titoli originarj rilasciati dell' ex repubblica Veneta fino da remota epoca il dominio utile d' un esteso latifondo montano nella massima parte pascolivo, ed in pochi tratti soltanto soggetto a reggime forestale.

Questo latifondo veniva usufruito da varj senza determinate norme; e se da un canto il parziale vantaggio era una troppo palese lesione degl' interessi della generalità dei comunisti, aventi uguale diritto di partecipazione agli utili del ridetto latifondo, dall' altro quel vantaggio parziale andava a diffcultare quel progressivo miglioramento nello stato, e nella produzione del latifondo, che fu il primo scopo della provvida Sovrana Patente 16 Aprile 1839, mercè la quale seguiva la consolidazione nei Comuni dell' utile col dominio diretto, passato successivamente nel Governo attuale sopra quello, ed altri fondi di uguale natura.

Superati pertanto gli ostacoli, che a prima giunta erano insorti contro il piano di una migliore utilizzazione del sud. latifondo, il Consiglio Comunale di Fregona ripetutamente deliberava, che venisse di quel latifondo alienata la proprietà utile, stabilendone le modalità, e tenendo per principio che vi dovessero partecipare i Capi famiglia nel circondario dell' antica Gastaldia, ed ivi domiciliati, non che i

consenti, in modo che a ciascheduno dovesse toccare porzione del latifondo medesimo, e così venisse questo diviso, e suddiviso in parti nel numero maggiore possibile.

Con questo criterio l'Ingegn. *Domenico D. Fioretti* di Serravalle fece il rilievo, e la stima del latifondo, smembrandolo in prese, o lotti ed attribuendo a ciaschedun lotto un distinto numero progressivo col relativo perticato e cifra d'estimo. Intanto l'Inclita Congreg. Prov. di Treviso più volte s'avea pronunciata nello stesso senso del Consiglio di Fregona, e da ultimo col suo Decreto 14 Luglio 1863. N. 3477-p. e. prescrisse che sulla perizia *Fioretti* debitamente riveduta, ed approvata dall'I. R. Ufficio tecnico della provincia si dovesse aprire l'Asta per raggiungere secondo la mente della legale rappresentanza del Comune ridetto il maggior utile possibile senza ledere il principio della divisione dei lotti per testa a favore degli aventi diritto.

Ora in questa Asta tenutasi a Fregona nel passato Dicembre rimase deliberatorio del lotto contraddistinto al N. *24* del progetto riassuntivo di stima pezza E il Sig. *Barzotto Andrea e Sotio* fra il quale, e le Deputazioni Comunali di Fregona e Cappella si deviene alla stipulazione del presente

### Contratto di vendita enfiteotica.

I. La Deputazione Comunale di Fregona composta dei Signori *Scarabel Angelo, Barzotto Celeste, De Conti Francesco*, e la Deputazione Com. di Cappella composta dei Sig. *De Nardi Giacomo, Nadal Domenico, Da Dalt Angelo* nella loro rappresentanza dell'antica Gastaldia di Fregona, ambedue assistite dal R. Commissario Distrett. di Ceneda, rogante l'atto presente, Sig. *Luigi Zaramella* ed alla presenza dei due infrascritti idonei testimonj agendo per conto ed interesse del Comune rispettivo concedono in enfiteusi al Sig. *Barzotto*

*Andrea e Sotio* che per se e successori suoi accetta il dominio utile del fondo Comunale a piedi indicato sotto le condizioni seguenti, e sotto le altre contenute nel capitolato d'appalto 20 Novembre decorso cha si allega al presente contratto per la parte non compresa nel contratto medesimo, del quale capitolato ha fatto già l'acquirente piena conoscenza firmandolo all'atto dell'avvenuta delibera.

II. Il presente contratto si retrotrae a *prima gennaio* 1864 essendo stato fino da quel giorno immesso l'acquirente nel materiale fiduciario possesso del detto fondo, che perciò vien dato, ed accettato nello stato in cui a quell'epoca si trovava, con ogni pertinenza, accessori, servitù attive, e passive, diritti, pesi inerenti, come meglio risulta dall'atto peritale dell'Ing. *Fioretti* del 20 Ottobre passato anno, che viene conservato nell'archivio del Comune di Fregona. Pelle casere esistenti sopra varj dei lotti venduti deve valere però quanto è stabilito dall'art. 5 del Capitolato.

III. Quale corrispettivo di tale cessione l'acquirente paga il canone anticipato in ragione di anno di Fior. *Scritto alla Comune* cosicché versa al firmare del presente in valuta d'argento, od in valuta d'oro a tariffa, il primo canone per l'importare delle somma antedetta, il qual canone s'intenderà come versato nel *prima gennaio* 1864. Fissandosi poi per la scadenza dei canoni successivi il 31 Agosto, e 30 Novembre d'ogni anno viene da se, e resta stabilito di comune accordo, che col 31 Agosto, e 30 Novembre p. v. dovrà essere versato il complessivo canone del venturo anno e così di seguito, in modo che il pagamento dovrà seguire in due rate uguali maturabili nelle due epoche suddette.

IV. A garanzia degli obblighi tutti, e delle condizioni sopra ed in seguito stipulate, l'acquirente versa pure oggi in moneta sonante a tariffa la somma corrispondente al canone d'un anno cioè Fiorini *Scritto alla Comune* che la parte venditrice s'impegna di passare nella cassa del S. Monte di Pietà di Serravalle, e l'acquirente esigerà sulla stessa somma l'interesse annuo in ragione del 4 per cento.

V. Non potrà l'acquirente cedere alienare, o permutare il fondo acquistato all'asta o parte di esso a qualsiasi altro individuo senza il previo assenso *in iscritto* dei Comuni sotto pena di de-

cadere immediatamente a richiesta di questi dal contratto e d'incorrere nella multa di Fior. 20. Tale cessione poi non potrà essere fatta che ad un comunista di Fregona, o di Cappella.

VI. L'acquirente si obbliga di far eseguire, appena firmato il contratto, la voltura del fondo acquistato colla marca di livellario presso l'I. R. Ufficio Commissariale, stando ad esclusivo suo carico le spese non solo del contratto presente, ma anche della voltura, bolli, e copie del contratto medesimo che viene eretto in due originali, uno per l'acquirente e l'altro da depositarsi nell'archivio della Deputazione di Fregona.

*Bazzotto Andrea e Pietro*

LA DEPUTAZIONE COMUNALE DI FREGONA

LA DEPUTAZIONE COMUNALE DI CAPPELLA

*firmanti* } *Marabelli*  
*Bazzotto*  
*De Vento*

*De Nardi*  
*Adal*  
*De Catt*

IL R. COMMISS. DISTR.

*firmato Naramella*

1 due Testimonj } *De Geronzi Gerolamo*  
*De Neri Pietro*

Descrizione del Fondo

DENOMINAZIONE e Numero DEL LOTTO	QUALITÀ	CONFINI	NUMERI di Mappa	Superficie		RENDITA Censuaria		CANONE annuo		OSSERVAZIONI
				Per.	Cent.	Fior.	Soldi	Fior.	Soldi	
<i>Madia</i>	<i>52 Anca</i>	<i>o da la</i>	<i>10</i>	<i>10 2/5</i>		<i>1 40</i>		<i>11 1/2</i>		<i>Segue la descrizione</i>

I due testimoni:

Frimati De Gregori Girolamo

Da Res Bertolo.

Descrizione del fondo

Denominazione e numero del lotto.	Qualità	Confini	N. di mappa	Superficie		Rendita censuaria		Canone annuo		Osservaz
				Pert.	Cent.	Fior. soldi	F. Soldi	F. Soldi		
Pescolin 52	Pascol	2	62	10	75	7	42	18	19	

**Segue la descrizione**  
**degli Articoli del Capitolato del 20 Novembre 1863**  
**che servì di base all' asta.**

---

1. Rimanendo contumace il Deliberatario nell' adempimento dei proprj obblighi, sarà in facoltà l' Amministrazione Comunale di rinnovare l' incanto a tutte spese, e pericolo del Deliberatario contumace, che si assoggetta al pieno soddisfacimento dei danni e degli interessi.

2. Nel caso di mancanza anche parziale al pagamento del Canone entro il termine convenuto come sopra, l' Acquirente si assoggetta per patto espresso alla pena di mora del 5 p. 0/0 del debito non pagato in don, ed inoltre a subire la debita procedura civile a tutto suo carico, tanto sul dominio utile del fondo, che in ogni altro suo avere mobile ed immobile.

3. Tale annua contribuzione dovrà sempre esser pagata per intero, assumendo il Livellario a proprio Carico tutti gli infortuni ordinari e straordinari, preveduti e non preveduti, con espressa rinuncia al diritto di remissione anche parziale del Canone, e con l' obbligo inoltre di pagare con tutta puntualità le pubbliche imposte di qualsiasi genere cadenti o che cadranno sul fondo, nonchè le altre che colpissero la rendita o la percezione dei Canonici annui, e finalmente anche le eventuali tasse consorziali.

4. Non potrà l' Acquirente tollerare o ricevere al pascolo sulla Presa acquistata animali di qualsiasi sorte, che non appartengano regolarmente a qualche Comunista di Fregona o di quella parte di Cappella a sinistra del Salazzè; sotto comminatoria della immediata caducità del Contratto a richiesta del Comune, e della multa importante un' annata di Canone.

5. Siccome poi sopra qualche Presa esistono attualmente delle Casere, che sono di proprietà privata, anzichè del Comune; tali Casere dovranno venir acquistate dal Deliberatario della Presa sopra la quale esiste, pel prezzo di stima che verrà attribuito da apposito incaricato; il di cui pagamento dovrà aver effetto al più tardi entro tre mesi dopo verificata la consegna della Presa stessa; quando non venisse preferito dal proprietario della Casera di demolirla e trasportare altrove il relativo materiale; nel qual caso verrà fissato dalla Deputazione di Fregona l' epoca del trasporto a tutto carico del proprietario

del materiale; ritenuto che nella esecuzione di tale opera dovrà essere usato ogni riguardo onde non danneggiare la Presa sopra cui esiste. L' Acquirente del fondo poi non potrà far alcuna opposizione, nè alla demolizione, nè al trasporto del materiale per parte del proprietario della Casera.

6. E severamente proibito sotto pena dell' immediata caducità del Contratto, ed in ogni caso della perdita del deposito di cui l' Articolo IV. del Contratto di riunire le acque che procedono dagli altri acoli e che ora si trovano divise, potendo bensì gli acoli medesimi essere saggiamente sistemati, ma non mai riuniti fra loro, onde un maggior volume d' acqua non rechi pregiudizio alla Presa contrattata.

7. L' Acquirente è tenuto a rispettare tutte le servitù esistenti, sia di passaggio, che di altro genere; ritenuto che nel caso in cui tali servitù potessero esercitarsi in sito meno dannoso pella Presa, tale misura sarà regolata dagli interessati con l' intervento del Comune, al cui giudizio ognuno dovrà sottomettersi.

L' utilista acquirente non potrà mai opporsi, a che gli utilisti delle Prese che non confinano colle strade di entrata ed uscita possano per tuttocì che riguarda l' esercizio del loro dominio utile transigere per la Presa contemplata dal presente Contratto; ritenuto che tale servitù si limiti ai riguardi di tutta convenienza, e dovendo in caso di controversia, rimettersi al giudizio della Deputazione Comunale.

8. Nel caso in cui sulla Presa contrattata esistesse una così detta Lama per abbeverare gli animali, l' acquirente non potrà impedire che i pastori delle Prese vicine che non godessero sul proprio il beneficio delle acque, conducano il loro gregge ad abbeverare, come di consuetudine, nella Lama esistente sulla Presa contemplata dal presente, quando sia la più vicina; dovendo gli interessati rimettersi, in caso di controversia, alla decisione della Deputazione Comunale, sotto comminatoria dell' immediata caducità del Contratto a richiesta del Comune, ed in ogni caso della multa corrispondente ad un' annata di Canone.

Se al caso di siccità una o più Lame si disseccassero, le Lame che conservassero acqua, dovranno rimanere a beneficio di tutti quei pastori che ne potessero aver bisogno, senza opposizione di sorta da parte dell' utilista della Presa sopra della quale esistessero Lame come sopra.

Tutte le Lame ora esistenti dovranno venir conservate a tale uso, restando in facoltà di ogni utilista di formarne sulla propria Presa.

La manutenzione ed espurgo delle Lame star devono ad esclusivo carico degli utenti, i quali dovranno costantemente tenerle espurgate dal fango. Se qualche utilista si rifiutasse di prestare la sua opera, verrà escluso dal diritto di potersi servirvi della stessa.

9. Il pascolo avrà principio col 15 Maggio di ogni anno per gli animali bovini, e col 25 Aprile pella pecore. Prima di tal termine è proibito ogni pascolo sotto pena di decadere immediatamente dal Contratto e di incorrere nella multa corrispondente ad un' annata di Canone.

10. Sarà obbligo del Conduttore della Presa, insolidariamente col custode degli animali pascolanti di denunciare all'Autorità Comunale, tosto che succedessero infermità o morti causati o sospette negli animali pascolanti; osservando altresì tutte le discipline vigenti o che venissero emanate per tutela delle Leggi sanitarie, boschive e stradali.

11. Come si è detto all'Articolo 3, tutte le pubbliche Imposte sulla Presa che verrà ceduta, di cui diviene proprietario utilista l'Acquirente, devono esser pagate in perpetuo dal Deliberatario e suoi successori. Nel caso dunque in cui per difetto di pagamento di tali Imposte, il fondo Comunale fosse in pericolo di essere subastato; in tal caso l'utilista acquirente incorrerà nella caducità del Contratto, a richiesta del Comune, ed in ogni caso nella confisca del deposito di cui l'Articolo IV. del Contratto, oltre alla rifusione di tutte quelle somme che il Comune dovesse pagare per liberare il fondo dal pericolo della subasta.

12. Il Canone annuo, come si disse all'Articolo III. del Contratto deve esser pagato anticipatamente nell'epoca 31 Agosto e 30 Novembre di ogni anno. L'esazione seguirà mediante apposito Incaricato Comunale. Nel caso in cui il proprietario utilista non pagasse il Canone e che l'Incaricato, consumati gli atti, non potesse per difetto di sostanza esigere l'importo del Canone stesso, e la rifusione delle spese all'effetto incontrate, l'utilista *ipso facto* decaderà dal Contratto, e gli verrà in ogni caso confiscato il deposito di cui l'Articolo IV. del Contratto.

13. Tutto il concime proveniente dagli animali che andranno al pascolo sulle Prese contrattate e sopra cui dovranno passare la notte, dovrà essere sparso ai tempi di consuetudine sulle Prese medesime, ogni eccezione rimossa.

Nel caso in cui fosse rilevata qualsiasi anche più piccola e parziale trasgressione a questo Articolo, il Conduttore locatario cadrà *ipso facto* a richiesta del Comune dal beneficio del Contratto ed incorrerà per ogni caso nella confisca del deposito di cui l'Articolo IV. del Contratto e nella multa di Fiorini 20.

14. In generale sarà obbligo di ogni utilista di adottare tutti quei provvedimenti che la consuetudine ed il buon senso agricolo suggeriscono come atti a migliorare il fondo ottenuto in affitto perpetua, onde così si possa raggiungere il pieno e più eminente risultato del materiale miglioramento del territorio.

15. È in massima proibito di dissodare il suolo, svelle zolle di cotica, sfalcare e raccogliere erbe, dovendo il fondo servire a puro pascolo.

Chi contravvenisse a tale prescrizione, decaderà dal beneficio dell'utile dominio e perderà il deposito di cui l'Articolo IV. del Contratto.

Se per qualche motivo, la natura o posizione di qualche Presa esigesse per suo miglioramento una diversa coltura, il Conduttore potrà far presente la cosa alla Deputazione Comunale, la quale al caso concreto, potrà permettere quella coltura che venisse riputata più confacente alla Presa.

16. Il possesso di diritto, che di fatto s'intenderà trasfuso nell'utilista dal giorno della consegna indicato all'Art. II. del Contratto; sarà quindi suo dovere entro tre mesi dalla data della celebrazione del Contratto di far intestare il fondo alla propria ditta colla marca di Livellario al Comune di Fregona, ed in caso di mancanza sarà decaduto dal Contratto, non potendosi oltrepassare il termine legale pel trasporto.

17. Avvenendo il caso di passaggio del dominio utile per qualsiasi titolo in più persone, s'intenderanno le stesse insolidariamente una per tutte e tutte per ciascheduna obbligate al pagamento del Canone, quanto alla piena esecuzione degli altri patti convenuti.

All'effetto poi che gli eventuali trapassi di proprietà sieno resi noti al direttore Comune, sarà obbligo dell'utilista o suoi aventi causa, entro tre mesi dall'avvenuto cambiamento di ottenere al Censo la relativa voltura, e di presentare al Comune il corrispondente Certificato assieme alla copia del titolo che lo ha occasionato; ed in caso non lo avesse fatto, sarà facoltativo alla parte direttoria di far essa eseguire tali operazioni e procurarsi tali documenti, e di farsi rifondere dal livellario di ogni spesa incontrata.

18. Le Comuni di Fregona e Cappella garantiscono la libera disponibilità dell'utile dominio venduto, ed investono gli enfiteuti di ogni loro diritto ed azione, autorizzandoli a farsi conoscere da chi di ragione ed ottenere da loro soli presso ai competenti Uffici Censuari ed Ipotecari, ogni opportuna iscrizione.

19. Resta poi espressamente stabilito che tutte le controversie che insorgessero sulla osservanza o meno per parte del proprietario utilista di tutte e ciascheduna delle condizioni del Contratto, come pure il rilievo ed il giudizio di ogni contravvenzione al medesimo, saranno giudicate in prima istanza dalla Depulazione Comunale, ed in seconda istanza dall'Inclita Congregazione Provinciale in via puramente amministrativa, esclusa ogni competenza giudiziaria, al quale beneficio l'utilista per patto espresso deve rinunciare per ogni qualunque siasi caso.

20. A dilucidazione dell'Articolo IV. del Contratto resta stabilito che dopo trascorso il periodo di anni 15 del Contratto, l'utilista potrà ottenere la restituzione del fatto deposito, ove faccia constatare col mezzo di un sopraluogo al fondo cedutogli in enfiteusi, da verificarsi dietro sua istanza da un Ingegnere che sarà nominato dal Comune a tutte sue spese, che il fondo stesso presenti tale miglioramento da garantire in forma legale l'interesse del Comune direttario.

21. In tutti i Lotti soggetti al regime forestale sono proibiti il dissodamento del terreno, la estirpazione dei prodotti legnosi, anche d'infima qualità e per qualunque titolo, lo spargimento di concimi, la costruzione di case, capanne e simili.

22. Questi Lotti devono esser conservati sempre in natura di Bosco, migliorandoli e non peggiorandoli, ma ogni miglioramento deve esser fatto esclusivamente nel senso di promuovere la produzione legnosa; dichiarandosi dannoso ogni miglioramento fatto, che al parere degli Uffici Forestali riuscisse in senso diverso, quand'anche avesse per conseguenza un aumento delle rendite.

23. Analogamente alle premesse discipline l' enfiteuta avrà dovere d'intraprendere e condurre a termine nel periodo di tempo prefinito le operazioni prescritte nello stato di consegna, assoggettandosi espressamente, riguardo a detti fondi coltivati a bosco, a tutte le discipline pei boschi dei Comuni, che sono in vigore oggidì, e che fossero emanate in appresso; e così pure a tutte le prescrizioni cui l'Amministrazione Forestale fosse per stabilire nel sistema di utilizzazione dei prodotti principali ed accessori dei Boschi Comunali locati a perpetuità, sul modo e sul tempo dei tagli ed altri oggetti inerenti.

24. Tutti i Lotti o parte di Lotto che dalla Perizia saranno dichiarati soggetti a speciali misure di polizia forestale, perchè sovrastanti a strade, fiumi, torrenti, caseggiati, vengono improntati del carattere di Bosco tenso, (cioè riservato per riguardi di sicurezza pubblica) e devono esser trattati secondo le esigenze di questo carattere.

Per conseguenza nessun taglio e nessuna utilizzazione di prodotti accessori vi possono esser fatti, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Forestale, di concerto coi Regi Uffici delle pubbliche costruzioni.

25. Per tutte quelle contravvenzioni all'Articolo precedente, le quali non portassero una sanzione penale secondo le leggi forestali, e non fossero giudicate dall'Autorità Forestale di tale gravità da punirsi colla rescissione del Contratto, i Conducenti utilisti subiranno una multa a favore del Comune di Fiorini due fino a Fiorini dieci a giudizio della Congregazione Provinciale o Ispettorato Generale dei Boschi, sopra proposta della Deputazione Comunale e dell'I. R. Ispezione Forestale, e saranno inoltre tenuti all'adempimento degli obblighi pattuiti, al ripristino degli enti malversati, ed al risarcimento dei danni, se fosse il caso.

26. Nei Lotti boschivi nei quali l'Amministrazione Forestale acconsentisse di mantenere perenne lo sfalcio dell'erba, tale sfalcio non potrà essere praticato nè saltuariamente nè per una estensione che superi l'altra parte di area occupata dalla vegetazione legnosa. In caso diverso il diritto di raccogliere erba o far fieno sarà escluso da tutto il Lotto fino a tanto che il Conduttore non abbia realmente imboschito almeno la metà della superficie complessiva del Lotto medesimo.

27. Entro anni cinque dall'epoca del trasferimento del Lotto alla Ditta del Conduttore, avrà esso l'obbligo di compiere la popolazione boschiva del proprio Lotto, cosicchè ad ogni Metri 4:50 di distanza esista una pianticella. Questa completazione sarà fatta mediante

semina, quanto mediante piantaggione di pianticelle boschive, ed anche mediante propagazione.

Saranno da preferirsi il carpino nero, la quercia, il faggio ecc. ecc. secondo la località; libero essendo del resto ai conduttori di chiedere le necessarie istruzioni e gli opportuni consigli dalla R. Ispezione o dal Guarda-Boschi.

28. Ogni conduttore di Lotti pascolivi a contatto coi Boschi del Comune, dovrà isolare il pascolo dal bosco mediante costruzione di Muriccie di Metri uno di altezza, e di Metri 0:40 di spessore medio a soddisfazione dell'Ispezione Forestale, e ciò entro due anni dall'epoca della consegna; bene inteso che nel primo anno sia fatta la metà del muro. I difettivi incorreranno nella multa di fiorini dieci a venti a favore del Comune, oltre all'esecuzione d'Ufficio a tutte spese loro nel caso di persistenza nel difetto, e sarà mandata ad effetto tostochè autorizzata superiormente.

29. Tutte le macchie di bosco esistenti sopra le Prese N. 173 e 175 dovranno rimanere a beneficio degli attuali locatori fino al termine dell'affittanza loro, che va a spirare nell'anno 1878; e perciò i Deliberatori di dette Prese non potranno eseguire nelle medesime alcun taglio della legna esistente, nè pretendere perciò alcuna diminuzione di canone. Parimenti tutte le piante isolate che trovansi in alcune Prese limitrofe ai Boschi locali, resteranno pur queste a vantaggio dei suddetti locatori per tutto il periodo della loro fittanza come sopra; ed anche in questo caso il Deliberatorio non potrà accampare indenizzi di sorta.

30. In appendice all'Art. II. del Contratto si dichiara che, siccome nella rilevazione dei fondi emersero degli errori di Mappa nel rispettivo perticato delle Prese in confronto della reale quantità superficiale, così resta dichiarato che ogni singola Presa verrà consegnata a corpo e non a misura, giusta i termini segnati con croce disposti nella divisione dall'Ingegnere progettante, ed il deliberatorio non avrà in alcun'epoca diritto di sorta a compenso per il meno che venisse rilevato; come pure per parte del Comune non sarà per aumentarsi il Canone per una maggior quantità che per avventura venisse riscontrata.

31. Nel caso di contestazioni per mancanza di confini attualmente disposti e marcati con croce, verranno questi nuovamente collocati a cura della Comunale Deputazione all'atto della consegna in base ai tipi ed alle minute delle misurazioni fatte dal sudd. Ingegnere, per cui l'arrendatario non potrà in alcun tempo accampare pretesa d'indenizzi nel caso che dalla riconfessione risultasse una minor quantità di quella esposta dai tipi stessi, dovendosi anche in questo caso ritenere le differenze derivanti, come si disse all'Art. 30 dipendenti dagli emersi errori di Mappa.

32. Avvenendo il caso straordinario che il Comune si determini, dietro riportata tutoria Superiore Approvazione, alla vendita del dominio diretto a lui spettante, s'intenderà obbligato al patto di prelazione; dovrà, cioè, preferire il livellario, il quale avrà diritto di decidersi ad accettare l'offerta entro un mese dalla partecipazione della diffida da farsi anche a mezzo del Cursore Comunale.

33. Verificandosi il caso che il Comune, per inosservanza dei patti per parte dell'utilista, sia indotto a far valere la caducità del Contratto, farà istanza alla propria autorità tutoria Amministrativa, onde, riconosciuto anche a mezzo di Perizia, ove occorresse, il fatto delle contravvenzioni, e stabilito l'importo dei debiti e delle rifusioni dall'utilista dovute, riportare autorizzazione a mettere nuovamente all'asta l'utile dominio del fondo che viene ritolto.

*Dalla Deputazione Comunale*

*Fregona li 20 Novembre 1863.*

Li Deputati di Fregona firmati

Scarabel  
Barzotto  
De Conti

*Breda Segretario*

Li Deputati di Cappella firmati

De Nardi  
Nadal

*Modolini Agente Com.*

Allegato E : AFFRANCO DIRITTO DI PASCOLO SUL MEZZOMIGLIO

Atto notaio Tito Tessari rep. 310 del 26.07.1886

Approvazione Re Umberto Primo (1887)

Approvazione Ministero (1887)

2) *M* *al No. del Prot. 170/41*  
ARCHIVIO NOTARILE DI TREVISO  
*av 100*

Affrancazione di Diritto d'uso nella località detta il  
MEZZOMIGLIO

N°6555=210 di Repertorio e Registro  
REGNANDO SUA MAESTA" UMBERTO I° PAR GRAZIA DI DIE E  
E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1866 milleottocentottantasei questo giorno 26  
ventisei Luglio, in Treviso nel Palazzo Provinciale  
nella stanza dell<sup>mo</sup> Sig. Prefetto .

Si premette che per antichissimi titoli e più precisa-  
mente per effetto del proclama 23 Gennaio 1661 di Ma-  
ria Zorzi Podestà di Belluno e Capitano per la Repub-  
blica Veneta, e di altri atti posteriori il Comune di  
Fregona avea il diritto di pascolare con 50 vacche so-  
pra Ettari 309 are 02 e centiare 80 nel R° Bosco Can-  
siglio nella località denominata Mezzomiglio.-

Di fatti per questo terreno avente la rendita di £448,95  
esiste anche l'intestazione in censo a favore del Comu-  
ne di Fregona per la frazione di Osigo ed Erario Civile  
I.R. ramo boschi e per esso l'Intendenza della Finanza  
di Treviso.-

Si premette che dopo varie contestazioni sorte per l'ese-  
cizio di questo diritto, l'Amministrazione Forestale da  
una parte ed il Comune di Fregona dall'altra, divennero  
al Convegno 25 maggio 1870 approvato con decreto Mini-  
stero d'Agricoltura, Industria e Commercio in data 14  
Luglio anno detto col quale l'estensione addetta al pa-  
scolo nel Mezzomiglio veniva ristretta a soli Ettari  
96, are 67 e centiare 90.

Si premette che pubblicata nel Regno la nuova legge 1°  
Novembre 1875 N°2794 sull'affrancamento dei diritti di  
uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili ed il  
regolamento N°2795 la Rappresentanza Comunale di Fregona  
insinuò il proprio diritto di pascolo con 50 vacche sopra

*97/172*

l'estensione di ettari 309 ore 02 centiare 80 nella località detta il Mezzomiglio.

Di fatti la Commissione Provinciale di Treviso istituita a tenore del regolamento 1° Novembre 1875 N°2795 nella sua adunanza del 25 aprile 1877 espose l'avviso che fosse sanzionato il definitivo affrancamento del fondo giusta la convenzione 25 maggio 1870 mediante cessione in proprietà al Comune di Fregona dell'attuale estensione di Ettari 96,57,90 del Mezzomiglio.

Si premette ancora che in precedenza a tale deliberazione e precisamente col verbale 19 settembre 1874 si effettuò la separazione della proprietà Demaniale da quella ceduta al Comune di Fregona in affrancazione del diritto di pascolo.

Si premette che intendendo la R<sup>a</sup> Amministrazione, che il Comune di Fregona divenisse pure all'acquisto delle piante esistenti nella località ad esso Comune ceduta si diveniva al verbale 8 marzo 1886, col quale si constatava che la quantità delle piante di faggio e di N°1308 come risulta dal piedilista 16 Giugno 1877 e che per tale acquisto il Comune di Fregona si obbligava pure di corrisponderne It. L. 7907,80 da pagarsi in cinque annualità senza decorrenza d'interessi a cominciare dal 1° anno in cui avverrà la regolare stipulazione del contratto d'affrancamento.-

Premesso ancora che, essendo la sorta questione se o meno al diritto d'affranco sulla località Mezzomiglio potesse pretendere anche il Comune di Cappella Maggiore, dietro richiesta del R<sup>o</sup> Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio contenuta nel dispaccio 2 agosto 1883 N°7568 il Comune di Fregona si obbligò a dichiarare espressamente di rilevare l'amministrazione da ogni molestia che per avventura potesse esserle dal Comune di Cappella inferita.

Si premette per ultimo che, udito in proposito il parere del Consiglio Forestale e del Consiglio di Stato, il R<sup>o</sup> Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio coi propri dispacci 2 agosto 1883 N°7568, e 20 Giugno 1884 N°1680

autorizzò senz'altro la stipulazione dell'atto definitivo di affranco dei diritti di uso del Comune di Fregona nella Località del Mezzomiglio.

Tutto ciò premesso allo scopo di divenire al formale atto di affranco sono dinanzi a me Notaio Dr Tito Lessari fu Dr Teodorico Notaio iscritto presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Treviso, e Conegliano e qui residente, ed agli infrascritti richiesti idonei testimoni li Signori Zorzi Giuseppe fu Giovanni nato a Treviso, Testolin Domenico fu Pietro, nato a Treviso ambeque domiciliati a Treviso, Uscieri della Reggia Prefettura Il Sig. Comm. Cesare Con. Pallotta fu Venanzio nato a Macerata, Prefetto di Treviso faciente per la Regia Amministrazione una parte, ed il Sig. Azzolini Candido di Massimo nato a Fregona domiciliato a Fregona faciente funzione di Sindaco di Fregona, Assi- stito dal Sig. Giovanni Tandura fu Bernardo, nato a Vittorio dom. A Fregona, Segretario Comunale pur di Fregona, faciente per conto di quel Comune, ed a ciò autorizzato dalle deliberazioni di quel consiglio in data 4 maggio 1880 e 27 settembre 1884 approvate dalla Deputazione Provinciale di Treviso nella seduta del 23 Dicembre 1885; ed omologate nell'altra seduta 13 maggio 1886 che si allegano Sub. A. B. C. D. al presente contratto dell'altra, i quali ciascuno nella loro rappresentanza sono divenuti al seguente:

#### CONTRATTO DI AFFRANCAMENTO

dei diritti di uso sulla località Mezzomiglio

1°) Le premesse dell'atto presente si dichiarano dagli intervenuti quali formanti parte integrante dell'atto medesimo.-

2°) Col corrispettivo di cui all'art. seguente dichiara nel modo più esplicito il Comune di Fregona, e mezzo dei suoi rappresentanti qui intervenuti, di rinunciare come rinuncia fin d'ora al diritto di pascolo con 50 vacche ad esso spettante sopra Ettari 309,028 del così detto Mezzomiglio della foresta del Consiglio di proprietà del Demanio dello Stato e precisamente sugli immobili

In Comune Amministrativo di Fregona, e Censuario di Osigo ai Mappali Numeri. 17.26.27.32.36.37.39.40.41.42.1153.1154.1155.1156.1157.1158.1160.1161.1162.1179.1180.1181.1182.1183.1184.1189.1191.1192.1193.1194.1198.1199.1200.1201.1202.1203.1204 e 1205 .-

bene inteso che la rinuncia deve effettuarsi ed intendersi anche per quegli immobili sui quali eventualmente venisse esercitato il diritto di pascolo, e che fossero diversi da quelli fin qui descritti,

Il diritto che vien oggi dal Comune di Fregona dichiarato estinto, e quello che era stato accordato dal Proclama 23 gennaio 1661. del Podestà di Belluno e Provveditore dei Boschi Marin Zorzi, e che successivamente confermato fu dal Comune insinuato per effetto della legge 1 novembre 1875 N°2794 alla Prefettura di Treviso, e dalla Commissione Provinciale istituita a norma del Regolamento N°2795 dichiarato attendibile nell'adunanza del 25 Aprile 1877.-

Per effetto quindi di tale rinuncia resta facoltizzata l'amministrazione Forestale a far Cancellare senz'altro consenso, od assenso del Comune di Fregona l'attuale marca censuaria sugli immobili in tal modo affrancati e che devono quindi venire allibrati tranne quelli di cui in appresso in esclusiva ditta della R Amministrazione Ramo Forestale .

3°)A corrispettivo della rinuncia fatta all'articolo precedente l'amministrazione forestale cede al Comune di Fregona , che acquista in libera ed assoluta proprietà Ettari 96 e 67, e centiare 90 del terreno come sopra affrancato, e precisamente gli immobili di cui l'inserito tipo che firmato dagli interessati si allega sub.E al presente contratto.

Tali immobili si trovano allibrati in mappa di Osigo ai Numeri, e descritti come segue.

R CONSERVATORE  
(Della Provincia di Treviso)

*Luigi*



Numeri di Mappa	Superficie	Rendite
parte del 1206	per p <sup>e</sup> 39.97	£ 4.80
" " 26	" " 112.73	" 15.78
" " 31	" v" 60.32	" 9.65
" " 1202	" " 66.59	" 9.32
" " 1198	" " 9.52	" 1.33
" " 1198	" " 71.00	" 9.94
" " 17	" " 5.87	" 0.82
" " 1194	" " 20.09	" 2.81
" " 1189	" " 52.42	" 7.34
" " 1183	" " 85.54	" 11.98
" " 36	" " 54.66	" 7.65
Il numero 1161	" " 179.47	" 25.13
" 1162	" " 6.58	" 0.66
" 27	" " 26.00	" 3.64
" 1193	" " 65.48	" 9.17
" 1192	" " 11.73	" 1.17
" 1191	" " 15.54	" 1.55
" 1190	" " 18.47	" 2.95
" 1199	" " 20.34	" 2.85
" 1200	" " 8.40	" 1.18
" 1201	" " 31.69	" 4.44
" 41	" " 4.38	" 0.61
pert 966.79		£ 133.97

In complesso Fertiche censuarie 966,79. Colla rendita di aus 133,97 il tutto coi confini a ponente in Comune censuario di Fadalto la Ditta Calliana Domenico di Giovanni col N°625, Carnielut benedetto fu Paolo col N° 1138 -1139 e 904c ,Ballarin Angelo fu Daniela col N° 909c-, Carnielutti Benedetto fu Paolo col N°909d-, a mezzogiorno e levante in Comune Censuario Osigo Dott Giovanni Fiotto fu Leonardo col N°10,1299, Fiotot Paolo fu Pier Antonio col numero 1300.1301.1302.1316.1317, Fiotot Pier Antonio di Domenico. Col N° 1318.1319. Fiotot Domenico fu Pietro col N°1320 1321, Del Tos Antonio fu Giovanni col N° 1322, Fiotot Daniele di Giovanni col Numeri 1323 1345 Gel Costantino fu Giovanni col N°1346, Fiotot Antonio fu Giovanni col N° 44, Comune di

Fregona col N°26a-26g 26c-26d- 26d-26e-26g-26h-26a-26r-  
26u-26j -26v-26z-26 aa-Carbas Giovanna e Giuseppina fu  
Giovanni col N° 51 e 1370,Dezzan Giovanni fu Antonio  
col N°1372,Carbas Giovanni e Giuseppina fu Giovanni  
col N°1374.1378 ,Carbas Giovanna fu Giovanni col N°1378  
Gulliana Michele e Tiziano fu Antonio col N°1380,Salvador  
Antonio e Bortolo di Domenico col N°1382,Ulliana Michele  
e Tiziano fu Antonio col N°1385.1386a-1381a-Carbas Gio-  
vanni e Giuseppina fu Giovanni col N°1387b-1388a-1389,  
Della Giustina Daniele e Fratelli fu Bartolomeo col N°  
1390, Furlan Augusto fu Marco col N°1391-1392.

..... z. Chies Martino  
e fratelli fu Matteo col N°1393,1394,Cancian Domenico fu  
Giovanni col N°1395,Della Luca Giovanni e Giuseppe fu  
Bortolo col N°1396a.-=

Rimane pertanto autorizzato il Comune di Fregona a far  
allibrare in sua ditta gli immobili fin qui ceduti in  
sua esclusiva proprietà.

4°)Non assume la R.Ammministrazione alcuna garanzia sulla  
libera proprietà degli immobili ceduti al Comune di Fre-  
gona ne sugli eventuali diritti che dai terzi potessero  
sugli stessi venire accampati.

Il Comune di Fregona invece dichiara che non esiste alcun  
vincolo ne alcun diritto a favore del Comune di Cappella  
Maggiore,sul terreno<sup>che</sup> per effetto dell'atto presente ri-  
mane di esclusiva proprietà della R<sup>e</sup> Amministrazione  
e si obbliga sul senso il più lato di rilevare la stessa  
Amministrazione da qualunque molestia che dal Comune di  
Cappella, o da altre potesse esserle inferita, promet-

tendo la più ampia manutenzione e difesa nel caso  
di molestia nel territorio sffrancato .

5°)Nei Riguardi della tassa di registro si valuta in it. L.  
it. L. 18369. CIO diciottomilatrecentosessantanove IO/IOO  
Il prezzo dei fondi ceduti al Comune di Fregona in cor-  
rispettivo della rinuncia al diritto di pascolo sulle  
località denominate Mezzomiglio.

6°)Le piante di faggio cadenti nella zona ceduta al Comune  
di Fregona e da questo riconosciute nel verbale 8 marzo  
1888 in Numero di 1308 come dal piedelista 16 Giugno 1877  
vengono dalla R<sup>e</sup> Amministrazione alienate allo stesso

Comune di Fregona che le acquista per il prezzo conve-  
nuto di it. L. 47907,80(settemilanovecentosette e centesimi  
ottanta ) pagabili in 5 cenque rate annuali di it. L.  
1581,56(millecinquecentottantuna e centesimi cinquan-  
tasei) di cui la prima sarà pagata non più tardi della  
l'esprio di un anno dalla data di approvazione dell'at-  
to presente, e gli altri quattro negli anni immediata-  
mente. Tali importi senza interesse dovranno all'epoca  
precisa venire direttamente pagate dal Comune di Fre-  
gona alla Ricevitoria Pemaniale di Treviso.

7°)Qualora dovessero trascorrere 8 otto giorni dalla  
scadenza d'ogni singola rata senza che il Comune di  
Fregona si sia prestato al pagamento esatto ed integre-  
le della stessa, sarà senz'altro decaduto ipso Jure sen-  
za bisogno di diffida o costituzione in mora del dirit-  
to della rateazione potendo in tal caso l'amministra-  
zione Forestale pretendere in una sol volta l'intero pa-

COMUNICAZIONE

(30/11/1887)

L. C.

gamento dell'importo che rimanesse in allora insoluto.  
Così pure in tal caso sarà in diritto l'amministrazione Forestale di pretendere dall'epoca della scadenza della rata rimasta insoluta gli interessi di mora in ragione del 5% tanto sugli importi scaduti, quanto su quelli divenuti immediatamente esigibili, e ciò fino a tanto che il Comune ne abbia effettuato l'integrale pagamento.

8°) Quantunque col presente contratto le piante esistenti nel terreno ceduto in Numero di 1306 vengono alienate al Comune di Fregona per convenuto importo di Lit. 7907,80, pur trattandosi di foresta vincolata alla legge Forestale 20 Giugno 1877 N°3917 si obbliga il Comune acquirente con piena osservanza delle buone regole di economia Silvana di attenersi scrupolosamente alle leggi e regolamenti Forestali in Vigore per la loro rescissione e utilizzazione, e più specialmente di ottemperare alle prescrizioni di massima 15 Marzo 1880 Compilate dal Comitato Forestale, e pubblicate dal R° Prefetto di Treviso giusta l'articolo 4 della predetta legge 20 Giugno 1877.

9°) Il Presente contratto rimane fin d'ora obbligatorio per il Comune di Fregona, avendo già precedentemente riportato la definitiva omologazione dell'autorità tutoria e riservato invece per la R° Amministrazione l'approvazione nei modi di legge.

10°) Rimangono quindi facoltizzati tanto la R° Amministrazione Forestale, quanto il Comune di Fregona a far trascrivere per la parte che li riguarda il presente istromento al competente Ufficio Ipotecario, e ciò con

dispensa per il R° Conservatore dal prendere qualsiasi ipoteca d'Ufficio.

11°) Le spese tutte dell'atto presente, e quelle allo stesso inerenti e conseguenti rimangono ad esclusivo carico del Comune di Fregona.

Fatto e dame ricevuto il presente atto scritto su quattro fogli, e precisamente in numero quindici facciate questa compresa da persona di mia fiducia, e è stato sottoscritto dalle parti, dai testimoni e da me notaio. Quindi prima delle sottoscrizioni è stata data lettura dell'intero in presenza dei testimoni alle parti stesse che da me interpellate lo dichiararono conforme alla loro volontà. -

Cesare Fallotta Prefetto  
Azzalini Candido ff. di Sindaco  
Tandura Giovanni segretario  
Zorzi Giuseppe testimonio  
Testolin Domenico testimonio  
Dr. Tito Tessari Notaio.

Specifiche Totale lire 92,40

Registrato in Treviso addi quattordici agosto 1886

Vol. XX pubblici N°122 Esatte Lire milleseventantaquattro.

Il Ricevitore firma -Illegibile-

La presente copia è conforme al suo originale conservato in questo Archivio, costante di fogli quattro firmati a sensi di legge.

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Treviso li ventotto luglio millenovecentoquarantuno  
anno XIX° E.F.



IL CONSERVATORE  
Messa Sabatini 1842

*St. Sabatini*

# UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 1° Novembre  
1875 N° 2774 (Serie II<sup>a</sup>) ed il Regola-  
mento di pari data N° 2775 sul-  
l'affrancazione dei diritti d'uso  
nei boschi demaniali dichiarati  
inalienabili; -

Visto il Contratto del 26  
Luglio 1880 per l'affrancazione  
del diritto di pascolo esercitato  
dal Comune di Fugoso nella por-  
tata Meromuglia della Foresta  
demaniale inalienabile Consiglio;

Visto il piano del Con-  
siglio Forestale;

Visto il Consiglio  
di Stato;

Sulla proposta del  
Ministro d'Agricoltura Industria  
e Commercio d'accordo con quello  
del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo Unico.

È approvato ed è esecuto  
cise il contratto del 25 luglio 1887  
intercedute tra il Prefetto di Cassino,  
rappresentante il Reale Demanio,  
e il Sindaco del Comune di Fregate,  
favorente per conto e nell'interesse dei  
propri amministratori, con che si  
afferma la predetta località del  
Sessomiglio facente parte della  
foresta demaniale inalienabile  
Consiglio, dal diritto di pascolo con  
circondata anche spettante al  
Comune di Fregate e da esso eser-  
cato su di una superficie di ettari  
trecentocinquantotto, uno due e centesimi et-  
tanta, mediante la concessione al pre-  
detto Comune di Fregate di ettari  
novantatré, uno e centesimi et-  
tante novanta di terreno demaniale  
colle intenzione di N. 1305 piano di  
fregate sopraddetti in detto

S

terreno ceduto, nei termini e nelle  
condizioni del contratto stesso,  
Stabilito.

Il presente Decreto  
sarà registrato alla Corte dei  
conti.

Fatta Roma addì 25 Giugno 1887

Ho Visto  
Contro Ho Grimaldi  
Contro Ho Margherini



Per copia conforme  
Il Segretario  
Giancarlo Federici

Registrato alla Corte dei conti  
addì 25 Luglio 1887  
Registro 217 di Cassino, N. 1305  
Ho. Paolo Anziani



IL MINISTRO  
DI  
AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il Decreto Reale in data  
25 giugno 1887 col quale fu approvato  
il contratto 25 luglio 1873 intervenuto  
tra il Prefetto di Cuneo, rappresen-  
tante il R. Demanio e il Sindaco  
del comune di Fagnano facente per  
conto e nello interesse dei propri am-  
ministrati, con che si affranca la  
foresta demaniale inalienabile par-  
tente dal Distretto di Casale con 50 ca-  
ste spettante al comune di Fagnano,  
da esso ereditata su di una superficie  
di Cth. 309. are 2 e centiare 80 mediante  
la cessione al predetto comune di Fagnano  
di Cth. 45 are 7 e centiare 40 di ter-  
reno demaniale e colla faccenda dell'  
1306 piante di faggio somministrati in del-  
to terreno giusta nei termini ed alle  
condizioni nel contratto stesso stabilite;

Visto che giusta l'art. 6 del contratto suriferito il valore attribuito alle predette 11.500 piante di faggio ascende a L. 1.497.70 e che il Comune di Fregona si è obbligato di pagare la detta somma alla R. Amministrazione forestale e per essa alla R. Intendenza di Fregona in cinque rate annuali di L. 1581.56 (mille cinquecento ottantuna e sessi lire quattordici) di cui la prima non più tardi del capo di un anno dalla data dell'approvazione del contratto suriferito e le altre quattro negli anni immediatamente successivi.

## Decreto

È approvata la cessione fatta in forza del suscitato contratto lo luglio 1886 al comune di Fregona della ripetute n. 1506

piante di quercia del Bosco Cassigno al comune franco di L. 790.00 da versarsi nei modi e tempi sovraindicati nel la base della R. Intendenza di Fregona salvo la comunicazione Nobilita dall'art. 7 del contratto suriferito.

Il suddetto importo di L. 790.00 dovrà versarsi con imputazione al Cap. 1. art. 5 del Bilancio Prelevato sulla R. Intendenza corrente esercizio ed ai successivi di degli anni avvenire.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, add. 11 luglio 1887

Il Ministro  
G. Mancini

Registrato alla Corte  
del Conto  
Addi 26 luglio 1887  
Prestato all'Intendente n. 1506  
Il P. S. Rossi Segretario

Per copia conforme  
Il Segretario  
Samuel Fedrigo

Allegato F : DIVISIONE TERRENI CON CAPPELLA MAGGIORE

Atto notaio Pasini Cornelio rep. 3210 del 04.07.1892

al No. del Prot. 321/27

*ad 12*

PROVINCIA DI TREVISO

====

-----

C O N T R A T T O

DI TRANSAZIONE E DIVISIONE DI BENI IMMOBILI FRA IL  
COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE E QUELLO DI FREGONA. ==

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

№ 3210 di Repertorio - № 3240 Reg/to

TRANSAZIONE E DIVISIONE

Regnando Sua Maestà Umberto Primo per la Grazia di Dio e Vo lontà della Nazione RE D'ITALIA.

Provincia di Treviso - Distretto di Vittorio nel riparto Ceneda, in Via Lorenzo da Ponte al Civico № 2.

Addà 4 - quattro Luglio 1892 - milleottocentonovantadue.

Si premette che il Comune di Cappella Maggiore come facente parte sotto il dominio della Veneta Repubblica dell'antica Gastaldia di Fregona, è comproprietario del Comune di Fregona di quei beni che a detta Gastaldia vennero assegnati colla Ducale Veneta 4 Maggio 1641, riconosciuta con successivi atti sia dell'allora dominante Repubblica, come con patenti sovrane del precedente governo austriaco.

Premesso pure che staccatosi nell'anno 1818 l'allora villaggio dalla Gastaldia di Fregona e costituitosi Comune a se, quei beni patrimoniali rimasero in Comunione ed amministrati dal Comune di Fregona, il quale passò in quota delle rendite al Comune di Cappella.

Che essendo sempre rimasta la quota dei beni spettanti al Comune di Cappella Maggiore nel corso degli anni sorsero ad intervalli varie questioni che furono portate innanzi a Magistrati, ma nessuna condotta a termine, lasciarono sempre sussistere le cause di sempre nuovi litigi sia sulla quantità dei beni e delle rendite spettanti, sia in seguito sulla entità delle spese cui il Comune di Cappella Maggiore avrebbe dovuto sostenere per la sua parte;

Che nell'anno 1880 sempre in causa di tali questioni il Comune di Fregona sospese il pagamento di qualsiasi corrisponzione al Comune di Cappella, allegando essere creditore di somme per spese di amministrazione anticipate; così il Comune di Cappella citò in giudizio nell'otto Febbraio 1885 il Comune di Fregona domandando il pagamento del quoto dei redditi patrimoniali che il Comune amministratore fino dal 1880 cessò di corrispondere.

Pendente tale lite coll'intervento quale intermediario dell'Ingeg. Carlo Costantini si avvicinarono i rappresentanti dei due Comuni, e dopo lungo dibattito poterono accordarsi sulla forma della divisione dei beni comuni, e sulla liquidazione dei redditi arretrati, trattenuti dal Comune di Fregona, nonchè in ordine alle spese di gestione della cosa comune dovuta dal Comune di Cappella Maggiore.

Premesso pure che le basi di tale transazione vennero accettate dai rispettivi Consigli dei due Comuni colle deliberazioni contemporanee 30 Aprile 1891 debitamente in seguito approvate dall'Autorità Superiore.

Tutto ciò premesso allo scopo di dare definitivo assetto alla transazione accennata fra i due Comuni, comparvero davanti di me Dottor Pardini Cornelio del fu Dott. Francesco, Notaio qui residente iscritto presso il Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Treviso e Conegliano e dalla contemporanea presenza dei testimoni a me noti, idonei Ruggio Giovanni del fu Antonio, e Ruggio Angelo di Giovanni ambedue calzolai nati e domiciliati in questo riparto di Ceneda, comparvero i Sigg. Avv. Wassermann Dott. Giovanni del fu Antonio qui nago e domiciliato, nonchè il Sig. Azzalini Candido di Massimo nato e domiciliato in quel di Fregona da me conosciuti, i quali nelle loro veste e qualità di Sindaci il primo di Cappella Maggiore, il secondo del Comune di Fregona in seguito l'ottenta approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa di Treviso il 14 aprile 1892 № 3832 alli Verbali dell'adunanza tenuta dai Consigli Comunali di Cappella Maggiore e Fregona il giorno 22 Marzo 1892 devengono

di pieno accordo fra di loro alla definitiva seguente:

### TRANSAZIONE E DIVISIONE

1. = Le premesse si ~~devono~~ devono ritenere parte integrante del seguente atto come qui fossero nuovamente ripetute.

2. = Al Comune di Cappella Maggiore quale comproprietario dei beni dell'antica Gastaldia di Fregona si assegna:

a) la proprietà del diritto di pascolo in Cansiglio detto "Le Rotte" descritto in mappa di Osigo ai Mapp. N. 19 e II36 di Pertiche censuarie 381.99 pari ad ettari 38.19.90 colla rendita di Lire 229.57 pari a Lire 197.80 libera tale proprietà da qualsiasi onere od aggravio ad eccezione delle pubbliche imposte.

b) l'assoluta proprietà della metà del bosco comunale e spazi vuoti relativi e precisamente quella parte di bosco comunale che figura sotto il titolo di parte seconda dell'elaborato collegiale degli Ingg. Giuseppe De Min, Costantini Carlo e Cittolini Luigi il quale elaborato viene inserito nel presente atto dovendo formar parte integrante del medesimo, e cioè i mapp. N. 47a, 476, 77a, 21a, 22a, 23 in Comune censuario di Osigo di complessive pertiche 543.05 pari ad ettari 54.30.50 con la rendita di L. 137.60 pari a L. 118.68 tra confini a levante strada del Patriarca a mezzodi linea divisionale colla parte prima, sera strada Valsalega e beni pascolivi di Cudierta e beni enfiteotici di Barce, a tramontana foresta Cansiglio.

3. = Al Comune di Fregona restano assegnati in proprietà assoluta tutti gli altri beni che l'antica Gastaldia di Fregona, i quali col presente contratto non furono assegnati al Comune di Cappella Maggiore siano i medesimi pervenuti od in forza dell'accennata Ducale Veneta 4 Maggio 1641, od in forza di altri titoli od atti successivi.

Inoltre siccome una parte dei beni descritti nella Ducale Veneta 4 maggio 1641 venne precedentemente alla separazione di Cappella da Fregona, od anche posteriormente alienata, senza che sia possibile conoscere e precisare con sicurezza a qual Ditta; così a togliimento di ogni contestazione avvenire viene dichiarato che i due Comuni transigenti rinunciano scambievolmente a qualsiasi diritto per ripetizione dei beni stessi anche in confronto degli attuali detentori.

4. = Il Comune di Cappella Maggiore in compenso della parte minore dei beni stabili assegnatigli resta convenuto che venga corrisposto da parte del Comune di Fregona ~~l'annuo~~ l'annuo canone di Lt. 550.00 (lire cinquecentocinquanta) netta da qualsiasi spesa di amministrazione od altro.

5. = Tale canone sarà pagato puntualmente il mese di Novembre di ogni anno ed il Comune debitore si obbliga di garantire il puntuale pagamento nell'epoca stabilita mediante iscrizione ipotecaria.

6. = Viene però riservato a favore del Comune di Fregona il diritto dell'affrancazione del predetto canone annuo di L. 550.= capitalizzato in ragione del 4 % e ciò quando il Comune debitore il crederà senza però corrispondere acconti ma affrancandolo in una sola volta.

7. = Quanto al credito di Cappella Maggiore per redditi arretrati trattenuti dal Comune di Fregona si pattisce:

a) il Comune di Fregona pagherà al Comune di Cappella Maggiore un terzo delle rendite degli anni 1880 al 1890 dei beni immobili denominati beni pascolivi, bosco comunale e spazi vuoti relativi, diritto del pascolo "Le Rotte", aggiungendo a quell'ammontare l'interesse composto del 4 % annuo, detraendosi tutte le spese calcolato pure sull'ammontare annuo di queste l'interesse composto del 4 % annuo le quali spese devono limitarsi al decennio 1880 al 1890 determinate nel seguente modo:

1. Prediali annue L. 371.32 salvo errore;

2. Guardia forestale espese relative annue L. 545.50;

3. = Spese di amministrazione ed altro in ragione del 4 % negli in-

cassi lordi.

4. = tassa di manomorta in ragione del 4.80 %.

5. = Aggio all'Esattore in ragione di un dato medio di L. 1.30 % pure sugli incassi lordi.

Dal credito poi di Cappella Maggiore così depurato a titolo di transazione per ogni altra spesa arretrata si dettrerà a favore del Comune di Fregona il 25%, ed il resto il Comune di Fregona dovrà pagare in contanti entro tre mesi dalla data della firma del contratto di transazione.

Le rendite poi degli anni 1891 e 1892 saranno liquidate colle stesse norme sopra esposte, fatta eccezione al 25% che del Credito di Cappella Maggiore non si dovrà più sottrarre dal Comune debitore.

8<sup>o</sup> = Il Comune di Cappella Maggiore dovrà rinunciare come in forza di questo atto rinuncia a qualunque diritto di credito e di comproprietà verso il Comune di Fregona. Nella liquidazione poi delle rendite e spese sarà tenuto conto di quanto eventualmente fosse stato pagato nel periodo dal 1880 al 1890 inclusivi fra i due Comuni.

9<sup>o</sup> = Si pattuisce che la liquidazione di tali redditi arretrati e spese verrà affidata ad un contabile di comune fiducia che fin d'ora si nomina nella persona del Sig. Serravallo Francesco, e nel caso che entro il termine di giorni venti dalla sottoscrizione del contratto le due Giunte non andassero d'accordo sulla liquidazione sarà rimessa al giudizio di tre arbitri.

10<sup>o</sup> = Si pattuisce inoltre che qualunque questione avesse da insorgere fra i Comuni transigenti che potesse ritardare o riflettere in qualsiasi modo la liquidazione di cui l'art. 7<sup>o</sup> del presente contratto, dovrà essere sottoposta ad un collegio di arbitri scelti d'accordo delle parti.

11<sup>o</sup> = Gli arbitri vengano fin d'ora scelti nelle persone dei Sigg. Rossi Dott. Bartolomeo, Serafini Dott. Alessandro di Vittorio e Rios Carlo di Conegliano, e decideranno essi pro bono et equo, quali amichevoli compositori, prescindendo dalle ordinarie norme di procedura e con sentenze inappellabili.

12<sup>o</sup> = I Comuni dividenti mentre si garantiscono reciprocamente la manutenzione dei beni ~~stabiliti~~ divisi si autorizzano a vicenda a far trascrivere nei libri censuari ed ipotecari in proprio nome le realtà loro assegnate.

13<sup>o</sup> = Nei riguardi dell'ufficio del Registro il valore dei beni ~~stabiliti~~ stabili viene ritenuto dalle parti nella somma di L. 50.000 cinquantamila.

Le spese e tasse presenti e conseguenti al presente istrumento vengono assunte per giusta metà dai Comuni interessati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che presentò i testimoni ho letto io stesso alle Parti le quali da me interrogate risposero di confermarlo. Scritto da persona di mia fiducia sopra tre fogli di carta bollata da lire una per facciate circa nove e viene firmato in margine ed in fine dalle Parti, dai testimoni e da me Notaio.

F<sup>o</sup> Avv. Gio: Wassemann - C. Azzalini, Sindaco, - Giovanni Ruggio teste Ruggio Angelo testimonio. - Dott. Pasini Cornelio Notaio.

Registrato a Vittorio addì diciannove Luglio 1892 al N. 21 Libro 23 Pubblici - Esatte lire ottocentotrenta e centesimi quaranta (L.830.40) Il Reggente F<sup>o</sup> Magrini.

ALLEGATO DEL N<sup>o</sup> 3210 / 3240 REPERTORIO  
PROVINCIA DI TREVISO = DISTRETTO DI VITTORIO  
C O M U N E     D I     F R E G O N A

=====

D I V I S I O N E  
DEI BOSCHI E SPAZI VUOTI COMPRESI, POSTI IN VALSALEGA AI N. 21, 22a, 23m;  
47, 77a, in mappa del Comune Censuario di Osigo, già appartenente all'an-



a sera beni enfiteotici e strada detta di Valsalega o di Cudierta  
a tamontana l'altra porzione di bosco che forma la parte senonda.

--- PARTE SECONDA ---

- Questa parte viene costituita dai seguenti appezzamenti:
- 1) Restante porzione del lotto III. della larghezza costante di metri 34.17 e della lunghezza di tutto il lotto, stimata L. 531.74
  - 2) il lotto IV. stimato del valore di 6541.72
  - 3) dall'appezzamento denominato Brustolada " " 1761.35

Importo totale della II. Parte L. 8834.81

Il tutto indicato nella mappa del Comune Censuario di Osigo ai N. 21, 22a, 23m, 77a, 47a, 47b, di pertiche complessive 543.05, colla rendita pure complessiva di L. 137.60 e precisamente fra i confini a levante strada detta del Patriarca;  
a mezzodi linea divisionale colla parte I.;  
a sera strada detta di Valsalega e beni pascolivi di Cudierta;  
a settentrione foresta Consiglio.

Vittorio , li 18 Dicembre 1891.

f. Ingeg. Giuseppe Dott. De Min  
" Luigi Cittolini  
" Ing. Carlo Costantini

La presente copia è conforme all'originale e allegato A conservata in questo Archivio Notarile.

Si rilascia su richiesta del Comune di Cappella Maggiore previa annotazione al 5222 del Registro Cronologico.

Treviso, II Settembre 1924.

IL CONSERVATORE  
f. Leone Stefano.

=====  
Copia conforme all'originale che si rilascia per uso amministrativo  
Cappella Maggiore, li 8 Giugno 1925

IL SEGRETARIO

Visto: IL SINDACO



*[Handwritten signature]*

Allegato G : COMUNICAZIONE DEL COMMISSARIO DI TRIESTE AL  
PODESTA' DI FREGONA PER L'AVVIO DELLE  
OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DELLE TERRE  
CIVICHE – 19.02.1928

13  
N° prot. 321/27

Pos. Tv 5/25

Trieste, 19 febbraio 1928/VI

Rif. al foglio 22.3.1927

OGGETTO: Usi civici.

All'Ill.mo

Signor Podestà di

FREGONA

Dalle notizie favoritemi con i preg. fogli 22 febbraio 1927 n.240 e 22 marzo 1927 n.(?) mi risulta che codesto Comune non possiede altri terreni che potrebbero rientrare fra quelli di cui il R.D.L.22.5/1924 n.751, ora legge sugli usi civici 16 giugno 1927 n.1766 (in Gazz.Uff. 3 ottobre 1927 n.228), all'infuori di quei terreni (boschivi) denominati "Valsalega", che gli sono pervenuti in base alla transazione conclusa il 4 luglio 1892 col Comune di Cappella Maggiore, concernente la divisione dei beni immobili già facenti parte della vecchia Gastaldia di Fregona.

Prima della divisione anzidetta la popolazione non avrebbe avuto alcun godimento sui boschi stessi, all'infuori della ramaglia proveniente dai tagli.

Poichè però detti terreni non furono acquistati per titolo di diritto privato, ma derivano da assegnamento fatto alla suddetta Gastaldia con la Ducale Veneta 4 maggio 1641, devesi presumere, fino a prova del contrario, che gli stessi siano terre di uso civico.

Riguardo agli altri terreni <sup>alienati prima</sup> della divisione avvenuta il

4 luglio 1892 fra codesto Comune e quello di Cappella Maggiore, vale a dire i beni incolti concessi in enfiteusi fin dall'anno 1864 (come da contratto originale n.15 che mi fu trasmesso e che verrà a suo tempo restituito) non formeranno oggetto delle operazioni prescritte dalla citata legge sugli usi civici, purchè risulti che si tratta di una cessione a enfiteusi perpetua e che i contratti enfiteutici sono stati approvati dalla preposta Autorità tutoria in allora competente.

Ciò premesso, e visto che a questo Commissariato incombe di chiarire anche di ufficio la natura giuridica di tutti i terreni posseduti dai Comuni o dalle loro frazioni e di accertare se gli stessi debbano essere considerati quali terre di uso civico ovvero quali beni patrimoniali liberamente disponibili del Comune;

Visto che il termine per le dichiarazioni da presentarsi a questo Ufficio ai sensi dell'art.3 della legge va a scadere addì 3 aprile 1928;

Prego la S.V.Ill/ma di volere presentare a questo Ufficio entro il 10 (dieci) marzo p.v. per la generalità degli abitanti del Comune o di singole frazioni, la surriferita dichiarazione, precisando gli usi pretesi o esercitati dagli abitanti rispettivamente dei frazionisti, ed indicando le terre che ne sono gravate.

Decorso infruttuosamente il giorno suddetto (10 marzo 1928), questo Commissariato provvederà di ufficio alla nomina di un istruttore (art.28 comma 3° della legge sugli usi civici) allo scopo di accertare i diritti della popolazione sui terreni in questione e procedere indi alle ulteriori operazioni prescritte dalla legge.

Comunque, anche per il caso che codesto Comune avesse a persistere nella affermazione che i terreni in questione sono suo patrimonio liberamente disponibile, pregasi di volere entro lo stesso termine (10 marzo 1928) qui comunicare gli attuali numeri dei mappali, che costituiscono i terreni boschivi pervenuti al Comune in seguito alla più volte menzionata divisione, e di comunicarmi copia dell'atto del 1641, di cui al punto 2 della commissariale 28 febbraio 1927 n.128/27.

Nell'attesa di sollecito riscontro, con distinti ossequi

IL R.COMMISSARIO  
Consigliere di Cassazione

*Stuliz*

Pervenuto:	_____
Coperto:	_____
Collazionato:	_____
Spedito:	_____

*20-2-28*  
*Stuliz*

Allegato H : AFFRANCAZIONI ENFITEUSI

ATTO DI AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO  
TERRENI MONTE PIZZOC (Ditta Italcementi)

ATTO E DELIBERA DI AFFRANCAZIONE CANONE  
LIVELLARE - ANNO 1983 (esemplificativo di analoghi  
documenti reperibili presso l'archivio comunale)



N° 228 *simpat*

COMUNE DI FREGONA

N. 696  
data 17-2-1932  
Cat. XT Cias Fasc.

*Originale*

*Autografo*

Provincia di TREVISO - Comune di FREGONA

ATTO DI AFFRANCAZIONE

di canoni enfiteutici e di riconoscimento di diritti.

VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

L'anno 1932 (millenovecentotrentadue)X° e.f.addi  
quattro del mese di marzo

in Fregona, nell'Ufficio Municipale, avanti di me Anselmi Casare fu Gio Batta, nato a San Fiore di Sopra, Segretario di questo Comune e qui domiciliato, si sono costituiti i Signori:

Gri Angelo fu Antonio qui nato e domiciliato, nella sua veste di Podestà del Comune di Fregona e l'On. Gr. Uff. Sig. Antonio Pesenti fu Luigi, nato ad Alzano Maggiore e domiciliato a Bergamo, nella sua qualità di Consigliere Delegato della "ITALCEMENTI" Fab-

briche Riunite Cemento, Società Anonima con capitale Sociale di L.103.000.000.= Sede Legale in Bergamo, per delibera 25 marzo 1918 reg.a a Milano l'II aprile datto al N.6229 a.p. i quali alla presenza dei testimoni idonei Signori: Cazzaniga Giuseppe fu Carlo nato ad Alzano e domiciliato in Vittoriè Veneto e Costacurta Francesco fu Matteo impiegato nato e domiciliato a Fregona

lo nato ad Alzano e domiciliato in Vittoriè Veneto e Costacurta Francesco fu Matteo impiegato nato e domiciliato a Fregona

*Registrato a Milano Off. il 10-1-1932  
al N. 654 Vol. 86 Atti Pubblici  
Scante L. Alencio (Armano) e 85%  
51 Sincipio*



*So L. 11947,40 p.66  
So L. 6051,60 p.a.50%*

Registro	111	-
Imposta	11	-
Ipoteca	110	-
Catasto	2,85	-
Totale Erario	234,95	-
Costa Prov.	50	-
TOTALE	284,95	-

*Marcello...*

da me conosciuti, mi richiesero della stipulazione del seguente atto di affrancazione:

PREMESSO che la anzidatta Società "ITALCEMENTI" Fabbriche Riunite Cemento Anonima con sede in Bergamo e già corrente sotto la ragione Sociale di "Società Italiana dei Cementi e delle Calci Idrauliche - (Soc. riunite: Italiana = Frat. Pesenti = Radici & Previtali) con sede in Bergamo", ha chiesto l'affrancazione dei canoni enfiteutici verso il Comune di Fregona esistenti sugli immobili da essa Società posseduti nel Comune stesso, nonché la affrancazione di ogni e qualunque vincolo o restrizione gravanti in forza degli originali capitolati d'asta e atti di vendita enfiteutica, stipulati comunque dalle passate Amministrazioni di Fregona e di Cappella Maggiore, pei beni in oggetto costituenti parte dell'antica Castaldia di Fregona ed oggi descritti precisamente nel Catasto della mappa del Comune di Fregona come segue:

Sezione	N°	Comune	Foglio	Principale	Ett	Are	Cta	L.c	Qualità
B. Osigo	XI°		I43		I 04	78	4.19		Incol. produtt.
"	"		I46		0 97	21	3.89		" "

2 01 09 8.08



B. Osigo	XI	44	I 79	43	17.99				Pascol. cespugl.
"	I°	23	4 86	92	29.22				Pascolo
"	"	24	0 03	91	0.08				Incol. produtt.
"	"	49	0 09	05	=.				" sterile
A. Bosco	II°	33	4 66	24	65.27				Pascolo
Cansigl.	"	34	0 00	58	=.				Fabbric. rurale
B. Osigo	I°	26	0 06	03	=.				Incolto ster.
"	"	31		86	67	5.20			Pascolo
"	"	32	2 32	85	13.97				"
"	"	33		49	=.				Fabbric. rur.
"	"	34		90	12	5.41			Pascolo
"	XI°	48	I 20	56	12.05				Pascolo cesp.
"	"	50		38	57	1.54			Incol. produtt.
"	"	51		20	34	2.03			Pascol. cesp.
"	"	128		II 50	1.15				Pascol. "
"	I°	55	4 26	54	25.59				Pascolo
"	"	56		37	=.				Fabbric. tur.
"	"	57	2 00	97	=.				Incol. sterile
"	II°	8		26	50	0.53			" produtt.
"	"	67	2 23	06	4.46				" "
"	"	71	I 53	10	9.19				Pascolo
"	"	5	3 81	82	53.46				"
"	"	7		27	80	0.56			Incolto prod.
"	"	70		26	44	0.53			" produtt.

34 31 91 56.31

*Antonio Pesenti*  
*Angelo Pi Pesenti*  
*Giuseppe Pesenti*  
*Donato Pesenti*



B.Osigo	II°	72	48	12	2.89	Pascolo
"	"	1	5	51	78 33.II	Pascolo
"	"	2		39	=.	Fabbr.rurale
"	"	3	6-44	93	38.70	Pascolo
"	"	4		48	=.	Fabbr.rural.
C. Frega-	I°	45	I	26	97	2.54 Incol.produtt.
ona	"	46	I	26	03	2.52 " "
"	"	47	I	32	68	2.65 " "
"	"	56	I	13	16	=. Incol.sterile
"	"	57		71	63	=. " "
"	"	58	I	48	98	=. " "
B.Osigo	XI°	45	I	89	62	18.96 Pascol.cesp.
"	"	46		6	44	1.29 Prato
"	"	47		16	=.	Fabbr.rurale
"	I°	13		15	10	0.30 Incol.produtt.
"	"	18		8	07	0.16 " "
"	"	19		48	64	2.92 Pascolo
"	"	20	3	36	19	6.73 Incol.produtt.
"	"	21	2	11	09	4.22 " "
"	XI°	16		71	03	2.84 " "
"	I°	59	6	40	56	38.43 Pascolo
"	"	35	I	07	19	6.43 " "
"	"	36		23	16	1.39 " "
"	"	50	7	52	45	15.05 Incol.produtt.
"	"	51	I	97	78	11.87 Pascolo

36 91 11 256.31

49 44 54 449.31

B.Osigo	I°	52	51	34	=.	Incol.sterile
"	"	58	48	54	0.97	" produtt.
"	"	25	5	48	34	=. " sterile
"	"	60	10	50	=.	Fabbric.rurale
"	"	61	13	96	=.	" "
"	"	27	4	96	24	29.77 Pascolo

49 94 54 449.31

37 63 46 180.05

il Signor Gri Angelo nella sua veste di Podestà del Comune di Fregona ed agendo per conto, nome ed interesse del Comune stesso in conformità alla deliberazione podestarile 19 dicembre 1931 debitamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Treviso in seduta 22 gennaio 1932 (anno X°) al n.1002/171 qui allegata sotto A ed a sensi della Legge II giugno 1925 n.998.

DICHIARA: I°) di consentire, siccome consente all'affrancazione dei canoni enfiteutici a favore del Comune di Fregona esistenti sugli immobili retro descritti nella premessa, nonchè alla affrancazione di ogni e qualunque vincolo e restrizione di cui risultassero gravati comunque ed in forza degli originali capitolati d'asta e di atti di vendita enfiteutica stipulate dalle passate Amministrazioni di Fregona e di Cappella Maggiore nei beni costituenti la antica Castaldia di Fregona;

II°) di riconoscere, come riconosce, legittimo nella Società "ITALCEMENTI" Fabbriche Riunite Cemento - sede di Bergamo - già Società Italiana dei Cementi e delle Calci Idrauliche come anzidetto, il possesso del dominio utile sui beni posti in Comune di Fregona dianzi elencati e quale le compete in forza de' suoi titoli di possesso;

III°) di consentire, come consente, la riunione del dominio utile col dominio diretto del quale ultimo il Comune di Fregona, per sé ed eventuali altri aventi diritto agli effetti degli originari capitoli d'asta e atti di vendita enfiteutici stipulati da passate Amministrazioni, si spoglia a favore della sempre citata "ITALCEMENTI";

IV°) di ritenere, come ritiene nulla e non avvenuta la citazione 5 febbraio 1929 n°554 dell'Ufficiale Giudiziario Frezzati, notificata a mezzo postale al Presidente ed al Consigliere Delegato della "ITALCEMENTI";

V°) di consentire, come consente fin d'ora, perché la "ITALCEMENTI" ed eventualmente chi per essa, qualora divenisse proprietaria dei fondi descritti in mappa di Fregona, sezione B. Osigo, Foglio I° ai numeri 22=37=38=40=53=54 ed ora in ditta Dei Tos Antonio fu Giovanni, possa a termine di legge affrancarli

del canone enfiteutico dovuto al Comune di Fregona senza che lo stesso possa invocare eccezioni o riserve per qualsiasi altro vincolo o restrizione;

VI°) di accettare, come accetta, il versamento da parte della società "ITALCEMENTI" della somma di lire 18.000. (diciottomila) per l'affrancazione dei canoni annui riflettenti gli immobili retroelencati ed ammontanti a complessive L. 605,26 (seicentocinque e ventisei cent.) dopo l'aumento del quinto a sensi dell'art. X° della legge 11 giugno 1925 n°998, e di ogni altro vincolo o restrizione.

L'On. Gr. Uff. Antonio Pesenti fu Luigi per conto, nome e con denari della sempre citata "ITALCEMENTI" sedente in Bergamo versa nelle mani del Podestà di Fregona, Sig. Gri Angelo, la somma di L. 18.000 (diciottomila) per la quale lo stesso Sig. Podestà rilascia col presente atto, quietanza di saldo, dichiarando i beni retroelencati pienamente affrancati da qualsiasi vincolo enfiteutico e da ogni altro vincolo e restrizione come più volte si è detto e liberando pertanto la Società "ITALCEMENTI" medesima da qualsiasi ulteriore prestazione.

Le spese contrattuali, quelle di voltura, e trascrizione vengono assunte in pieno dalla Società "ITALCEMENTI" di Bergamo.

Questo atto da me letto in unione alla de-  
liberazione allegata ed in presenza dei testimoni e  
dei comparsi che lo approvano, consta di fogli due per  
facciate sette e righe quattro della presente ed in  
conformità viene sottoscritto.

*Antonio Tenu* *fr. Luigi*  
*Angelo fr. Poeta*  
**Giuseppe Lazzariga** *teste*  
*Costantino Francesco teste*  
*Cesare e Aurelio Leg. comunali.*



N 6063

Div. no II

esentorio. VISTO *si rende*  
TREVISO 15.3.1932-X

IL PREFETTO



*P. Pavesi*



COMUNE DI FREGONA

PROVINCIA DI TREVISO

Rep. n. 78

Prot. n. 4487

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI AFFRANCAZIONE CANONE LIVELLARE

L'anno millenovecentottantatre, addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 16,00 nella Residenza Municipale di Fregona.

Avanti a me Dr. Ginetta Salvador, Segretario del Comune di Fregona, sono intervenuti i signori:

- a) Cimetta Gino, Sindaco pro-tempore del Comune di Fregona, nato a Fregona il 28.01.1945 ed ivi residente in Via Piai, 69/A, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;
- b) Dei Tos Domenico, nato a Fregona il 27.05.1914 ed ivi residente in Via Sonego, 114, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse proprio.

Della identità personale degli intervenuti io Segretario sono personalmente certo.

Di comune accordo e col mio consenso le parti dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

che con deliberazione n. 12 in data 11 aprile 1980, arch. Co.Re.Co. al n. 22507 del 28.04.1980, esecutiva, il Consiglio Comunale di Fregona ha accordato al Sig. Dei Tos Domenico di Fregona l'affrancazione dei canoni livellari che lo stesso

UFFICIO DEL REGISTRO DI VITTORIO VENETO  
 Registrato il **31 OTT. 1983** in mod. **2288** vol. **166**  
 Esatte L. **10.400** i. ipotecaria e L. **IN.V.M.**  
 di cui L. **10.400** i. ipotecaria e L. **IN.V.M.**  
 IL DIRETTORE  
 P. Migneco



corrisponde al Comune medesimo per il canone enfiteutico sui beni immobili censiti in catasto come segue:

Comune di Fregona - Fg. 2 (ex Fg. II° sez. A) mapp. N. 31, dit

ta 3.38.78;  
- che tali beni sono livellari al Comune di Fregona per un canone annuo di L. 855.= (ottocentocinquantacinque).

Tutto ciò premesso tra il Comune di Fregona, ut supra rappresentato, e il Sig. Dei Tos Domenico si concorda e stipula il seguente

C O N T R A T T O

- 1) Il Comune di Fregona accorda al Sig. Dei Tos Domenico di Fregona l'affrancazione del canone di L. 855.= relativo ai beni livellari descritti in premessa verso il corrispettivo di L. 12.825.= (dodicimilaottocentoventicinque) versato alla Tesoreria Comunale il 5 ottobre 1983 con quietanza n. 246 e introitato con reversale n. 119 del 25.10.1983.
- 2) il canone livellare viene dichiarato estinto con consenso alla trascrizione di questo atto e alla cancellazione nei registri catastali della marca livellare.

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 12 dell'11 aprile 1980 la somma è stata introitata nelle Casse del Comune per essere investita nell'acquisto di titoli di rendita pubblica oppure in opere di miglioramento del patrimonio comunale.

Viene fatta rinuncia all'ipoteca legale e viene dispensato il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabili-

tà anche in ordine al reimpiego.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Sig. Dei Tos Domenico.

Questo atto, da me Segretario Comunale ricevuto e redatto, viene letto agli intervenuti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e insieme con me lo sottoscrivono:

IL SINDACO

L'AFFRANCANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Cinella*  
*Di Tos Domenico*  
*Luca De Luca*



3 APR. 1980  
22507  
Scad. M. 5-80

COMUNE DI FREGONA  
Data - 2 MAG. 1980  
Prot. n. 1543 Cat. A

N. 12 Reg. Delib.  
N. 1543 di prot.  
Trasmessa il 22 APR. 1980

COMUNE DI FREGONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di 1ª convocazione

OGGETTO

Domanda di affrancazione livello dovuto al Comune dei terreni montani del Sig. DEI TOS Domenico.

L'anno millenovecentosettanta (1970) addì undici (11) del mese di aprile alle ore 20,00 nella sala delle adunanze; per deliberazione della Giunta n. 24 del 31.3.1980 e con avvisi scritti in data 3.4.1980 N. 1246 è stato convocato il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano

N.	Cognome e Nome del Consigliere	Pre- senti	Assenti G. I.	N.	Cognome e Nome del Consigliere	Pre- senti	Assenti G. I.
1	SALVADOR Giulio	si		11	BREDA Fernando	si	
2	AZZALINI Onofrio	si		12	MIES Giorgio	si	
3	BATTISTIN Lorenzo	si		13	DE LUCA Giovanni	si	
4	SALAMON Antonio	si		14	CICILIO Giliola	si	
5	CHIES Dino	si		15	DE MARTIN Lauro	si	
6	GOTTARDO Lucia	si		16	DE MARTIN Giacomo	si	
7	DE LUCA Gio-Maria	si		17	ULIANA Tiziano	si	
8	ULIANA Angelo Ilario	si		18	DE LUCA Alcide	si	
9	CIMETTA Gino	si		19	DE CONTI Fernando	si	
10	MARTOREL Beniamino	si		20	DA RE Bruno	si	

Assiste alla seduta il Sig. BORSETTO Sergio Segretario del Comune  
Il Sig. SALVADOR prof. Giulio nella sua qualità di Sindaco  
assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di scrutatori i consiglieri signori De Conti Fernando - Ciciliot Giliola - Uliana Angelo Ilario

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Domanda di affrancazione livello dovuto al Comune dei terreni montani del sig. DEI TOS Domenico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la domanda del Sig. DEI TOS Domenico, nato a Fregona il 27.5.1914 ivi residente in via Sonogo n.14, nella qualità di proprietario del fondo rustico in località "PIZZOCH" del Comune di Fregona, già intestato al de padre Dei Tos Antonio e passato a proprietà del medesimo con atto notari n. 11417 del 5.5.1969 del dr. Nico VASCELLARI - Notaio di Vittorio Veneto in base all'Art. 4 della Legge 14.11.1962 n.1610 confermato dalla Legge 9.10.1976 n.952; con la quale chiede l'affrancazione del livello dovuto codesto Comune del suddetto terreno avente i seguenti mappali: COMUNE DI FREGONA - Sez. A Foglio II° - N.M. 31 pascolo di Ha. 3.38.78 - Rd. 355,72 - Ra. tra i confini di Italcementi e Foresta Demaniale a Ditta DEI TOS Domenico fu Antonio.

Visto che tali beni sono livellari al Comune di Fregona per un canone annuo di L. 855.- (ottocentocinquantacinque); Considerato che tale canone è comprensivo della maggiorazione di cui la L. 1.7.1952 n.701 e che il prezzo di affrancazione è di L. 12.825 (dodicimilaottocentocinquante) corrispondenti a quindici annualità come stabilite dalla Legge 22.7.1966 n.607;

Vista la Legge Comunale e Provinciale; Prese atto della seguente dichiarazione di voto del Consigliere DE CONTI Fernando, capogruppo di minoranza A. D. che testualmente recita:

"Il gruppo vota contro l'affrancazione degli enfiteusi in quanto ultima conseguenza delle antiche distribuzioni di territorio pubblico ai margari è un limite simbolico con la cosa pubblica che ha soprattutto un valore culturale tradizionale che non appare opportuno sciogliere anche per il bene più sicuro che rappresenta per il nostro comune, la montagna. Territorio che va vaguardato, protetto e anche culturalmente legato alla gestione pubblica. Con voti favorevoli n.10 - contrari n.2 espressi per alzata di mano, Con ri presenti e votanti n.12"

DELIBERA

Di accordare alla Ditta Dei Tos Domenico di Fregona l'affrancazione del livello livellario esistente a carico dei beni specificati nella parte descrittiva del presente atto di proprietà della Ditta citata, verso corrisponsione del prezzo di affrancazione di L. 12.825 (dodicimilaottocentocinquante) più alle spese inerenti e conseguenti al contratto di affrancazione; di destinare il ricavato ad acquisto di titoli di rendita pubblica oppure ad opere di miglioramento del patrimonio comunale.  
Di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità anche in ordine al reimpiego nonchè dall'iscrizione dell'ipoteca legale.

\*\*\*\*\*

Allegato I : DECRETO COMMISSARIO LIQUIDAZIONE USI CIVICI  
DI TRIESTE IN DATA 26 GIUGNO 1941 PER IL  
COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

VERBALE DI CONSEGNA E DI AMMISSIONE IN  
POSSESSO DEL TERRENO IN LOC. LE ROTTE  
ALL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI  
IN DATA 6 APRILE 1966



R. COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

TRIESTE

VIA S. NICOLÒ N. 21, I - TELEF. 50-69

N.º di prot. 930 /41

Orig. Fu 36/25

IL R. COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI nella  
VENEZIA GIULIA e nell'ALTO VENETO con sede in TRIESTE;

Preso in esame la pratica di Ufficio relativa al  
riordinamento degli usi civici nel Comune di Cappella  
Maggiore, in provincia di Treviso;

Visto che la relazione, per detto Comune e per le  
sue frazioni (Cappella Maggiore ed Anzano) presentata a  
questo Commissariato, addì 4 dicembre 1940, dall'istruttore  
perito e delegato tecnico, nominato, ai sensi dell'art.  
28 comma 4° Legge 16 giugno 1927 n° 1766, nella persona  
del Geometra Antonio Tandura di Trieste, è rimasta depo-  
sitata nella Segreteria Comunale di Cappella Maggiore a  
libera ispezione di qualsiasi interessato dal 1° al 30  
aprile 1941;

Visto che di tale deposito è stato dato il prescrit-  
to avviso mediante bando 23 dicembre 1940, rimasto affisso  
all'albo pretorio del ripetuto Comune pure dal 1° al 30  
aprile 1941;

Ritenuto che col bando in parola è stato nel contempo  
fatto noto:

a) essere intendimento di questo Commissariato assog-

gettare alle operazioni di sistemazione, volute dalla legge sovra citata, tutti gli appezzamenti di terreno costituenti i mappali numeri 7,8,10,11,12, 22, 24 sez. A fol. IV, 4a, 4b, 5a, 5a<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 5b, 6, 14a, 14b, 14c, 15, 33, 34, 35, 40, 55, 61a, 61b, 62 sez. B fol. V, 3, 6, 7 sez. B fol X, siti in comune di Fregona, ed il mappale 167 sez. A fol. V, sito in comune di Cappella Maggiore

b) avere qualsiasi interessato il diritto di produrre opposizione contro l'intendimento di cui ad a entro il termine di trenta giorni.

Considerato che il concesso termine è trascorso senza che da chicchessia venisse proposta opposizione di sorta.

P.T.M.

Letti gli art. 29 e 32 Legge 16 giugno 1927 n° 1766, 15 e 30 R.D. 26 febbraio 1928 n° 332;

D i c h i a r a

A) Che i terreni sotto indicati, in catasto intestati al Comune di Cappella Maggiore, costituiscono beni demaniali, da assoggettarsi alle operazioni di sistemazione prescritte dalla legge 16 giugno 1927 n° 1766:

Mappale n° 167 sez. A fol. V (Ha. 0.03.20) sito in comune di Cappella Maggiore; mappali numeri 4a (Ha. 0.16.66), 5b (Ha. 0.05.87), 6 (Ha. 0.54.33), 14a (Ha. 17.50.93), 15 (Ha. 0.73.79), 33 (Ha. 4.64.46), 34 (Ha. 0.37.22), 35 (Ha. 2.77.98), 40 (Ha. 0.15.86), 55 (Ha. 21.25.07), 61a (Ha. 0.00.02), 62 (Ha. 0.55.28) sez. B fol. V; numeri 3 (Ha. 0.09.38), 6 (Ha. 3.11.24), 7 (Ha.

0.28.45) sez. B fol. X, siti in comune di Fregona;

B) Che del pari hanno natura demaniale e sono da assoggettare alle operazioni di sistemazione prescritte dalla predetta legge:

1°) i mappali numeri 7 (Ha. 8.11.60), 8 (Ha.10.26.64), 10 (Ha. 0.32.81), 11 (Ha. 14.99.96), 12 (Ha. 0.94.59) ,22 (Ha. 0.01.84), 24 (Ha 4.04.05) sez. A fol. IV, siti in comune di Fregona, in catasto intestati al Comune di Cappella Maggiore per la frazione Cappella, utilista della superficie, ed al Demanio dello Stato (Azienda speciale delle Foreste), proprietaria del sottoposto fondo;

2°) i mappali 4b (ha.0.08.80), 5a (Ha.0.01.80), 5a 1/2 (Ha. 0.00.16), 14b (Ha. 0.12.50), 14c (Ha. 0.13.72), 61b (Ha.0.09.48) sez. B fol. V, siti in comune di Fregona, in catasto intestati a Trabuchelli Letizia fu Ferruccio.

O r d i n a

La pubblicazione del presente decreto mediante affissione all'albo pretorio del comune di Cappella Maggiore per il periodo di trenta giorni consecutivi.

Trieste, 26 giugno 1941/XIX

IL R. COMMISSARIO

Consigliere di Corte di Cassazione.

*A. De Santis*

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che il presente decreto venne pubblicato all'Albo Municipale per giorni 30 e cioè dal 2 al 31 Luglio 1941-XIX.

IL SEGRETARIO COMUNALE

*C. Pavesi*



presente provvedimento, contro il quale non furono presentate opposizioni, e a data 14 AGO 1941, Trieste, il Segretario



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Amministrazione Foresta Demaniale del Consiglio

VITTORIO VENETO

VERBALE DI CONSEGNA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO

di n.30 diritti di pascolo nonchè il fabbricato rurale costituenti la Malga "Le Rotte" gravanti nella foresta demaniale del Consiglio, ceduti dal Comune di Cappella Maggiore.

VISTO: che la Direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con propria Determinazione 19 maggio 1965, registrata alla Corte dei Conti il 14 marzo 1966 al registro 1, foglio 58, ha approvato e reso esecutivo il contratto stipulato in Vittorio Veneto in data 29 aprile 1965, rogito del Notaio Brusadin Dr. Giovanni Carlo, Repertorio n. 2132/107, per la vendita fatta dal Comune di Cappella Maggiore alla Azienda di Stato per le Foreste demaniali, del diritto di pascolo al suddetto Comune spettante in qualità di utilista per numero 30 capi bovini grossi, oltre al fabbricato rurale adibito a casera e stalla sopra l'immobile denominato "Malga Le Rotte" della quale è proprietaria l'Azienda di Stato per le Foreste demaniali, sito in Comune di Fregona e che è

PER LA DITTA CONTRATTORE  
AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

L'AMMINISTRATORE

(Dr. Giovanni Zanardo)

*for am f...*



PER LA DITTA VENDITRICE  
COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE



*G. Zanardo*

teste: Armando Salati

distinto al Catasto Terreni del detto Comune a pagina 588 come segue:

Sezione A-Bosco del Consiglio - foglio IV° -

mapp.n.7	pascolo 1°	ha.8.11.60	RD.1429,30	RA. 527.54
" " 8	" " I°	10.26.64	" 1796,62	" 667.32
" " 10	bosco al to fusto 2°	0.32.81	" 68.90	" 1.15
" " 11	pascolo 3°	14.99.96	" 1574.95	" 599.98
" " 12	incolto prod. 2°	0.94.59	" 8.99	" 2.36
" " 22	fabbr. rurale -	0.01.84	" -	" -
" " 24	pascolo 2°	4.04.05	" 585.87	" 222.23
<u>Totale Ha. 38.71.49 RD.5455.63 RA.2020.50</u>				

VISTO: il contratto di cessione in data 29 aprile 1965 al n.2132 di repertorio o n.707 di raccolta rogito Notaio Brusadin Rr.Giovanni Carlo, registrato a Vittorio Veneto il 17 maggio 1965 al n.666 Vol.130.

In seguito a ciò il giorno 6 (sei) del mese di APRILE - dell'anno millenovecentosessantasei, si sono recati sopraluogo nella località "Malga Le Rotte" del Pian Consiglio della foresta demaniale del Consiglio:

Per la Ditta venditrice:

Il sig. DA ROS GIUSEPPE, nato a Sarnede il 16 giugno 1922 che dichiara di agire nella sua qualità di Sindaco protempore per conto, nome e interesse del Comune di Cappella Maggiore;

Per la Ditta compratrice:

Il Sig. Ispettore Capo Forestale DR. GIOVANNI

ZANARDO, nato a Tesse di Piave (Trevise) il 22.4.1912,  
nella sua qualità di delegato dell'Azienda di Stato  
per le foreste demaniali in forza della Direzionale  
n.1502 del 28 marzo 1966;

alla presenza dei testimoni noti e capaci:

Signor SALATI ARMANDO - nato a Gioi Cilento (Salerno)

il 13 novembre 1940, domiciliato a Cappella Maggiore

Signor GAVA NOR - nato a Cappella Maggiore il

25 luglio 1921, domiciliato a Cappella Maggiore

Hanno provvedute innanzi tutto alla consistenza  
di quanto oggetto del contratto di compravendita,  
e cioè:

30 diritti di pascolo da esercitare nella "Malga  
Le Rotte" ben delimitata da cippi e gravanti sulle  
particelle catastali 7,8,10,11,12,22 e 24 del foglio  
IV° della sezione A- Bosco del Consiglio - del Co-  
mune di Dragona - della superficie complessiva di  
ettari 33.71.49;

- di un fabbricato rurale adibito a casera e stalla  
distinto al detto catasto col mappale 22, con una su-  
perficie di mq.184,ricostruito nell'immediato dopo  
guerra più ampio occupando una superficie di mq.268,  
restando però invariata nel suo complesso la super-

ficie totale di ha.30.71.49.

Si è constatato che detto edificio ad un solo piano, è costruito con muratura di pietrame e malta bastarda dello spessore di cm.50; il tetto a due falde con orditura in legno e coperto in tegole marsigliesi; è costituito da quattro vani, il primo adibito a Caseificio o dormitorio, il secondo a deposito foraggi e latticini e gli altri due a stalla; le misure esterne del fabbricato sono per due lati di m.29,80, un lato di m.6,45 e l'altro di m.7,00, i pavimenti sono in lastre di pietra su fondo cementizio; vi si accede mediante quattro porte esterne in legno, una delle quali a mezzo di due gradini in cemento e le altre con semplice soglia.

Il fabbricato è in discrete condizioni di manutenzione e pur essendo grezzo e rustico, presenta caratteristiche di solidità sufficienti.

ACQUISTAZIONE: che la consistenza degli immobili e diritti corrisponde a quanto inteso cedere ed acquistare con il contratto di aprile 1955 repertorio n° 132/707 rogato notaio Annunzio Sr. Giovanni Carlo;

CONSERVAZIONE: che il fabbricato come i diritti di piccolo gravano su terreno demaniale per cui nessuna contestazione può avvenire per la proprietà acquistata da parte di terzi;

-che il venditore garantisce la proprietà del suo diritto di utilità e dell'immobile ceduto e la loro libertà da qualsiasi vincolo pregiudizievole ed in particolare del peso di tributi ordinari e straordinari inevasi, e ciò a norma dell'articolo 3 del contratto;

Tutto ciò considerato:

La Ditta venditrice, Comune di Cappella Maggiore e per essa il signor DA ROS GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

e l'Ispettore Capo forestale ZANARDO DR. GIOVANNI in qualità di delegato dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, hanno rispettivamente date e prese in consegna i suddescritti beni, nel legittimo e materiale possesso dei quali il predetto Ispettore Capo forestale è stato in affetto imesso, esercitando atto di possesso.

Il presente verbale di consegna e di immissione in possesso mentre è sin da ora impegnativo per il venditore, nei riguardi invece dell'Azienda compratrice resta subordinato alla approvazione da parte della Direzione dell'Azienda di Stato per le Foreste demaniali.

Letto, letto e firmato il presente verbale dalle parti in segno di accettazione e alla presenza

dei testimoni.

PER LA DITTA VENDITRICE

COMUNE DI CAPPPELLA MAGGIORE



*Giuseppe De Paol*

PER LA DITTA COMPRATRICE



AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

L'AMMINISTRATORE  
(*Dr. Giovanni Suardo*)

*G. Suardo*

TESTE: *Armando Calati*

TESTE: *Luigi Lotti*

Allegato L : RIASSUNTO AD OPERA DEL COMMISSARIO DI  
TRIESTE SULLA PERIZIA TANDURA PER IL  
RIORDINAMENTO USI CIVICI DI CORDIGNANO  
(1946)

R e a s s u n t o

dell'operato istruttorio redatto dal Geom. Antonio Tandura  
ai fini del riordinamento degli usi civici nel Comune di

**C o r d i g n a n o**

il quale si compone delle frazioni Cordignano, Pinidello,  
Ponte della Mada e Villa di Villa.

Il Comune figura al presente intestatario, al catasto,  
degli immobili di cui appresso, che vanno distinti in :

A.) Beni non soggetti all'applicazione della Legge  
16 giugno 1927 n°1766

1) perchè già aventi la destinazione di servire all'uso  
pubblico (strade, argini, greti, fossi, scarpate, cimiteri,  
parco della rimembranza):

Comune di Cordignano, Sezione A-Villa di Villa-mappali Nri  
68, 69, 95, 135 foglio V; 157 foglio VI; 17, 38, 230, 255, 313,  
318, 478, 490, 500, 510, 616, 619 foglio VII; 79, 200a, 222, 231,  
233, 235, 236, 291 foglio VIII; Sezione B-Cordignano-mappali  
Nri 109, 110, 182, 185, 275, 276, 230, 336 foglio I; 62, 88, 123  
Foglio II; 14, 17, 18, 21, 27, 39, 65, 66, 67, 72, 88, 102, 103, 104,  
111, 260, 260/2, 316, 337<sup>1</sup>/2, 375, 379a, 379c, 380, 381a, 382, 385b,  
386a, 386g, 391a, 416b, 512<sup>1</sup>/2, 518, B, H foglio III; 7, 11, 23, 24,  
43, 44, 50 foglio IV; 1a, 15, 22, 23, 29, 35, 72, 81, 93, 100, 107,  
124, 206 foglio V; Sezione C-Pinidello-mappali A foglio  
I; numeri 49, 108, 166, 192, 197, 203, 302 foglio II; 151, 153  
Foglio III; 172, 205, 334, 488 foglio IV; 42b, 53, 59, 61, 67,  
68, 75, 79, 83, 90, 94, 186, 188, 189 foglio V; 9, 19, 57, 95, 111  
Foglio VI; Sezione D-Ponte della Mada-mappali nri 1, 18,  
116, 160, 161, 178, 179, 183, 205, 210, 254, 255, 256, 257, 258, 260,

278, 286, 290, 299 foglio I; 54, 55, 94, 95, 112, 123, 147, 151 foglio II; 66, 67, 98, 99 foglio III; 87, 104, 120 foglio IV; 61, 62 foglio VI; complessivi Ettari 11.88.44;

2) perchè fabbricati urbani (Municipio, macello, scuole, altre case): Comune di Cordignano: Sezione A, mappali Nri 4, 51 foglio VIII; Sezione B, mappali Nri 184 foglio I; 318/321, 322, 377, 421, 432, 504, 544 foglio III; Sezione C, mappale Nro 230 foglio II; Sezione D, mappale N° 46 foglio I; complessivi Ettari 0.73.64;

3) perchè di natura patrimoniale, essendo provenienti da privati acquisti: Comune di Cordignano, Sez. A, mappali Nri 358, 467, 469, 470, 507b, 583b, foglio VII; 49b foglio VIII; complessivi H a 2.23.33;

B.) Beni di natura demaniale, da sistemare a norma della Legge 16 giugno 1927 n° 1766:

- 1) Comune di Fregona, Sez. B, mappale n° 16b foglio V, Ettari 0.87.33;
- 2) Comune di Caordignano, Sez. A, mappali Nri 2 foglio I, 1, 2, 3, 6, 7 foglio II; 1 foglio V; Ettari 92.07.92;
- 3) Comune di Sarnede, Sez. B, mappali Nri 1, 8 foglio I; 3 foglio II; Ettari 10.90.60;
- 4) Comune di Canova di Sacile, mappali Nri 5210, 5211, 5213, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5785, 6043, 6044, 6045, 6046b, 6047a, 7082, 7086a; Ettari 194.63.60.

Per i beni di cui ai Nri 1, 2 e 3 la natura demaniale emerge dall'atto di investitura della Repubblica Veneta 8 giugno 1790.

Per il complesso di Ettari 194.63.60, di cui al n° 4, venduto al Comune di Cordignano da quello di Canova, la natura demaniale deriva dalla circostanza che l'acquisto fu fatto evidentemente col proposito di ristabilire la unità del bosco Valzalega e di equiparare in tutto e per

tutto, nella sorte e nella natura giuridica, quali esse si fossero, i beni acquistati a quelli altri che già si avevano.

C.) Vendite:

Per alcune vendite di appezzamenti di terreno (maappali Nri 16a, 16c, 59 Sez. B, foglio V, del censuario di Fregona; 360, 363 Sez. C, foglio IV, del censuario di Pinidello; 66 Sez. C foglio V pure del censuario di Pinidello) effettuate dal Comune nel 1939 e nel 1940 senza la previa autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, detta autorizzazione è stata poi concessa in via di sanatoria con decreti dello stesso Ministero 27 marzo e 17 luglio 1940.

D.) Abusive occupazioni di terre demaniali:

Non ne esistono.

E.) Promiscuità con altri Comuni o frazioni limitrofe:

Non esistono.

F.) Usi civici su terre di privata proprietà:

Non esistono.

IL COMMISSARIO REGIONALE  
Consigliere di Corte di Cassazione

